

COLLANA DEL LABORATORIO
DEI DIRITTI FONDAMENTALI

13.

Copyright © 2023 by Società editrice il Mulino

LABORATORIO DEI DIRITTI FONDAMENTALI

Comitato scientifico

Pasquale De Sena, Marie-Claire Foblets, Bianca Gardella Tedeschi
Michele Graziadei, Giorgio Malinverni, Paul Tavernier †

Direttore

Vladimiro Zagrebelsky

Il Laboratorio dei Diritti Fondamentali LDF ha iniziato la sua attività in Torino nel 2011. Il Laboratorio svolge ricerche sui diritti fondamentali, con principale attenzione alla concretezza della loro protezione nei diversi momenti, luoghi e occasioni della vita delle persone. Il Laboratorio, secondo l'insegnamento della Corte europea dei diritti umani, si cura di «diritti concreti ed effettivi e non teorici e illusori». Con le sue ricerche il Laboratorio cerca le soluzioni idonee e praticabili offerte dall'esperienza o suggerite dallo studio interdisciplinare dei diritti umani.

Il Laboratorio dei Diritti Fondamentali opera all'interno del



Research
Education
Outreach

CCA

LDF – Laboratorio dei Diritti Fondamentali – www.labdf.eu
Collegio Carlo Alberto, piazza Arbarello 8, 10122 Torino
e-mail: ldf@labdf.eu

LABORATORIO DEI DIRITTI FONDAMENTALI

Retoriche rieducative, pratiche penitenziarie
e formazione professionale

Una ricerca socio-giuridica nelle carceri italiane

di
Perla Arianna Allegri

Copyright © 2023 by Società editrice Il Mulino

SOCIETÀ EDITRICE IL MULINO

a Giuliana

I lettori che desiderano informarsi sui libri e sull'insieme delle attività della Società editrice il Mulino possono consultare il sito Internet: **www.mulino.it**

ISBN 978-88-15-38391-4

Copyright © 2023 by Società editrice il Mulino, Bologna. Tutti i diritti sono riservati. Nessuna parte di questa pubblicazione può essere fotocopiata, riprodotta, archiviata, memorizzata o trasmessa in qualsiasi forma o mezzo – elettronico, meccanico, reprografico, digitale – se non nei termini previsti dalla legge che tutela il Diritto d'Autore. Per altre informazioni si veda il sito **www.mulino.it/fotocopie**

Redazione e produzione: Edimill srl - www.edimill.it

Indice

Prefazione, di <i>Vladimiro Zagrebelsky</i>	p. 7
Introduzione	9
PARTE PRIMA: RIEDUCAZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE	
I. Sociologia della pena carceraria; approcci socio-giuridici di ricerca	15
1. Funzioni della pena e poteri simbolici	16
2. Evoluzione e critiche all'ideale rieducativo tra diritto e pratiche	21
3. L'art. 27, comma 3, della Costituzione: la rieducazione voluta dalla legge	26
4. Trattamento penitenziario e trattamento rieducativo	32
II. La formazione professionale degli adulti nel contesto penitenziario	37
1. Accesso all'istruzione e alla formazione professionale nei principi sovranazionali: analisi del quadro normativo internazionale	37
2. Uno sguardo all'ordinamento nazionale	41
3. Istruzione e formazione professionale: geografie variabili	47
4. Lo stato dell'arte della formazione nel contesto penitenziario italiano	50
PARTE SECONDA: LA RICERCA NEL CAMPO PENITENZIARIO	
Il vizio dello sguardo: cenni di autoriflessività nella ricerca	61

III.	Complessità e ambiguità del contesto penitenziario	p. 67
	1. Vivibilità degli spazi e attività formative	67
	2. Spazi contaminati: l'impatto dell'emergenza sanitaria sulle attività di formazione professionale	73
	3. Separatezza digitale: uno spazio fuori dal tempo	76
	4. La dimensione temporale della formazione professionale tra attese e investimenti	80
IV.	Soggettività recluse, pratiche e quotidianità detentive	85
	1. Donne, giovani e stranieri. Un «materiale umano diverso»	85
	2. Composizioni sociali tra bassa e alta soglia: formazione, lavoro o assistenzialismo?	92
	3. «È un diritto riconosciuto, è una fatica organizzarlo». La formazione professionale tra premialità e bulimia trattamentale	97
	4. «Applicare categorie libere a un ambiente chiuso»: l'incidenza delle logiche penitenziarie (e non) nella modulazione dei corsi	102
V.	Microcosmi relazionali	109
	1. Campo penitenziario e microcosmi relazionali	109
	2. La selettività nella relazione educativa: motivazione, condotta e affidabilità	110
	3. «Se non conosci il nome vuol dire che è un buon detenuto, vuol dire che non gli hai mai fatto rapporto». Il ruolo di vigilanza nella formazione professionale	119
	4. Sintonie e distonie di relazione, quando il mondo esterno entra in carcere	124
	Conclusioni	135
	Appendice metodologica	143
	1. Definizione dell'oggetto dell'indagine	143
	2. Il disegno della ricerca	144
	3. Il campione della ricerca	145
	Riferimenti bibliografici	151

Prefazione

Le ricerche promosse dal Laboratorio dei Diritti Fondamentali muovono tutte da ciò che rappresenta il suo specifico carattere, che si richiama a un'indicazione che si trae dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti umani. La Corte indica la ragion d'essere della Convenzione europea e in generale dei diritti fondamentali nella considerazione di «diritti concreti ed effettivi, non teorici e illusori», dove teorici e illusori sono quelli scritti nelle leggi fino a che non diventano concreti ed effettivi nella realtà della vita delle persone: la concretezza e l'effettività vengono discusse e controllate con gli strumenti dell'antropologia e della sociologia, nel dialogo stretto con il diritto. Una simile indicazione di metodo è stata seguita fino a ora in una serie di ricerche il cui oggetto si riporta all'uno o all'altro aspetto del diritto fondamentale alla salute. La ricerca che ora si presenta apre un altro settore di indagine, quello proprio del campo penitenziario, oggetto di indagine nel quadro di una collaborazione risalente nel tempo, che il Laboratorio intrattiene con la Compagnia di Sanpaolo. Ad essa seguirà quella, strettamente collegata, sulla recidiva, natura, forme, dimensioni, cause.

L'attenzione alla realtà, confrontata con le enunciazioni costituzionali e legislative, ha caratterizzato il lavoro di ricerca dell'autrice. La quale ha preso le mosse dall'illustrazione e commento delle dichiarazioni di principio che reggono la materia al livello normativo: a partire dalla tendenza alla rieducazione del condannato, costituzionalmente obbligata e articolata nelle norme dell'Ordinamento penitenziario e anche nella normativa europea. Ha fatto seguito e rappresenta forse l'aspetto di maggiore originalità e interesse, l'indagine sul campo su come convivano o si contrastino i caratteri propri della detenzione in carcere con le esigenze pratiche e concettuali della formazione professionale. La formazione professionale, come aspetto dell'educazione all'autonomia e alla responsabilità, difficilmente si realizza nella realtà irreggimentata e infantilizzante spesso assunta dalla carcerazione. L'indagine dell'autrice mette in evidenza problemi importanti derivanti dal contesto oggettivo di locali, organizzazione, sicurezza, trasferimenti ecc. E illustra aspetti rilevanti dell'attività del personale insegnante e del personale

penitenziario nel loro confrontarsi con le esigenze e motivazioni dei detenuti, non tutte legate alla questione stretta della formazione professionale. Emergono profonde differenze nelle diverse realtà carcerarie e problemi rilevanti, insieme a esperienze positive.

La ricerca sul campo e l'accesso dell'autrice a numerose carceri per svolgere l'indagine qualitativa, con interviste semi-strutturate a detenuti e a personale attivo nella formazione, individuali e di gruppo, si sono svolte in periodo di pandemia da Covid-19. Difficoltà e ritardi ne sono discesi, ma nel complesso l'accesso in carcere e gli incontri programmati sono stati resi possibili. Essi erano stati autorizzati dalla sensibilità e dall'interesse che per la ricerca aveva manifestato il Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, Direzione generale dei detenuti e del trattamento, con la sua nota del 20 luglio 2020.

All'autrice Perla Allegri va l'apprezzamento e il cordiale ringraziamento del Laboratorio dei Diritti Fondamentali.

VLADIMIRO ZAGREBELSKY

Copyright © 2023 by Società editrice Il Mulino

Introduzione

Il carcere è un territorio caratterizzato da una molteplicità di antinomie, un contesto in cui avvicinare i termini *formazione* e *reinserimento* alla parola *reclusione* dà luogo a un'aporia che stona nel momento stesso in cui viene pronunciata. Esiste forse spazio più contraddittorio di quello detentivo per parlare di *attività dall'intento risocializzativo*?

Il mandato istituzionale della pena detentiva, costituzionalmente orientato alla rieducazione e risocializzazione della persona ristretta, è stato infatti oggetto più volte di dibattiti culturali, prima ancora che politici e normativi. I tassi di recidiva italiani – fra i più alti in Europa – non fanno che costituire solide basi di critica alla funzione rieducativa della pena e all'ineadeguatezza delle risorse del trattamento intramurario, sostanziando il fallimento dell'utopia correzionalista. La relazione tra istanze custodialistiche e aspirazioni rieducative rappresenta invero l'emblema della tensione sottesa alle pratiche di rieducazione a cui l'Ordinamento tenta di dare corso attraverso gli elementi del trattamento come istruzione, formazione professionale e lavoro.

La ricerca che qui si presenta nasce da un'esigenza di monitoraggio delle attività di formazione professionale per adulti condotte negli istituti penitenziari, azioni spesso sconosciute o, più spesso, genericamente inglobate nelle più ampie definizioni di istruzione e lavoro in carcere.

Il focus di questo lavoro è pertanto necessariamente e altamente settoriale e ha voluto tralasciare, ma solo in parte e per quanto possibile vista la necessaria contaminazione tra di essi, gli elementi del trattamento che afferiscono alle iniziative di formazione scolastica e a quelle in materia di lavoro penitenziario concentrandosi, invece, su quei percorsi di formazione professionalizzante specifici per approcciarsi o intraprendere un'attività lavorativa.

È nel far dialogare il carcere della legge e quello della realtà, nell'analisi della distanza fra diritto e società e nel divario tra norme e pratiche, che si vuole analizzare – in questo contributo – il ruolo che la formazione professionale ha assunto nelle funzioni della pena detentiva e, più nello specifico, del principio rieducativo della stessa analizzando l'incidenza numerica del

fenomeno formativo e le ricadute pratiche che lo stesso produce nelle quotidianità detentive della popolazione reclusa. Ricordando il pensiero di Berger e Luckmann [1966], tra le funzioni della sociologia vi è certamente quella di svelare i lati più reconditi e inconfessabili delle pratiche giuridiche; è per questo che l'approccio sociologico alla pena e al controllo penale, che qui si assume, nasce dalla convinzione che il contesto istituzionale del diritto penale moderno costituisca un limite alla percezione che si ha del fenomeno, oscurandone – come sostenuto da Garland [1999] – quelle che sono le implicazioni sociali.

L'obiettivo che il presente volume si pone è perciò quello di tentare una rappresentazione, attraverso l'approccio della sociologia del diritto – e dello strumento della ricerca empirica da essa ereditato – dell'applicazione delle norme sulla formazione professionale e il loro combinarsi in un contesto custodiale fatto di interazioni che si estrinseca in un'attenzione microsociologica verso le relazioni, siano esse di collaborazione o frutto di dinamiche conflittuali; tentando, più genericamente, di ricostruire la frammentarietà del controllo penale esercitato nel campo del penitenziario ricomponendo un quadro quanto più possibile vicino ai fatti e tale da riprodurre la complessità della realtà dell'istituzione penitenziaria.

Chi si occupa di ricerca in carcere è consapevole di come l'approccio empirico al campo del penitenziario necessiti di tempi prolungati e di attese per avvicinarsi all'istituzione carceraria e alla sua connaturale impermeabilità ma, al tempo stesso, sa bene come esso rappresenti un ambiente sociale unico, le cui caratteristiche particolari, «i rapporti di potere e di subordinazione, le pratiche di resistenza degli attori [Quadrelli 2007], i riflessi sulle identità dei singoli e dei gruppi, le subculture che si sviluppano all'interno, possono offrirci utili indicazioni su come simili processi funzionino anche nella cosiddetta società libera» [Sbraccia e Vianello 2016, 199].

Come sostiene Vianello [2021, 144], i risultati della ricerca empirica nel contesto detentivo si rivelano perciò significativi nella misura in cui vengono posti in relazione con un'analisi del contesto politico e della struttura sociale in cui si collocano e vadano oltre la mera descrizione formale [Ferreo e Vianello 2015]. Il presente volume costituisce pertanto un tentativo di far dialogare la retorica rieducativa con le pratiche emerse dalle interviste attraverso la lente della sociologia carceraria.

Dal punto di vista espositivo, il contributo si divide in due parti: la prima è dedicata alla rieducazione e alla formazione professionale così come immaginate dai principi costituzionali e dall'Ordinamento penitenziario; la seconda si focalizza sull'indagine qualitativa condotta sulle attività di formazione professionale nel corso del biennio 2020-2021, all'interno di 11 istituti penitenziari italiani.

Nel primo capitolo vengono prese in considerazione la genesi, l'evoluzione critica e la crisi della funzione rieducativa della pena attraverso l'ana-

lisi dei concetti di trattamento penitenziario, per comprendere quali sono le ricadute delle attività trattamentali – e della formazione professionale in particolare – sul ruolo rieducativo, così come statuite dalla volontà legislativa.

Nel corso del secondo capitolo si entra, invece, nell'analisi del dettato normativo – nazionale e sovranazionale – dei quadri di riferimento delle politiche di formazione professionale per adulti, analizzando lo stato dell'arte e l'incidenza quantitativa del fenomeno professionalizzante nelle carceri italiane dal quale emerge un quadro disorganico del livello di implementazione della formazione negli istituti italiani.

Si entra nel vivo della ricerca empirica nella seconda parte del volume che affronta, nel terzo capitolo, il ruolo che la materialità della detenzione, la vivibilità degli spazi, le esigenze di sicurezza e la dimensione temporale delle attese esercitano sull'erogazione delle attività professionalizzanti, costituendo più spesso un limite all'offerta formativo-lavorativa.

Il quarto capitolo mette in luce le tipologie di soggettività recluse destinarie della formazione e approfondisce il modo in cui le risorse personali e sociali incidono sulle dinamiche di competizione e di premialità, tipiche dell'ambiente carcerario. Nello stesso è poi contenuta la descrizione delle pratiche e delle logiche penitenziarie e il ruolo che esse giocano nell'erogazione e nella modulazione dei corsi.

In conclusione, nel quinto capitolo, vengono descritte le relazioni che intercorrono tra gli attori sociali del penitenziario e quelli afferenti alla società dei liberi, allo scopo di comprendere il ruolo che questi scambi esercitano nella selettività per l'accesso ai corsi e nel limite o incentivo che essi costituiscono nel ridurre la separazione tra carcere e mercato del lavoro libero.

Nella conduzione di indagini qualitative, come quella qui presentata, non è raro che i dati suggeriscano ipotesi di conflitto e modelli esplicativi pluricausali. D'altronde il fine ultimo di ogni ricerca scientifica non è certo quello di dare risposte univoche a problemi complessi, quanto più quello di ridurre lo iato che separa le categorie dogmatiche del diritto dal mondo empirico, tentando di riprodurre la complessità del reale e approcciandosi al fenomeno nella sua interezza.

Se il reinserimento sociale è un'idea retorica riproposta periodicamente da chi si approccia alla critica riformatrice del carcere, il pessimismo empirico che emerge dai dati della ricerca è evidente e costante. È da qui che scaturisce il forte disagio, di chi scrive, nel cercare una funzione educativo-formativa che sia in qualche modo accettabile in un contesto che di funzionale ed educativo ha, evidentemente, molto poco. Si tratta, pertanto, in questa sede, di comprendere a conti fatti se esistano delle pratiche che opportunamente siano in grado di operare, quanto meno, verso una «riduzione del danno» di quella macchina di esclusione sociale che vanta ormai oltre due secoli di esperienza. Chi scrive oscilla tra un pessimismo dettato dalla ragione e dalle varie ricerche sociologiche condotte sul carcere da cui

si desume come l'unico modo per ridurre i danni da carcere sia ridurre l'esistenza e fare un ricorso minore all'incarcerazione. Si vuole perciò evidenziare l'importanza di svolgere le attività formative e lavorative all'esterno dell'istituzione penitenziaria o, in seconda istanza, contribuire a *contaminare* il carcere con il *germe* della società libera.

D'altra parte, senza necessariamente dissacrare quanto di buono si possa rinvenire nelle logiche di risocializzazione e senza «fare il vuoto intorno al nucleo umanitario ed emancipatorio che era al centro dell'utopia del reinserimento» [Baratta 1984, 21], è necessario riconoscere alla formazione professionale, e a questi tentativi che gettano le basi dell'inclusione sociale, una certa capacità di umanizzare la pena detentiva, costituendo un presidio da eventuali abusi sulla dignità personale che i venti securitari degli ultimi anni spesso hanno portato con sé.

Copyright © 2023 by Società editrice Il Mulino

Parte prima

Rieducazione e formazione professionale

Copyright © 2023 by Società editrice il Mulino

Copyright © 2023 by Società editrice il Mulino

Capitolo primo

Sociologia della pena carceraria: approcci socio-giuridici di ricerca

Il consolidamento dell'istituzione penitenziaria come pena moderna e la declinazione del paradigma rieducativo nella funzione per eccellenza del punire sono da sempre stati oggetto di una *querelle* culturale prima ancora che normativa. Negli anni, infatti, varie sono state le visioni teoriche che si sono intervallate e interrogate sulle differenti e plurime funzioni del potere punitivo.

Nel corso di questo capitolo si cercherà di compiere una ricostruzione critica delle funzioni della pena detentiva attraverso la lente sociologico-giuridica che, nell'analisi della distanza tra diritto e pratiche, intende evidenziare l'articolato complesso di astrazioni attraverso cui il diritto descrive la realtà sociale [Vianello 2020, 16].

Gli interrogativi posti al centro del dibattito scientifico hanno indagato se e in quale misura le finalità della pena, e nello specifico quella rieducativa, siano poi effettivamente confermate dalla propria applicazione o piuttosto contraddette dalla stessa. In altri termini, in che misura c'è o non c'è congruenza tra «dover essere» ed «essere» della pena [Pavarini 1996].

La realtà carceraria, così come le pratiche che al suo interno vengono esercitate – salvo contenute eccezioni – appaiono ancora distanti dai tratti distintivi e dai compiti rieducativi che la Costituzione assegna alla pena. Il concetto di rieducazione, tanto declamato nel dibattito corrente, molto spesso è stato declassato dall'essere mito a una realtà che vede l'attenzione dell'opinione pubblica spostarsi da un interesse propositivo di un *fare* verso il reinserimento in società a uno quasi esclusivamente difensivo, di protezione della dignità umana, nel suo significato kantiano di non riducibilità dell'uomo a mezzo [Gonnella 2014a].

Verranno pertanto prese in considerazione la genesi, l'evoluzione e la crisi della funzione rieducativa della pena attraverso l'analisi dei concetti di trattamento penitenziario e rieducativo, per poi giungere alle ricadute delle attività trattamentali – e della formazione professionale in particolare – sul ruolo rieducativo, così come sancito nei principi costituzionali.

1. Funzioni della pena e poteri simbolici

Il dibattito teorico-scientifico sulle funzioni della pena detentiva è ampio e ha coinvolto negli anni non solo studiosi del diritto, ma anche sociologi, filosofi e politologi. Quantunque nel corso dei secoli le risposte punitive si siano profondamente modificate con il modificarsi delle relazioni sociali e degli assetti organizzativi dello Stato, i principi fondativi della pena detentiva rimangono collegati ai paradigmi giustificativi della retribuzione e della prevenzione. Paradigmi che si focalizzano sul fatto di reato, i primi, e quelli che si concentrano sull'autore del reato, i secondi.

Nel primo caso la risposta penale deve interessarsi di «quel che si “è fatto” e non di quel che “si è”, cioè la valutazione dell'identità immorale o malvagia del soggetto» [Ferrajoli 2009, 19]. Questa lettura suggerita dal modello garantista, infatti, ben si sposa con l'etica cristiana del *nolite iudicare*, ma trova il suo fondamento nell'approccio laico-liberale del principio di stretta legalità, secondo cui la non criticabilità delle coscienze ravvisa come «l'uguale dignità di persone riconosciuta ai rei come ai non rei, il rispetto dovuto anche alla loro identità, nonché il diritto di ciascuno di essere come è» [*ibidem*].

Una visione della penalità che punisce guardando al passato, a ciò che è avvenuto al momento della violazione della legge che, nella perfetta esecuzione di un rapporto sinallagmatico, restituisce a colui che l'ha violata l'inflizione di una sanzione, secondo il modello privatistico della controprestazione (il male della sanzione) in seguito alla prestazione (la violazione della legge) [Pašukanis 1975].

Storicamente i principi fondativi della pena inframuraria si sono rinvenuti proprio in questa filosofia retributiva, la più risalente, nonché più diffusa prima dell'affermarsi della penalità modernamente intesa, che interpreta la pena come equa retribuzione per la violazione della legge penale. L'ideale retributivo produce infatti, nei confronti del colpevole, la creazione di una sofferenza proporzionale non esclusivamente al male provocato dalla sua azione illecita, ma anche a quello provocato alla vittima, nonché alla mera violazione del dettato normativo. La retribuzione non è pertanto scopo e fine della penalità, ma rappresenta un criterio formale nella commisurazione del castigo all'azione criminale, la cui reazione penale deve risultare a quest'ultimo proporzionata [Pavarini 2014]. Il male che infligge deve essere commisurato al danno sociale provocato, rappresentando l'analogo, ma in negativo, del reato compiuto.

Questa visione, in cui lo Stato riafferma il bene della legge violata tramite l'inflizione della pena, pur costituendo un riflesso pavloviano in risposta alla violazione della norma, lascia insoluta la questione non solo del suo fine, ma anche della sua utilità sociale. Secondo Pavarini [*ibidem*, 105], infatti, «la concezione della retribuzione legale fu (o apparve) il più agevole

espedito per rivendicare un'area di autonomia dalla politica criminale e dalla filosofia del diritto penale, proprio perché la retribuzione legale non era (e non è) in grado di esprimere una finalità del sistema penale, ma solo di affermare un criterio formale di equivalenza sistemica».

Quantunque la pena retributiva appaia un retaggio del passato, sarebbe erroneo relegarla a vecchio ricordo vendicativo tipico della premodernità. Nonostante, infatti, il processo di modernizzazione dello Stato abbia visto la nascita di nuove pratiche di uso delle sanzioni che ricadono all'interno di altre teorie sulla funzione della pena, l'ideale retributivo si ravvisa nei discorsi di senso comune «diffusi su certi media e nell'opinione pubblica – del tipo “bisogna fargliela pagare”, “merita di soffrire quanto ha fatto soffrire” e similari – ogni volta che si compie un crimine sostanzialmente e mediaticamente rilevante» [Prina 2019, 35].

Questa tendenza si rinviene non solo nell'opinione pubblica, nel sempre più nutrito sentimento di insicurezza, ma ugualmente e con la stessa enfasi anche in alcune scelte legislative dei governi occidentali che, in risposta a questa paura del crimine, hanno messo in atto politiche criminali decisamente più intense; si pensi alle pratiche americane di tolleranza zero come la *War on Drug* o la legislazione dei «tre reati» (*three strikes and you're out*)¹.

Questa concezione della pena di stampo neo-retribuzionistico – di controllo formale maggiormente punitivo – applica infatti pene più severe e nega, all'interno del campo penitenziario [Sarzotti 2010], alcuni diritti fondamentali che esulano dalla mera privazione della libertà e che sembrano aggiungere un *plus* all'inflizione della pena².

Sembra perciò che la retributività abbia perso il suo carattere di proporzionalità: secondo Mosconi [2004a, 291] infatti essa «è messa definitivamente in crisi dal superamento, sul piano economico, di quegli elementi di proporzionalità ed equità che ne costituivano il fondamento strutturale, o di cui la stessa appariva espressione. L'estendersi delle misure alternative, irrogate dopo la condanna, oltre ad accentuare il carattere disciplinare del regime detentivo, rendono altamente incerta l'effettiva durata e afflittività della pena».

In questa concezione, ai soggetti criminali viene riconosciuta una razionalità che consente loro di agire secondo libero arbitrio e che, in ragione di questa scelta morale autonoma di kantiana memoria [Kant 1797], afferma

¹ Per un approfondimento sulle politiche repressive si rimanda a Simon [2009]; Wacquant [2000; 2004] e anche a Jones e Newburn [2006].

² Si segnala come, oltre alla privazione della libertà, non è inusuale per le persone condannate vedersi negati altri diritti come quello alla salute [si vedano Ronco 2018; Cherchi 2017], quello all'affettività [si rimanda a Re e Ciuffoletti 2020] così come, molto spesso, quello alla coltivazione di interessi o al mantenimento di spazi di autodeterminazione [Prina 2019].

una propria libertà morale a cui lo Stato deve rispondere come imperativo categorico affinché non venga lesa, nel caso in cui non intervenisse, la giustizia.

L'individuo, libero nel discernimento e razionale nel suo agire criminale, merita di essere punito attraverso la sua «neutralizzazione», il che equivale a dire renderlo incapace di agire – e quindi di offendere – nella concezione del *Just Desert* [Wilson 1975] «secondo cui “merita di essere premiato o punito in base alla propria condotta passata e il suo merito o demerito determina il trattamento piacevole o spiacevole” [von Hirsch 1976]» [Marotta 2004, 195].

Inizia a svilupparsi la distinzione tra la pena giusta e la pena utile. Secondo il diritto penale moderno la pena utile indicava quella in astratto, che coincideva di per sé con il portato del diritto penale, mentre la pena giusta determinava il momento in cui la punizione – formalmente giusta – veniva commisurata. Per essere più chiari: alla pena giusta, quella meritata per l'aver commesso il fatto, segue una pena che per il suo essere «esecuzione» non può che considerare la presa in carico ovvero il trattamento dei soggetti criminali con qualcosa che non ha più a che fare con il diritto, bensì con la disciplina. Per usare le parole di Pavarini [2014, 105], questa distinzione tra pena utile e pena giusta segna un cambio nella secolarizzazione del diritto penale dove «diventa sempre più evidente che non si censurano fatti illeciti, ma si rimproverano gli autori degli stessi; non si puniscono le condotte criminali, ma solo i colpevoli delle stesse». La pena diventa un mezzo e non più il fine della giustizia: nella visione utilitaristica che si produce essa, infatti, rappresenta un mezzo efficace nel momento in cui è in grado di creare nella mente del soggetto criminale un'associazione tra i benefici del commettere l'azione criminosa e i costi che deriverebbero dall'inflizione della risposta penale.

La funzione utilitaristica della pena risiede infatti secondo Beccaria [1965] – poi ripreso da Bentham [1830] – nell'effetto di deterrenza che essa crea. La reazione alla commissione di un fatto illecito non avrà più lo sguardo rivolto al passato, e alla vendetta dello Stato per quanto commesso, ma al futuro, con l'obiettivo di ripristinare l'ordine sociale e di prevenire il prodursi di altre violazioni del contratto sociale; il fine della pena perciò non «è di tormentare e affliggere un essere sensibile, né di disfare un delitto già commesso. [...] non è altro che d'impedire il reo dal far nuovi danni ai suoi cittadini e di rimuovere gli altri dal farne uguali» [Beccaria 1965, 69].

La sanzione deve pertanto distogliere il potenziale criminale dal commettere nuovamente il reato, rispondendo all'obiettivo che lo stesso non venga reiterato dalla persona che ha subito la punizione, in ragione del fatto che quest'ultima è stata in grado di provocargli un danno maggiore rispetto ai benefici che egli ha ottenuto dall'azione lesiva del contratto sociale. La deterrenza deve creare nella mente del criminale l'associazione secondo cui

non è né utile né conveniente, e tanto meno desiderabile, trasgredire le norme. Non vi è però, in questa prospettiva, alcun valore di moralità sull'individuo che viola la legge: egli è infatti considerato come individuo normale, razionale e libero nella scelta delle sue azioni in quanto uomo *oeconomicus*, che delinque sulla base di un calcolo del rapporto tra *dolore* e *piacere*, tra *costi* e *benefici*. L'azione criminale è responsabilità del soggetto che agisce ed è una normale opportunità di azione, e non già una colpa morale. Allo stesso modo, il diritto penale e le politiche penali intervengono al momento della trasgressione del contratto sociale solo al fine di regolare al meglio le relazioni tra i consociati, senza pretese di vendetta sociale o per giustizia divina.

In questo senso la deterrenza si estrinseca su due versanti: da un lato, esercita ricadute sui consociati attraverso l'invio del messaggio punitivo che funziona da monito e ne orienta i comportamenti (prevenzione generale), dall'altro agisce sul singolo, come conseguenza diretta dell'agire criminale (prevenzione speciale).

Per realizzare efficacemente l'effetto preventivo di funzione deterrente occorre che vi sia connessione tra reato e pena. È necessario che quest'ultima rappresenti non solo uno svantaggio tanto maggiore rispetto ai benefici che derivano dalla trasgressione della legge, ma anche che, al tempo stesso, rappresenti una risposta non tardiva (pronta) e comminata ogniqualvolta una persona violi le norme del contratto sociale (certa). È solo in presenza di queste condizioni che la deterrenza potrà dispiegare i suoi effetti, dissuadendo il potenziale criminale dal delinquere.

Secondo Chambliss e Mankoff [1976], infatti, l'efficacia della deterrenza varia in relazione ad altri due fattori: *in primis* la natura dell'atto criminale, se quindi il reato è commesso per perseguire uno scopo precipuo o se, invece, è commesso in un momento d'impeto, mosso dalle emozioni del soggetto criminale. Secondariamente, l'efficacia si determina anche sulla base del coinvolgimento nel delitto come stile di vita da parte del reo: secondo tale visione, la pena raggiungerebbe la massima efficacia quando l'atto non è frutto dei sentimenti ma è commesso dal soggetto che dispone di azioni non devianti come alternative al suo agire.

Un altro importante principio sotteso alla funzione special-preventiva riguarda la proporzionalità tra reato e pena, secondo cui non occorrono pene inflessibili a fronte di reati dall'esigua pericolosità; non è necessario infatti usare una spropositata violenza nell'azione punitiva. Per determinarne una maggiore efficacia, la sanzione deve essere giusta e per esserlo deve limitare il ricorso all'uso della violenza pur tuttavia essendo in grado di garantire il rispetto dell'ordine sociale. Sono infatti i caratteri di certezza e prontezza, e non tanto quelli della violenza della sanzione, a rappresentare con maggiore efficacia l'effetto deterrente. È pur vero però che questo principio è «oggi messo a dura prova, poiché il legislatore, spinto dalla necessità di avere un

ampio consenso, tende a prevedere pene sproporzionate, ma con un forte valore simbolico o a punire comportamenti che provocano un danno sociale di scarsa rilevanza» [Miravalle 2021, 87].

La retorica panpopulistica³ fa leva sulla paura della criminalità e l'inasprimento delle pene ne rappresenta una diretta conseguenza, senza però che questo determini nella pratica un reale innalzamento dei livelli di criminalità o di quelli di sicurezza.

Prima di affrontare il tema, forse il più dibattuto in assoluto, della funzione rieducativa della pena, occorre descrivere e chiarire un'ultima finalità della sanzione, che sposta l'obiettivo sia dal fatto di reato che dall'autore dello stesso verso la protezione della società. Il soggetto criminale, secondo i padri delle Scuole criminologiche positive [Lombroso 2013], non è più un individuo razionale e non può scegliere come comportarsi, non essendo in grado di valutare razionalmente le conseguenze delle sue azioni. È un soggetto che va incapacitato al fine di sconfiggere la recidiva impedendogli materialmente la commissione di altre trasgressioni di legge.

L'obiettivo si sposta perciò sulla difesa sociale e sul concetto di pericolosità sociale, tralasciando sia la colpa che la gravità del reato. L'incapacitazione, anche definita come neutralizzazione, costituisce così una variante in negativo del principio special-preventivo che, a prescindere dal tipo di crimine commesso, cerca di ridurre l'impatto della criminalità attraverso il trattamento del reo. Vengono perciò utilizzati mezzi differenti a seconda delle necessità che la società ha al fine di proteggersi dai suoi comportamenti, che possono essere preventivi dell'insorgere di atti criminali, ma anche più di tipo terapeutico. Si pensi alle persone socialmente pericolose ma incapaci di intendere e volere che nel nostro ordinamento, sulla base del sistema del doppio binario⁴, hanno visto affiancarsi alle pene il complicato e molto discusso sistema delle misure di sicurezza. Per molti anni, infatti, l'autore di reato affetto da patologia psichiatrica è stato isolato e rinchiuso nelle realtà manicomiali come risposta «al mandato che la società ha consegnato ai governi affinché i malati di mente fossero custoditi in modo tale da non nuocere più» [Allegri 2022, 320]. Gli Ospedali psichiatrici giudiziari (OPG) sono ora superati⁵ dall'articolato sistema delle Residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza (REMS) e delle comunità terapeutiche che vedono

³ Si veda Pratt [2007]; Lacey [2019]. Per la prospettiva italiana cfr. Anastasia, Anselmi e Falcinelli [2020].

⁴ Per una disamina approfondita sul tema della pericolosità sociale e del doppio binario si veda su tutti Pelissero [2008] e il volume di recente pubblicazione di Pelissero, Scomparin e Torrente [2022]. Si rimanda inoltre a Onida [2020, 33 ss.]; Poneti [2021]; Corleone [2018, 130 ss.]; Bevilacqua *et al.* [2021].

⁵ Si rimanda alle Disposizioni urgenti in materia di superamento degli Ospedali psichiatrici giudiziari (OPG) e di istituzione delle Residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza (REMS) di cui alla legge n. 81 del 2014.

nella strutturazione di programmi di cura e controllo la risposta per i soggetti sottoposti a misura di sicurezza di stampo terapeutico.

Per anni l'efficacia della pena detentiva si è misurata sulla capacità di governare la criminalità e sulla gestione dei tassi di recidiva o, per meglio dire, sulla precipua funzione di selezione e incapacitazione di quei soggetti che la società civile non ritiene in grado di includere. Tra le teorie tecnocratiche della pena l'incapacitazione selettiva dei più pericolosi ha agito – e agisce – utilizzando dei modelli di predittività della recidiva proposti dalla criminologia attuariale⁶, i quali hanno visto declinarsi logiche repressive e di neutralizzazione anche attraverso l'utilizzo di pene detentive più severe come il carcere a vita – secondo la metafora sportiva del terzo strike (*three strikes and you're out*)⁷ – che applica l'ergastolo a coloro che sono alla commissione del terzo reato, qualunque sia la natura dello stesso.

L'istituzione penitenziaria, assumendo un ruolo di gestione del fenomeno delinquenziale e accantonando la retorica ideologica della sconfitta del crimine stesso, diventa così un contenitore che ingloba gruppi sociali che si suppongono a elevato rischio criminale eliminandoli dalla società dei liberi. Molte ricerche⁸ hanno però dimostrato che il controllo sociale basato sulla neutralizzazione dei delinquenti ha avuto risultati modesti in termini di riduzione dei tassi di criminalità, decostruendo pertanto queste pratiche efficientiste di neutralizzazione selettiva che tendono ad avere un valore meramente simbolico e non già neanche materiale.

2. Evoluzione e critiche all'ideale rieducativo tra diritto e pratiche

La finalità rieducativa della pena nasce dall'ipotesi secondo cui chi delinque appartiene a una categoria caratterizzata da deficit, siano essi culturali, economici o intellettivi. Questa funzione accompagna la concezione del deviante come di un soggetto che non ha ricevuto una buona socializzazione, un buon grado di educazione o i cui istinti non siano orientati verso la legalità. Secondo questa visione, di stampo positivista, è deviante chi si trova in una situazione deficitaria (colui che ha «meno» rispetto agli altri), la cui diminuzione o eliminazione contribuirà alla riduzione della pericolosità sociale del soggetto.

Il trattamento si tradurrebbe perciò in pratiche che si compiono «in spazi separati o spazi non separati nei confronti di una comunità più o meno coatta, volte a perseguire l'obiettivo di ridurre, contenere e contrastare il deficit sociale, economico, culturale ecc. che ha segnato le esperienze di

⁶ Si vedano i grandi autori della *New Penology* [Feeley e Simon 1992; 1994].

⁷ Cfr. Jones e Newburn [2006]; Grande, Mattei e Sofri [2007]; Della Bella [2007].

⁸ Su tutti si veda Cohen [1978].

vita del deviante al fine di poterlo restituire alla società menomato dei suoi deficit e quindi con una prognosi, una prospettiva di più facile integrazione sociale» [Pavarini 2005, 7].

L'ideologia correzionalista del punire, nell'applicarsi delle politiche penali, «comporta l'imporsi dello scopo special-preventivo della pena: una pena medicinale⁹ che sia in grado di aggredire le cause del male» [Pavarini 2014, 107], che possa intaccare quelle caratteristiche di negatività sociale e colmarle con l'obiettivo ultimo di restituire alla società un individuo socialmente meno svantaggiato e più orientato verso la legalità. Secondo i sostenitori della funzione rieducativa, la messa a disposizione di risorse utili al trattamento e alla rieducazione del condannato e, conseguentemente, la modulazione della pena in risposta al tipo di comportamento tenuto durante la sua esecuzione rappresentano gli strumenti di perequazione di questo disavanzo culturale e sociale.

Ma una rieducazione verso cosa? E, soprattutto, attraverso quali strumenti?

È infatti interrogativo comune quello che cerca di comprendere come sia possibile modificare l'attitudine deviante di una persona – nei confronti di quel sostrato di norme, aspettative o credenze giudicate legittime e comunemente accettate dal gruppo sociale di appartenenza – attraverso l'esperienza di estromissione della stessa dalla società civile [Becker 1963]. La *seclusione*, pur con tutte le mitigazioni di mandato, rappresenta infatti la quintessenza della materia carceraria.

La critica per eccellenza che viene mossa alla detenzione come titolare della funzione rieducativa riguarda proprio l'ambivalenza dell'istituzione carceraria. Come è possibile, infatti, risocializzare utilizzando un'istituzione che di per sé desocializza, allontanando dalla società [Palma 2011]?

A partire dalla seconda metà del XX secolo, infatti, gli Stati democratici occidentali si sono posti la questione della riforma e del superamento della visione ideologica e politica tipiche dello Stato liberale e di quello totalitario. Il nuovo idealtipo riformista emerso assume una visione che considerava

la povertà e la disoccupazione come fenomeni fisiologici dell'industrializzazione e dell'economia di mercato che dovevano essere gestiti dallo Stato. Questi eventi non erano più ricondotti a una responsabilità individuale dovuta a un vizio morale (approccio liberale) o a un inadempimento, a un dovere sociale (approccio stato sociale totalitario), ma erano considerati «rischi» prevedibili e ammortizzabili ricorrendo a un sistema assicurativo e previdenziale pubblico oppure «bisogni» da soddisfare con politiche assistenziali di portata universale [Caputo 2020, 102].

Il carcere viene così trasformato da istituzione punitiva della povertà in una nuova agenzia *welfaristica*: le spinte socio-educative per il reinserimento

⁹ Resta [1992] parla infatti di *pharmakon* nella cultura del welfare.

in società fanno del lavoro forzato uno strumento di correzione dell'individuo il cui lavoro assume un elemento di rieducazione e non già il carattere di adempimento per dovere sociale nei confronti dello Stato. Muovendo dai deficit economici, la cultura del lavoro e del reinserimento occupazionale rappresentano forse le forme principali dell'inclusione sociale. Secondo Pavarini [2014, 9]: «il modello di produzione cosiddetto fordista arricchisce poi ulteriormente il contenuto di questa retorica, persuadendo a “sinistra” della bontà dell'impresa pedagogica. È questa la stagione d'oro – segnata da forte ottimismo – delle politiche di rieducazione attraverso la pedagogia penitenziaria. È la rigogliosa primavera del modello correzionale di giustizia penale, quello che immagina una pena capace di integrare nello status di proletario il non-proletario». Come afferma Caputo [2020, 102] «anche nel caso italiano ha finito per verificarsi un processo per certi versi analogo a quello avvenuto in altri contesti, in cui il *penal welfarism* ha conosciuto un graduale affrancamento teorico dall'approccio clinico al trattamento della devianza in favore di un modello basato sul principio del reinserimento sociale». L'ideologia rieducativa affida così alle tecniche trattamentali (psicoterapeutiche e socio-pedagogiche) e nei programmi relativi a lavoro, istruzione, formazione professionale, attività ricreative, servizi religiosi, la riuscita del progetto riabilitativo. A questa visione faceva poi da complemento l'assunzione di una «corresponsabilità della società» nel comportamento criminoso, con il conseguente impegno dello Stato nella risocializzazione del reo e più in generale nella rimozione di tutti quegli ostacoli economici e sociali all'eguale sviluppo della personalità¹⁰. L'intento risocializzativo però non deve manipolare la personalità del condannato, esso infatti deve sempre avere come presupposto di legittimazione un consenso che si deve formare liberamente.

Secondo alcuni autori, perciò, la funzione rieducativa presuppone il riconoscimento di una sorta di debito che la società ha nei confronti della proposizione di una soluzione del problema.

All'interno delle teorie relative, secondo Eusebi [1994, 96], la rieducazione costituisce forse

l'unico strumento teorico finora elaborato per dare rilievo alla sfera dei diritti di chi subisca una condanna (e, in genere, al suo futuro) [...] L'orientamento alla risocializzazione non esige tanto una pena che (terapeuticamente) risocializzi, quanto che l'intervento punitivo, da un lato, implichi il minor possibile sacrificio dei diritti essenziali all'inserimento sociale di ciascun individuo e, dall'altro, assuma preferibilmente modalità significative sotto il profilo dei valori di solidarietà sociale [...] Non si punisce (tanto, o soltanto) per risocializzare (se si trattasse *solo* di questo, altri, probabilmente, dovrebbero essere gli strumenti), ma se si punisce, si deve punire in modo *risocializzativo*.

¹⁰ Si rinvia per un approfondimento sul tema a Mongillo [2009].

Secondo altri, invece, la funzione rieducativa sarebbe una funzione accessoria della pena, il cui valore assoluto permarrebbe nella retribuzione del danno provocato dall'azione criminale. Le obiezioni mosse nei confronti di codesta funzione possono qui bipartirsi in due filoni: da un lato quelle che criticano il fondamento filosofico-giuridico della rieducazione, dall'altro quelle che invece muovono da un pessimismo empirico basato sui risultati prodotti dalla pena rieducativa.

Le prime obiezioni sono più tipiche di quelle teorie assolute della pena, che vedono nella retribuzione in sé, e indipendentemente dall'utilità sociale della stessa, il fondamento del potere punitivo come espressione del principio di giustizia. Le seconde, invece, vedono la funzione rieducativa sconfessata di fronte alla verifica degli effetti, dei risultati pratici della gestione pragmatica – e non simbolica – della devianza come problema sociale¹¹. I principi di questo paradigma moderno sono stati criticati al grido di *nothing works*¹² dando atto dello scarso rendimento del sistema carcerario in termini di efficacia riabilitativa.

Il riscontro del fallimento del trattamento in carcere nel perseguimento dello scopo correzionale ha suggerito così la sperimentazione di modalità trattamentali esperibili al di fuori del carcere [Padovani 1981]. La pena inframuraria, pur senza perdere la propria pregnanza, lascia spazio alle pene sostitutive e alle misure alternative che, se da un lato segnano la crisi dell'istituzione penitenziaria, dall'altro esaltano la fede correzionalistica della risposta punitiva al crimine. L'avanzare del modello correzionale della giustizia penale rappresenta così l'esito ultimo della ricerca di un fondamento utilitaristico alla pena moderna [Pavarini 1996; Garland 1999].

La ricerca sociologica ha dato atto del fatto che l'istituzione penitenziaria non sia mai riuscita a rispondere ad alcune delle funzioni fin qui illustrate [Mosconi 1994; 2006]. L'importanza attribuita alla funzione rieducativa, e agli aspetti pedagogici e assistenziali a lei correlati, ha infatti spesso coinciso con una sublimazione delle prospettive maggiormente custodiali e incapacitanti del carcere, quasi a rappresentare la prospettiva secondo cui tanto più è messa in crisi la legittimità del potere carcerario, tanto più la sua materialità diventa punitiva. Allo stesso tempo, però, e nonostante i numerosi interventi critici che hanno messo in luce la divergenza fra detenzione e riosocializzazione, alcuni autori come Baratta – anche tra i più critici al ri-

¹¹ Si fa qui riferimento al concetto di *social problem* così come definito da Spector e Kitsuse [2001].

¹² Massima coniata dal sociologo americano Robert Martinson [1974] dopo aver condotto una ricerca sull'efficacia rieducativa e riabilitativa del carcere dalla quale è emerso che gli sforzi tesi alla *rehabilitation* non hanno avuto alcun effetto apprezzabile sui numeri della recidiva. Alla stessa conclusione giungeva analizzando anche i programmi alternativi al mero custodialismo, sintetizzando i risultati della ricerca in un pessimistico *nothing works*, diventato presto il mantra degli oppositori al sistema riabilitativo.

guardo – si sono posti il tema di non dissacrare quanto di buono si possa rinvenire nelle logiche di risocializzazione e a non «fare il vuoto intorno al nucleo umanitario ed emancipatorio che era al centro dell’utopia del reinserimento» [Baratta 1984, 21].

Concordi con questa visione sono le parole di Margara [2000, 410]:

Vogliamo fermare il responsabile al suo delitto, sotterrare i suoi talenti, i nostri talenti, dati a noi per fare rendere ancora i suoi? Possiamo farlo, possiamo optare per una società punitiva, che assomiglia al padrone che il servo si immagina, che vuole mietere dove non semina, che vuole un risultato senza dare nulla di sé. Ma la società a cui pensiamo, che noi vorremmo per noi e a cui Mario Gozzini¹³ ha pensato, non dovrebbe essere una società educativa, che spende i propri talenti e li spende anche per fare fruttare quelli di tutti? Questa società partecipa al dolore delle vittime, si fa carico di esse, ma sa che non può ignorare e dimenticare i colpevoli; sa, in particolare, che farsi carico delle vittime è qualcosa di più e di diverso e di più responsabile che punire più duramente e ciecamente i colpevoli.

Un richiamo, questo di Margara, che opera su due fronti: da un lato, l’impresa di coinvolgere la società nell’opera di inclusione sociale, facendo anche un esame del sistema valoriale e dei modelli di comportamento presenti nella società libera in cui si vuole reinserire il soggetto criminale. La vera rieducazione, anche secondo Baratta [2019, 256],

dovrebbe cominciare dalla società prima che dal condannato: prima di voler modificare gli esclusi occorre modificare la società escludente, giungendo così alla radice del meccanismo di esclusione. Altrimenti resterà, in chi voglia giudicare realisticamente, il sospetto che la vera funzione di questa modificazione degli esclusi, sia quella di perfezionare e di rendere pacifica l’esclusione, integrando più che gli esclusi nella società, il rapporto stesso di esclusione nell’ideologia legittimante dello stato sociale.

Dall’altro, un’attenzione alla persona, di accettazione della retorica rieducativa nel convincimento ultimo che rappresenti, per la sua declinazione verso l’umanizzazione, quanto meno un limite alla violenza punitiva che Margara [2004b, 281] sostiene con forza:

Anche se il nostro, come gli altri sistemi europei, oscilla verso la *via brevis* americana (per entrare, non certo per uscire dal carcere), direi che la nostra politica penale deve ostinatamente difendere la risposta che dà la legge, quella costituzionale e quella ordinaria. E il richiamo deve essere tanto più netto quanto più si fanno forti i venti securitari [...] Restiamo alla nostra Costituzione, a una pena che deve tendere e può tendere, anche attraverso le misure alternative, al recupero delle per-

¹³ La legge n. 633 del 1986, denominata Legge Gozzini dal nome del suo promotore, ha introdotto grandi modifiche e integrazioni dell’Ordinamento penitenziario di fatto investendo su attività che potessero dar luogo a una maggior socializzazione della persona condannata e prevedendo l’applicazione di misure alternative alla detenzione.

sone, a una pena che deve essere flessibile nella gestione, come ripetutamente detto dalla Corte costituzionale; la quale ha sempre insistito sull'esigenza di un sistema efficiente di controllo-sostegno su tutto questo e di ambienti sociali che operino per l'inclusione e non per l'esclusione delle persone. La nostra legge è questa: sembra scritta per stare il più alla larga possibile da politiche penali come quelle che si sono descritte.

Il paradigma rieducativo, e forse più ancora le alternative alla detenzione, viene così declassato da ideale a frontiera, da mito a salvagente culturale del rispetto della persona di fronte alle politiche penali di tolleranza zero.

3. *L'art. 27, comma 3, della Costituzione: la rieducazione voluta dalla legge*

L'approvazione della nostra Carta costituzionale, dopo oltre un ventennio di dittatura che aveva fatto emergere tutta la gracilità dell'impianto di garanzia della libertà personale, ha sancito in tema di privazione della stessa alcuni principi di fondamentale importanza. Da un lato, all'art. 13, ha statuito l'invulnerabilità della libertà personale proteggendo l'individuo da eventuali abusi del potere coercitivo dello Stato, sancendo la libertà di non essere sottoposti ad alcuna coercizione fisica, vietando qualsiasi forma di detenzione, ispezione o perquisizione personale se non per atto motivato dall'autorità giudiziaria (e nei soli casi e modi previsti dalla legge) e punendo ogni violenza fisica o morale sulle persone comunque sottoposte a restrizioni di libertà, a presidio degli eventuali abusi sulla dignità personale. Accanto a questo, i lavori dell'Assemblea costituente hanno sancito il principio della personalità e della responsabilità penale (art. 27, comma 1) e il principio della presunzione di non colpevolezza dell'imputato fino al momento della condanna definitiva passata in giudicato (art. 27, comma 2).

Di più difficile redazione è stata invece l'introduzione del terzo comma del medesimo articolo che, sancendo che le pene non devono essere contrarie al senso di umanità e che devono tendere alla rieducazione, ha prodotto un ampio dibattito tra le diverse forze politiche, mostrando tutta l'ambivalenza dell'uso del carcere e le propensioni orientate, da un lato, verso l'approccio rieducativo, dall'altro verso quello retributivo, che alla pena inframuraria attribuisce un valore custodialistico e afflittivo.

Se sull'umanizzazione della pena i padri costituzionali trovarono accordo, lo stesso non può dirsi sul concetto di rieducazione, che di fatto bipartì l'Assemblea tra riformatori e conservatori. Importanti giuristi¹⁴ si op-

¹⁴ Secondo De Vito [2009, 21] «quanti si opposero alla menzione nel testo della funzione rieducativa della pena furono guidati da insigni giuristi come Giovanni Leone, Giuseppe Bettiol e dal giovane Aldo Moro. I primi due, in particolare, erano illustri rappresentanti di quella tradizione penalistica italiana che in molti scritti vantavano di aver difeso durante

posero infatti alla menzione della rieducazione nel testo di legge aspirando alla conservazione dei *principia iuris* della scuola classica del diritto penale, che vedeva nella retribuzione il fine ultimo della sanzione, pur temperata da un processo di umanizzazione e *dignificazione* della pena detentiva. L'altro fronte si componeva invece dei politici e giuristi social-comunisti la cui sensibilità – in seguito alla detenzione nelle patrie galere per la loro resistenza antifascista – rappresentava la spinta verso l'umanizzazione della pena, la direzione ideologica verso cui dirigere il dettato normativo, anche attraverso l'affermazione di proposte d'avanguardia di trattamento dei detenuti mutate da altri contesti geografici più progressisti.

Il dibattito sull'art. 27, comma 3, della Costituzione rimase però ancorato al Regolamento penitenziario del 1931 che continuò a disciplinare la concreta esecuzione delle pene e delle misure di sicurezza detentive sino all'approvazione dell'Ordinamento penitenziario nel 1975. Fino ad allora, infatti, il testo costituzionale rimase legato più a «principi astratti in tema di finalità e funzioni della pena che sulle sue concrete modalità di esecuzione in carcere e fu caratterizzato soprattutto dal timore che il richiamo alla finalità rieducativa potesse essere interpretato come un'adesione ai postulati della scuola positiva del diritto penale» [Neppi Modona 2014, 13].

Per dare corso al principio rieducativo si è dovuto attendere trent'anni. Il dibattito politico, giuridico e sociologico si è infatti molto interrogato sul contenuto da dare all'esecuzione per evitare che essa rimanga solo un'etichetta declamatoria di un principio a cui non viene dato seguito nella pratica.

I lavori che hanno portato all'approvazione della legge 26 luglio 1975, n. 354, recante le norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure preventive e privative della libertà, sono stati anch'essi frutto di un compromesso tra i partiti progressisti di minoranza, che individuavano le finalità della pena nella funzione risocializzativa e nell'umanizzazione della sua esecuzione, e i partiti moderati di maggioranza che invece sottolineavano gli aspetti maggiormente retributivi e di neutralizzazione della pena. Sarzotti [2010, 209], riprendendo un'importante ricerca di Vilhelm Aubert [1965], riconosce alla riforma del 1975 una funzione latente e una funzione manifesta:

La prima, che si colloca su di un piano principalmente simbolico, consiste nella possibilità per le forze politiche di poter affermare di aver adeguato l'ordinamento penitenziario ai principi della Costituzione e agli scopi che uno Stato democratico di diritto dovrebbe assegnare alla sanzione penale. La seconda, che si situa invece

l'epoca fascista dalla minaccia portata al principio di legalità dagli influssi del diritto penale nazista. Quei politici-giuristi miravano alla conservazione dei principi tradizionali del diritto penale e valutavano negativamente qualsiasi modifica che intaccasse l'impianto e il significato di fondo del Codice penale del 1930, ritenuto un'abile mediazione tra la scuola positiva e la scuola classica del diritto penale».

nella dimensione delle pratiche implementative della legge, è rappresentata dal sostanziale mantenimento della funzione securitaria del carcere e degli interessi dei gruppi professionali che intorno all'istituzione totale sono andati a consolidarsi.

L'art. 1 dell'Ordinamento penitenziario finisce per dichiarare il contenuto etimologico della rieducazione precisando che per trattamento rieducativo si fa riferimento a un'azione che tende «anche attraverso i contatti con l'ambiente esterno, al reinserimento sociale» dei condannati. Questa definizione, di fatto, statuisce due principi: primariamente che il carcere disunito dalla società libera può assolvere alla funzione rieducativa unicamente se pone le basi per il processo di reinserimento del condannato; secondariamente, intende superare «l'atteggiamento paternalistico insito nel concetto tradizionale di rieducazione, prefigurando quella nozione di trattamento sviluppatasi più recentemente che lo concepisce come offerta di servizi di reinserimento liberamente accettata da parte del recluso» [Sarzotti 2015, 27]. L'ideale rieducativo sembra dunque comportare un obbligo di tipo positivo nei confronti del legislatore:

rappresenta, in sostanza, un peculiare aspetto del trattamento penale e il suo ambito di applicazione presuppone un obbligo tassativo per il legislatore di tenere non solo presenti le finalità rieducative della pena, ma anche di predisporre tutti i mezzi idonei a realizzarle e le forme atte a garantirle. Sulla base del precetto costituzionale sorge, di conseguenza, il diritto del condannato a che, verificandosi le condizioni poste dalla norma di diritto sostanziale, il protrarsi della realizzazione della pretesa punitiva venga riesaminato al fine di accertare se in effetti la quantità di pena espiata abbia o meno assolto positivamente al suo fine rieducativo e tale diritto deve trovare nella legge una valida e ragionevole garanzia giurisdizionale¹⁵.

Nasce così, in capo alla persona condannata, un diritto soggettivo a che il trattamento penitenziario sia valutato in modo tale da essere finalizzato a dare spazio a una fase di esecuzione della pena al di fuori delle mura detentive, in un riesame della pena già espiata per comprendere se essa abbia già assolto positivamente o meno il suo fine rieducativo. Il riconoscimento di tale diritto è essenziale perché è dal riconoscimento di questa posizione giuridica del soggetto che deriva l'affermazione della competenza a decidere del giudice in materia di liberazione condizionale [Margara 2015].

La Corte costituzionale rileva così negli anni la crisi e l'inadeguatezza della pena e delle misure di clemenza, «la prima, a svolgere il ruolo di unico e rigido strumento di prevenzione generale e speciale, le seconde, a promuovere reali manifestazioni di emenda»¹⁶, costituzionalizzando le misure alternative al carcere e disegnando un sistema complessivo nel quale l'istituzione penitenziaria costituisce uno dei tasselli – quello dell'esecuzione interna che,

¹⁵ Corte cost., sentenza n. 204 del 4 luglio 1974.

¹⁶ *Ibidem*.

insieme all'area penitenziaria esterna – si devono occupare dell'ideologia rieducativa sancita nel dettato costituzionale. Una flessibilità dunque della pena che vede nella costituzionalizzazione delle alternative al carcere un sistema organizzativo indispensabile al funzionamento delle stesse. Tra gli obiettivi prioritari della riforma vi era infatti indubbiamente quello del ricorso alla misura detentiva del carcere come *extrema ratio*, come ultima misura, per i crimini più gravi rispetto ad altre modalità esecutive meno afflittive e maggiormente risocializzative, attraverso l'utilizzo delle misure alternative le quali «non solo si propongono di sottrarre al carcere una gran parte dei "marginali", ma anche di ricavare dall'esperienza penale [...] un risarcimento in termini di assistenza e servizi sociali, che [...] compete (al condannato) proprio in forza della precedente mancanza di fruizione» [Fassone 1980, 231].

Accanto a questo principio, la riforma del 1975 poi mirava all'abbattimento di quelle barriere istituzionali che dividono il carcere dalla società libera, prevedendo la collaborazione degli enti locali e delle associazioni di volontariato alle attività di trattamento per attuire, attraverso il contatto con la famiglia e la comunità esterna, gli effetti della prigionizzazione¹⁷ [Clemmer 1940] che affliggono coloro che scontano lunghe detenzioni. Ma nell'evolversi dell'istituzione penitenziaria non solo non vi è stato questo ricorso alle alternative e questa apertura verso l'esterno ma, anzi, essa è sempre stata caratterizzata da una dinamica di ambivalenza fatta di un succedersi di misure di riforma «ispirate a criteri di apertura culturale, di attenuazione dell'impatto afflittivo della pena e, d'altra parte, di interventi restrittivi, orientati in senso contrario a un indurimento di questi stessi aspetti» [Mosconi 2006, 97].

L'esperienza della pratica carceraria italiana sembra aver svuotato di contenuto l'art. 27 della Costituzione. La mancata apertura verso la società libera, i numerosi episodi di violenza¹⁸, insieme al sovraffollamento¹⁹ degli isti-

¹⁷ Il processo di prigionizzazione (*prisonization*, come definito da Donald Clemmer) indica l'interiorizzazione, in maggiore o minor grado, delle norme, dei valori e, più diffusamente, della cultura generale del carcere da parte della persona detenuta. L'introduzione dei valori che governano ogni aspetto della vita dell'istituzione incide infatti sul processo di spersonalizzazione e rinforza sia la tendenza a delinquere della persona reclusa che la sua attitudine antisociale, rafforzando quei fattori universali – tra cui l'accettazione di un ruolo sociale inferiore – che finiscono per fare presa sulla personalità del soggetto rendendolo un perfetto esponente della comunità penale (e penitenziaria) e contribuendo a rendere più difficoltoso il suo adattamento a comunità diverse da quella carceraria.

¹⁸ Per un approfondimento sugli episodi di violenza occorsi nel campo italiano del penitenziario nel corso degli ultimi anni si rimanda al prezioso numero monografico dal titolo *La violenza penale: conflitti, abusi e resistenze nello spazio penitenziario*, della rivista «Antigone. Semestrale di critica del sistema penale e penitenziario», n. 2/2020, curato da D. Ronco, A. Sbraccia e V. Verdolini. Per un approfondimento sulle violenze di cui è stato protagonista il carcere di Santa Maria Capua Vetere si rimanda a Romano [2021].

¹⁹ Il problema del sovraffollamento delle carceri italiane è questione nota e, purtroppo,

tuti penitenziari hanno reso utopistico il processo di risocializzazione – ma anche di umanizzazione – che la Costituzione aveva posto come fini essenziali: l'effettività della pena rieducativa e risocializzante permane invero molto discussa [Anastasia 2012; Manconi e Torrente 2015; Mosconi 2004; 2006; Vianello 2019; Verdolini 2022]. Incidendo fortemente sui diritti di coloro che si trovano in esecuzione della stessa, la pena di fatto continua a rappresentare una misura particolarmente afflittiva. La Corte costituzionale su queste caratteristiche usava infatti riconoscere alla rieducazione il carattere di ancilla rispetto al «trattamento penale vero e proprio»²⁰. È solo con un'importante sentenza della Corte costituzionale (n. 313 del 1990) che si afferma definitivamente come «in uno Stato evoluto, la finalità rieducativa non può essere ritenuta estranea alla legittimazione e alla funzione stesse della pena». Alla pena ineriscono caratteri di difesa sociale e prevenzione generale, così come altri valori di intimidazione e difesa sociale che hanno sì un fondamento costituzionale, ma non tale

da autorizzare il pregiudizio della finalità rieducativa espressamente consacrata dalla Costituzione nel contesto dell'istituto della pena. Se la finalizzazione venisse orientata verso quei diversi caratteri, anziché al principio rieducativo, si correrebbe il rischio di strumentalizzare l'individuo²¹ per fini generali di politica criminale (prevenzione generale) o di privilegiare la soddisfazione di bisogni collettivi di stabilità e sicurezza (difesa sociale), sacrificando il singolo attraverso l'esemplarità della sanzione²².

dotata di una certa storicità. Fin dai primi anni Novanta infatti il numero delle persone ristrette, a fronte di una capienza regolamentare di 45.000 posti letto (poi incrementata fino a 51.000), è andato aumentando in maniera esponenziale, salvo abbassarsi in prossimità di alcuni provvedimenti clemenziali. Nel triennio 2009-2013 si sono toccate le 70.000 unità, fenomeno che ha portato l'Italia a subire una condanna in sede comunitaria. La famosa sentenza pilota *Torreggiani c. Italia* del 2013 ha infatti concesso un termine al Governo per adottare misure deflative atte a risolvere il problema strutturale del sovraffollamento e migliorare le condizioni di detenzione in cui versavano gli istituti penitenziari italiani. Nonostante le differenti normative svuota-carceri i numeri sono andati risalendo già a partire dall'anno 2016, superando nuovamente il tetto dei 60.000 (erano infatti 61.230 le presenze al febbraio 2020, prima dell'avvento dell'emergenza sanitaria). I numeri oggi si attestano nuovamente intorno alle 56.000 presenze, figli di una facile tendenza all'incarcerazione e all'inflazione di pene più lunghe.

²⁰ Si rimanda qui alla sentenza della Corte costituzionale n. 12 del 12 febbraio 1966, la quale ha affermato come l'elevazione a precetto costituzionale del principio rieducativo non avesse tuttavia negato l'esistenza e la legittimità della pena là dove essa non contenga, o contenga minimamente, le condizioni idonee a realizzare tale finalità, proprio in considerazione delle altre funzioni della pena a tutela dei consociati e dell'ordine giuridico contro la criminalità, anche al di là delle prospettive di miglioramento del reo.

²¹ Per un approfondimento sulle implicazioni della finalità rieducativa affinché la privazione della libertà non sia più strumento o mezzo di politica penale di intimidazione rivolta ai terzi e sugli orientamenti della Corte europea dei diritti umani sui diritti dei detenuti si rimanda a Zagrebelsky [2022].

²² Corte cost., sentenza n. 313 del 2 luglio 1990.

Un'affermazione di grande importanza che dovrebbe creare un onere nei confronti del legislatore «di valutare *ex ante*, nel contesto dell'ormai radicata analisi di impatto della legislazione, le conseguenze "carcerogene" derivanti dall'introduzione di nuove fattispecie incriminatrici, proprio considerando che l'aumento della "carcerizzazione" porta con sé il rischio del sovraffollamento, fenomeno che come è noto osta all'individualizzazione del trattamento»²³.

Le parole della Corte appaiono in linea con quelle delineate, in chiave critica, da Combessie [2018] quando afferma che l'istituzione penitenziaria è ineliminabile e la rieducazione costituisce la legittimazione per il mantenimento della struttura, come a ribadire che la rieducazione da *fine* si trasforma in *mezzo* per raggiungere obiettivi diversi. Come afferma Verdolini [2022, 140] «questa prospettiva critica priva la rieducazione del suo valore fortemente idealistico: rieducare diventa semplicemente lo strumento per legittimare la privazione della libertà».

Il rapporto tra istanze custodialistiche e aspirazioni rieducative evidenzia così il paradosso del trattamento risocializzante in un ambiente coercitivo che Sbraccia finisce col definire un «*trattamento in astratto*, nel tentativo di distinguerlo dal complesso di pratiche assistenziali che possono animare il settore della detenzione (minorile) configurandosi piuttosto come insieme di meccanismi erogativi tesi alla riduzione dei danni riconducibili alle dinamiche di prigionizzazione [Clemmer 1940] e alle esperienze di marginalizzazione già esperite dagli utenti in stato di libertà» [Sbraccia 2009, 143].

Un'altra ambiguità che rileva in questa sede riguarda la relazione tra il carcere come strumento di rieducazione e l'importanza della realtà esterna ai fini risocializzativi. Come si evince dalle sentenze applicative delle alternative al carcere è spesso evidente la tendenza a considerare maggiormente gli aspetti che riguardano il reinserimento esterno, quindi gli elementi oggettivi di reinscrivibilità sociale, di affidabilità ai servizi esterni, anziché gli elementi (ri)educativi maturati all'interno. Emerge così, secondo Mosconi [1998, 200], una sorta «di sfiducia implicita nelle capacità rieducative dell'istituzione e una tendenza alla valorizzazione, in particolare, degli elementi di rassicurazione, di prevedibilità della condotta, che sono maggiormente riferibili a situazioni di reinserimento esterno». La stessa Corte costituzionale²⁴ segue questo orientamento, senza lasciarsi affascinare dall'ideologia rieducativa e, anzi, richiamando la necessità della creazione di un sistema organizzativo che possa seguire la tendenza a creare misure limitative e non già privative della libertà, e l'apprestamento di forme di assistenza che fungano da strumenti di controllo sociale e di promozione della risocializzazione.

²³ Sul punto si rimanda alla preziosa analisi di Ruotolo [2016, 9].

²⁴ Si rimanda qui alla sentenza della Corte costituzionale n. 343 del 1987.

4. *Trattamento penitenziario e trattamento rieducativo*

Quando si parla di trattamento si tende molto spesso a confondere i concetti di trattamento penitenziario e trattamento rieducativo, termini frequentemente utilizzati come sinonimi. Margara [2004a] li declina in un «trattamento generale» dovuto a tutti e un «trattamento specifico» riservato a coloro che sono condannati e che sono in esecuzione di pena o di una misura di sicurezza. Il primo coincide di fatto con una generica condizione di vivibilità nei limiti della detenzione, che consiste «nell'assicurare un regime di vita che, pur all'interno di una struttura chiusa, consenta lo svolgersi di una vita attiva e non immersa nell'inerzia della mera detenzione: una vita articolata fra locale di pernottamento e locali comuni, che assicuri normali relazioni personali, che garantisca vitto, igiene, assistenza sanitaria adeguati» [*ibidem*, 9].

Il dettato normativo li distingue invece tra trattamento penitenziario e trattamento rieducativo. Con il primo si qualifica genericamente la «condizione generale dei soggetti inseriti negli istituti di prevenzione e di pena ovvero privati della libertà personale in esecuzione di pena o di misura di sicurezza» [Canepa e Merlo 2004, 106-107], riguardante l'applicazione delle regole sulla sicurezza penitenziaria; il secondo, quello rieducativo, è invece più specificamente orientato a realizzare la funzione rieducativa nei confronti dei soggetti condannati – attraverso l'osservazione e il trattamento – così come disciplinato dalla Costituzione. Occorre segnalare, infatti, che coloro i quali non siano tuttora stati condannati in via definitiva non sono, secondo il principio di non colpevolezza, ancora destinatari del trattamento né sottoposti ad alcuna attività di osservazione, ma possono in ogni caso chiedere di prendere parte a talune iniziative educative, formative o lavorative. Il principio di fondo su cui si basa il trattamento riguarda l'individualizzazione dello stesso²⁵, tale da rispondere ai particolari – e personalissimi – bisogni della personalità di ciascun soggetto²⁶ e che fa perciò riferimento a un adattamento specifico delle metodologie di trattamento alle condizioni personali dei ristretti, pensato al fine di affrontare quelle particolari carenze che hanno portato o possono portare ognuno di essi in una situazione di insofferenza verso le regole basilari della convivenza. Questa individualizzazione viene attuata attraverso due strumenti: l'osservazione della personalità e il programma di trattamento.

²⁵ Il secondo comma dell'art. 1 dell'Ordinamento penitenziario sottolinea come il trattamento tenda, anche attraverso i contatti con l'ambiente esterno, al reinserimento sociale ed è attuato secondo un criterio di individualizzazione in rapporto alle specifiche condizioni degli interessati.

²⁶ Si rimanda all'art. 13 dell'Ordinamento penitenziario, così come modificato dal d.lgs. 2 ottobre 2018, n. 123.

L'osservazione della personalità costituisce premessa al trattamento, è detta «scientifica» e si estrinseca nell'analisi personologica del soggetto condannato con l'obiettivo di comprendere le carenze fisiopsichiche e le altre cause del disadattamento sociale del reo.

Come immaginabile, diverse sono state le critiche mosse nei confronti di questo enunciato: Padovani [2014, 262] afferma come sia riduttivo ricondurre il trattamento allo «stereotipo del detenuto clinico, incapace di instaurare una normale vita di relazione», poiché non tutto l'agire criminale trova invero origine da una condizione di marginalità. Nel solco di queste critiche la Corte costituzionale tuttavia non ha accantonato la categoria del disadattamento sociale e ha enunciato che «ogni reato, in quanto violazione della legge penale, dimostra un'insofferenza del colpevole alle regole poste dallo Stato a tutela dell'ordinata e civile convivenza e quindi l'esistenza di un "disadattamento sociale" del suo autore»²⁷. La riforma dell'Ordinamento penitenziario del 2018 ha poi risolto la questione inserendo una visione multifattoriale che alle carenze psicofisiche affianca la locuzione «altre cause che hanno condotto al reato», aprendo il concetto a una visione non fondata esclusivamente sui deficit. L'osservazione ha così lo scopo di fornire un quadro d'insieme delle caratteristiche individuali e di tutti quegli elementi che siano in grado di descrivere il vissuto del soggetto e la sua attuale disponibilità a prendere in considerazione il trattamento. Una volta acquisiti, perciò, i dati personali (clinici, psicologici e sociali) e quelli legati al passato giudiziario e penitenziario del ristretto, viene espletata una riflessione sulle «condotte anti-giuridiche poste in essere, sulle motivazioni e sulle conseguenze negative delle stesse per l'interessato medesimo e sulle possibili azioni di riparazione delle conseguenze del reato, incluso il risarcimento dovuto alla persona offesa»²⁸.

Nella prima fase l'osservazione ha l'obiettivo di desumere gli elementi per la formulazione del programma di trattamento, ma essa prosegue poi, nel corso della detenzione, per accertare se siano intervenute modificazioni del comportamento che richiedano la modifica del trattamento. Bezzi e Oggioni [2021] distinguono questo *unicum* osservativo in osservazione *formale* (legata principalmente alla lettura dei dati processuali contenuti nel fascicolo del detenuto), osservazione *dialogica* (effettuata tramite i colloqui che intervengono con la persona detenuta) e osservazione *partecipante diretta* (legata all'osservazione dei comportamenti e delle relazioni sociali che la persona condannata conduce all'interno del contesto penitenziario).

Venendo ora al secondo strumento, e cioè al programma di trattamento, possiamo qui affermare che esso contiene le indicazioni specifiche del tratta-

²⁷ Si richiama la sentenza della Cassazione penale, sez. I, 9 dicembre 1997, n. 6910.

²⁸ Così l'art. 27 del d.p.r. n. 230 del 2000, *Regolamento recante norme sull'ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà*.

mento rieducativo. Lo stesso può essere modificato o integrato durante l'esecuzione della pena secondo le diverse esigenze che si ravvisano in capo al soggetto ristretto. Questo trattamento si caratterizza come un'offerta di interventi diretti a sostenere gli interessi umani, culturali e professionali delle persone detenute. Lo statuire il concetto di offerta sancisce però, secondo Migliori [2007, 66], «da un lato, l'onere per l'Amministrazione penitenziaria di predisporre le attività trattamentali e, dall'altro, la possibilità di scegliere per l'imputato se partecipare o meno alle diverse iniziative su base volontaria». Se da un lato viene così di fatto stabilito un diritto per gli imputati, i condannati e gli internati a partecipare – su base volontaria – all'offerta trattamentale, dall'altro il suo correlativo è costituito dall'obbligo nei confronti dell'Amministrazione penitenziaria di predisporre codeste attività trattamentali.

Gli interventi di trattamento sono svolti avvalendosi principalmente «dell'istruzione, della formazione professionale, del lavoro, della partecipazione a progetti di pubblica utilità, della religione, delle attività culturali, ricreative e sportive e agevolando opportuni contatti con il mondo esterno e i rapporti con la famiglia»²⁹, una serie questa di strumenti la cui funzione è quella di aiutare nella risocializzazione del processo rieducativo.

Tra tutti gli elementi emerge chiara la valenza emancipativa dei percorsi di studio, di formazione professionale e lavorativi che più di tutti gli altri elementi trattamentali sono occasione di promozione della persona, cionondimeno queste sono tutte attività che – come si vedrà nei prossimi capitoli – molto spesso finiscono per avere ricadute meramente interne all'istituzione penitenziaria.

I contatti con la famiglia e con l'esterno rappresentano invece la misura di contrasto all'isolamento e alla spersonalizzazione che la condizione detentiva crea. L'offerta trattamentale, sulla carta, appare ampia e variegata, ma per tradursi in pratica occorre che venga applicata dagli operatori penitenziari in una visione lontana dall'assistenzialismo e dall'infantilizzazione che sono soliti caratterizzare il carcere [Buffa 2015]. Il detenuto è perciò soggetto del diritto di partecipare al trattamento e non oggetto dello stesso; è infatti l'adesione volontaria della persona all'offerta trattamentale a sancire l'efficacia del momento rieducativo, nel pieno riconoscimento del ruolo di adulto responsabile e non già un trattamento coercitivo, di addomesticamento al «bravo detenuto». All'interno di questo paradigma, il detenuto viene sollecitato nella cosiddetta «revisione critica delle condotte antigiuridiche», che consta dell'analisi, da parte della persona reclusa, delle motivazioni del reato e delle conseguenze che lo stesso ha prodotto. Secondo il Regolamento penitenziario, tale revisione si configura come strumento pe-

²⁹ L'elenco degli elementi trattamentali è definito all'art. 15 dell'Ordinamento penitenziario.

dagogico e trattamentale utile nella prospettiva di un reinserimento sociale compiuto e duraturo (art. 118, comma 8, lett. *d*, d.p.r. 230/2000). Cionondimeno, spesso accade che la revisione critica si presenti in realtà come

parte essenziale delle decisioni giudiziali della sorveglianza non tanto come esito di una valutazione in progress importata dai documenti di sintesi degli operatori [...] né come un'evoluzione da perseguire nell'accompagnamento verso e durante l'esecuzione penale esterna, come sarebbe previsto dalla normativa, quanto come un requisito che il detenuto deve dare prova di avere già raggiunto [...] per poter sperare di accedere all'esecuzione penale esterna [Vianello e Grezzani 2021, 30].

Essendo il trattamento «di fatto impraticabile, la valutazione si sposta [...] su considerazioni del tutto indipendenti dal percorso intramurario» [*ibidem*, 31] e che dipendono invece da variabili socio-economiche pregresse allo stato detentivo, dal tipo di reato o da un certo grado di disadattamento sociale. Queste variabili finiscono per essere considerate gli elementi di giustificazione che spiegano i motivi per cui per alcuni soggetti come «migranti, tossicodipendenti, marginali economici e culturali “non ha senso” avviare il processo di revisione critica. Avrebbe di certo “senso” avviare altro al suo posto. Ma questo “altro” non c'è. Tali soggetti, già marginali in quanto non all'altezza dell'investimento richiesto in un contesto di risorse scarse, si ritrovano così ulteriormente marginalizzati dalla totale assenza di risorse loro dedicate» [*ibidem*, 21].

Come riporta Bezzi [Bezzi e Oggioni 2021, 41] «solo recuperando un pensiero educativo che riconosca al detenuto la sua adultità, è possibile lavorare sul piano della responsabilità e del danno, al fine di rendere la detenzione il più possibile efficace in termini di recidiva, sapendo che è impossibile liberare l'altro utilizzando metodi che lo addomesticano – senza una sua riflessione – portandolo, in una prospettiva di educazione depositaria, alla condizione di oggetto».

L'autodeterminazione del singolo deve essere libertà positiva e auto-responsabilizzazione, l'esecuzione della pena deve offrire delle possibilità che, come per la persona libera, spetta al singolo individuo saper cogliere. Riprendendo l'art. 4 della Costituzione – che chiama ciascuno a svolgere un'attività o una funzione per il progresso materiale e spirituale della società, secondo le proprie possibilità e la propria scelta – Ruotolo [2018, 2] sottolinea come sia «un discorso, quello sui doveri inderogabili, che può assumere un'importanza strategica nel processo di reinserimento sociale. Specie se si riesce a far maturare la consapevolezza che quell'adempimento non è risposta a imposizioni arbitrarie del potere, ma contributo richiesto da esigenze di solidarietà e di convivenza civile che gravano su ciascuno di noi».

Ma la partecipazione del detenuto all'opera rieducativa non sempre è frutto di scelte libere: l'Ordinamento penitenziario subordina infatti la concessione di una vasta serie di benefici che possono ridurre l'entità e l'in-

tensità della pena alla «partecipazione del detenuto all'opera rieducativa». Come afferma Gonnella [2015, 88] pertanto «partecipare o non partecipare non sarà quindi indifferente per un detenuto. Dalla partecipazione all'opera rieducativa dipenderà il suo futuro, addirittura il suo essere libero o prigioniero. Tutto questo introduce elementi di interesse nella relazione asimmetrica tra custode e custodito. I destini individuali sono affidati a un gioco sinallagmatico che poco attiene alla sfera del diritto».

Nel corso dei prossimi capitoli verranno presi in considerazione due degli elementi del trattamento: l'istruzione e la formazione professionale, valutandone il loro livello di applicazione all'interno dell'ordinamento italiano, e le loro ricadute sull'esperienza detentiva e post-detentiva.

Copyright © 2023 by Società editrice il Mulino

Capitolo secondo

La formazione professionale degli adulti nel contesto penitenziario

1. *Accesso all'istruzione e alla formazione professionale nei principi sovranazionali: analisi del quadro normativo internazionale*

Prima di addentrarci nell'analisi normativa del quadro internazionale sull'istruzione e la formazione professionale nel contesto penitenziario occorre partire dalla precisazione secondo cui le persone che si trovano in stato di detenzione, e quindi in una posizione di restrizione della libertà personale, continuano a godere di tutti i diritti e le libertà fondamentali garantiti dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo, ad eccezione del diritto alla libertà. Godono pertanto anche del diritto all'istruzione, garantito dall'art. 2 del Protocollo n. 1 alla Convenzione che vieta esclusioni dalla fruizione del diritto stesso [Zagrebelsky, Chenal e Tomasi 2022]. In quest'ottica anche la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, all'art. 14, riconosce il diritto all'istruzione e all'accesso alla formazione professionale e continua, espandendo di fatto il concetto di istruzione anche a quelle attività formative volte all'accesso al mercato del lavoro. In questa concezione ampia del diritto di formazione sono poi state diverse le Raccomandazioni¹ del Consiglio dell'Unione europea sui percorsi di miglioramento del livello di competenze per gli adulti al fine di migliorare i programmi di potenziamento delle capacità professionali dei soggetti vulnerabili, come i lavoratori anziani, le persone economicamente inattive e le persone detenute, per facilitarne l'inserimento o il reinserimento nel mercato lavorativo. Nello speci-

¹ Nello specifico rilevano in questa sede la Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2008 sulla costituzione del Quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente; la Raccomandazione 2008/86/CE della Commissione del 3 ottobre 2008 relativa all'inclusione attiva delle persone escluse dal mercato del lavoro; la Raccomandazione del Consiglio del 20 dicembre 2012 sulla convalida dell'apprendimento formale e informale; la Raccomandazione del Consiglio del 22 aprile 2013 sull'istituzione di una garanzia per i giovani infra 25enni per ricevere un'offerta qualitativamente valida di lavoro; la Raccomandazione del Consiglio del 15 febbraio 2016 sull'inserimento dei disoccupati di lungo periodo nel mercato del lavoro.

fico, la Raccomandazione 2016/C 484/01 del 19 dicembre 2016 raccomanda agli Stati membri di fornire una formazione di base e altresì, muovendo dalle risorse nazionali disponibili, di individuare i gruppi prioritari destinatari per l'erogazione dei percorsi di miglioramento delle competenze, impegnandosi a somministrare un'offerta formativa orientata sulle caratteristiche e le esperienze pregresse della persona tenendo conto, per quanto possibile, delle esigenze del mercato del lavoro locale, regionale e nazionale. La Raccomandazione opera anche in senso comunitario, invitando gli Stati membri a facilitare l'apprendimento reciproco e a rendere disponibili le risorse e lo scambio di informazioni tramite l'utilizzo della piattaforma elettronica per l'apprendimento degli adulti in Europa, la cosiddetta EPAL². L'istruzione, la formazione professionale e l'accrescimento delle competenze professionali dei soggetti detenuti – in base alle proprie inclinazioni e capacità personali – rientrano infatti tra gli ambiti tematici e gli obiettivi principali delle Regole penitenziarie europee (*European Prison Rules*, EPR) adottate dal Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa³ nel lontano 1973, riadattate nel 1987 e aggiornate prima nel 2006, poi nel 2020, con l'auspicio che i paesi facenti parte del Consiglio d'Europa potessero armonizzare le politiche penitenziarie alla luce di alcuni principi fondamentali. Tra i più rilevanti emerge quello di normalizzazione, che mira a organizzare la vita in carcere in maniera da renderla più simile possibile a quella condotta nella società esterna, e il principio di responsabilizzazione, strettamente interconnesso con il primo, che vede nell'assunzione di responsabilità personali nella vita inframuraria un'opportunità per lo sviluppo dell'autonomia personale.

I principi contenuti nella Raccomandazione, che adotta le Regole penitenziarie europee, si fondano sui criteri e sulle Linee Guida⁴ stabilite dal Comitato europeo per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti (CPT), sulle pronunce della Corte europea dei diritti dell'uomo (ECHR) relative alla dignità del trattamento delle persone dete-

² EPAL è una piattaforma di coordinamento dei professionisti dell'apprendimento degli adulti, tra cui insegnanti e formatori, ricercatori, accademici e responsabili delle politiche. È un progetto finanziato dal programma Erasmus+ ed è parte della strategia dell'Unione europea per la promozione di opportunità di apprendimento per tutti gli adulti. Per maggiori informazioni si rimanda a <https://epal.ec.europa.eu/it>.

³ La Raccomandazione R(2006)2 del Comitato dei ministri agli Stati membri sulle Regole penitenziarie europee è stata adottata l'11 gennaio 2006, in occasione della 952esima riunione dei delegati dei ministri. Sulle Regole penitenziarie europee è poi intervenuto lo stesso Comitato con la Raccomandazione Rec(2006)2-rev adottata il 1° luglio 2020 allo scopo di aggiornarle. Nello specifico gli interventi hanno riguardato alcuni ambiti tematici, tra cui le misure relative all'alta sicurezza come l'isolamento o la separazione dagli altri detenuti, l'uso di mezzi di contenzione e il monitoraggio da parte di organismi indipendenti.

⁴ Per un approfondimento sulle norme del CPT si rimanda a https://www.coe.int/it/web/cpt/standards?p_p_id=56_INSTANCE_rmo9MHZGnl46&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-4&p_p_col_count=1&_56_INSTANCE_rmo9MHZGnl46_languageId=it_IT.

nute e su alcuni risultati delle ricerche socio-penologiche sugli effetti negativi della carcerazione [Crétenot 2013; Clemmer 1940].

Rispetto ai temi dedicati all'istruzione e alla formazione professionale, che rilevano in questa sede, le Regole penitenziarie europee stabiliscono un quadro di riferimento di una politica di formazione degli adulti⁵ che vede nell'istruzione, nella formazione professionale e nel lavoro gli strumenti per accedere al mercato occupazionale e partecipare attivamente nella società civile.

A tal proposito viene sottolineato come ogni carcere debba cercare di offrire a tutti i detenuti libero accesso a programmi d'istruzione che siano il più completi possibile e che soddisfino i loro bisogni individuali prendendone in considerazione le aspirazioni personali (Regola 28-1). Deve essere inoltre data priorità ai detenuti con bisogni di alfabetizzazione primaria e a coloro che non hanno un'istruzione di base o professionale (Regola 28-2), ma non solo. Nell'ottica del principio di equiparazione e normalizzazione delle attività penitenziarie con l'esterno poc'anzi menzionata, le Regole prescrivono che l'istruzione dei detenuti debba essere integrata all'interno del sistema scolastico e di formazione professionale nazionale, cosicché dopo la scarcerazione essi possano continuare senza difficoltà il loro percorso, anche per mezzo del coordinamento di istituti di formazione esterni (Regola 28-7). Si vuole ancora una volta sottolineare che le persone detenute sono cittadini che hanno diritto all'istruzione permanente per garantire il loro pieno sviluppo, quindi agli stessi deve essere offerta un'istruzione significativa e qualitativamente paritaria rispetto a quella della società libera [Costelloe e Warner 2008]. È infatti compito dell'istituzione penitenziaria tentare di superare la vulnerabilità sociale dei detenuti, in parte dovuta al basso livello di scolarizzazione e alla mancanza di una qualificazione economico-lavorativa, e metterli in grado di prendere parte ad attività formative potenzialmente in grado di sviluppare le loro capacità e il loro capitale sociale, acquisendo nuove competenze in vista di un efficace reinserimento.

Anche le Regole delle Nazioni Unite sugli standard minimi per il trattamento dei detenuti (cosiddette *Nelson Mandela Rules*)⁶, secondo cui la pena detentiva e le analoghe misure privative della libertà personale hanno,

⁵ All'interno di queste politiche europee per lo sviluppo della formazione degli adulti si ravvisa la Raccomandazione del Consiglio dell'Unione europea (2016/C 484/01) che esorta gli Stati membri a offrire agli adulti con un basso livello di conoscenze e abilità l'accesso a percorsi di miglioramento del livello delle competenze, che diano loro l'opportunità di acquisire un livello minimo di cognizioni alfabetiche e digitali e un più ampio corredo di abilità rilevanti per il mercato del lavoro e la partecipazione attiva nella società.

⁶ Gli standard minimi di tutela in materia di trattamento penitenziario dei detenuti sono stati adottati nel maggio 2015 dalla Commissione delle Nazioni Unite sulla prevenzione del crimine e giustizia penale. Per consultare il testo completo si rimanda a https://www.unodc.org/documents/justice-and-prison-reform/Nelson_Mandela_Rules-E-ebook.pdf.

in primo luogo, uno scopo di protezione dei consociati e delle società dalle azioni criminali e, in seconda battuta, l'obiettivo di ridurre la recidiva⁷, pongono diverse finalità in questo senso.

L'art. 4 delle *Mandela Rules* stabilisce a tal proposito che codesti scopi possono essere perseguiti solo se il periodo di detenzione è utilizzato per garantire – per quanto possibile – il reinserimento delle persone nella società una volta terminata la pena, in modo che possano condurre una vita autosufficiente nel rispetto delle norme sociali e giuridiche. Le amministrazioni penitenziarie, insieme con le altre autorità competenti, dovrebbero pertanto a tal fine offrire programmi di istruzione, formazione professionale e lavoro, così come altre forme di assistenza che siano appropriate e disponibili, e in linea con le esigenze individuali di trattamento di ogni singolo detenuto.

Oltre a questo approccio olistico, orientato sulle esigenze e le inclinazioni della persona a tutto tondo, le Regole delle Nazioni Unite sottolineano l'importanza dell'autodeterminazione e dunque della libertà di scelta dell'attività lavorativa in cui essere impiegati, asserendo che la formazione professionale deve essere in grado di formare per mestieri utili, in grado di creare profitto per il sostentamento della persona, e sottolineando l'importanza di tali principi soprattutto nei confronti dei giovani detenuti. Le Raccomandazioni del Consiglio d'Europa R(89)12, con riferimento all'attività educativa negli istituti penitenziari, fanno riferimento all'istruzione nel senso più ampio del termine, asserendo che tutte le persone ristrette devono avere accesso non solo ai corsi di base, ma anche ai corsi professionali e alle attività culturali e ricreative, ai corsi di educazione fisica, sport e servizi di biblioteca. Si è andata consolidando una visione dell'istruzione di ampia portata che esula dai meri corsi scolastici e che include diverse attività di apprendimento formale e informale, di carattere sia generale che professionale, al fine non solo di migliorare le proprie prospettive lavorative, ma anche di ottenere competenze informali (cd. *life skills*) che permettano di comporre un

⁷ Da anni la recidiva è oggetto di grande *querelle* giuridica e politica non solo circa la definizione, ma anche – e soprattutto – circa l'entità che questo fenomeno assume nel nostro ordinamento. Se si prende in considerazione la definizione giuridica contenuta nel nostro codice penale, così come disciplinata dall'art. 99, si vedrà come la recidiva riguarda «chi, dopo essere stato condannato per un delitto non colposo, ne commette un altro». Accanto a questa fattispecie semplice se ne affiancano poi altre due di tipo aggravato: la recidiva infraquinquennale che fa riferimento alla commissione di un reato entro cinque anni dalla condanna precedente e la recidiva reiterata che è una particolare fattispecie che riguarda la commissione di un crimine da parte di un soggetto già recidivo. Da un punto di vista più prettamente sociologico, la recidiva acquista il carattere di un fenomeno fortemente relativo; molti studi hanno infatti rivelato come non ci sia omogeneità nei metodi di valutazione della stessa [si veda a tal proposito Tournier 1988], e come molto spesso si faccia esclusivamente riferimento al criterio del rientro in carcere e non a quello della commissione del crimine, tralasciando aspetti fondamentali come la selettività del processo di criminalizzazione che non viene minimamente analizzata nelle rilevazioni statistiche e nelle indicazioni dei criteri di analisi del fenomeno [per un approfondimento si rimanda a Manconi e Torrente 2015].

bagaglio di saperi utilizzabile in contesti non esclusivamente legati al campo lavorativo e che siano, invece, elementi imprescindibili di un percorso di assunzione di responsabilità e investimento sulla ridefinizione delle proprie conoscenze, al fine di permettere una compiuta realizzazione del potenziale di ciascun individuo.

2. Uno sguardo all'ordinamento nazionale

Gli interventi di istruzione e formazione professionale affondano le proprie radici normative, oltre che nell'art. 27 della Costituzione e nel principio rieducativo – di cui si è parlato nel corso del capitolo precedente – anche nella volontà legislativa degli anni Settanta secondo cui «il progetto ambizioso del recupero del condannato [passa, *N.d.A.*] attraverso un percorso di reinserimento sociale che trae origine proprio dall'educazione prima e dalla formazione poi [...] e che vede nella promozione delle competenze della persona e nel recupero sociale un nuovo modello rieducativo» [Allegri 2020, 616]. Secondo questa visione l'istruzione costituisce un momento essenziale del processo di reinserimento, consentendo di dare concreta attuazione al precetto costituzionale che pone la rieducazione della persona ristretta quale scopo e contenuto primario della sanzione penale.

Prima di addentrarci nell'analisi dell'Ordinamento penitenziario è opportuno fare menzione della legge quadro in materia di formazione professionale⁸ che promuove la formazione e l'elevazione professionale al fine di rendere effettivo il diritto al lavoro e di favorire la crescita della personalità dei lavoratori attraverso l'acquisizione di una cultura professionale. Nell'ottica di raggiungere tali obiettivi, i percorsi formativo-professionalizzanti, intesi come strumento della politica attiva del lavoro, devono svolgersi nel quadro degli obiettivi della programmazione economica cercando di favorire l'occupazione, la produzione e l'evoluzione dell'organizzazione del lavoro in armonia con il progresso scientifico e tecnologico. Le regioni esercitano la potestà legislativa in materia di orientamento e di formazione professionale che, costituendo un servizio di interesse pubblico, devono assicurare un sistema di interventi formativi finalizzati alla diffusione delle conoscenze teoriche e pratiche necessarie per svolgere ruoli professionali e rivolti al primo inserimento, alla qualificazione, alla riqualificazione, alla specializzazione, all'aggiornamento e al perfezionamento dei lavoratori, in un quadro di formazione permanente⁹.

L'Ordinamento penitenziario statuisce all'articolo 15 gli elementi del trattamento, fissando nell'istruzione e nel lavoro¹⁰ i pilastri del reinserimento.

⁸ Legge 21 dicembre 1978, n. 845, *Legge quadro in materia di formazione professionale*.

⁹ Art. 2 legge 21 dicembre 1978, n. 845.

¹⁰ Artt. 19 e 20 della legge sull'Ordinamento penitenziario n. 354 del 1975.

È però solo con la riforma penitenziaria¹¹ del 2018 che viene, per la prima volta, inserita anche la formazione professionale tra gli elementi del trattamento del soggetto condannato e dell'internato. La riforma affianca infatti ai consueti principi dell'istruzione, del lavoro e delle attività religiose anche la formazione professionale e i lavori di pubblica utilità. Un intervento di modifica quest'ultimo di grande importanza, che ha sottolineato la rilevanza del momento formativo come passo integrante di un efficace percorso di reinserimento socio-lavorativo e che ha inoltre previsto un ampliamento qualitativo dei soggetti che possono partecipare a codeste attività. Per la prima volta, infatti, è stata concessa la possibilità anche agli imputati di essere ammessi, a loro richiesta, oltre che alle attività educative, culturali e ricreative e – salvo giustificati motivi o contrarie disposizioni dell'autorità giudiziaria – anche a quelle lavorative o di formazione professionale, possibilmente di loro scelta e, comunque, in condizioni adeguate alla loro posizione giuridica. La presunzione di non colpevolezza lascia invero libera la persona imputata di non accogliere l'offerta trattamentale sia essa formativa, professionalizzante o lavorativa. Una volta, però, che l'imputato decida di parteciparvi, ne consegue la diretta accettazione delle regole previste dall'ordinamento per lo svolgimento delle attività trattamentali.

L'importanza della formazione professionale risulta accresciuta anche in ragione della profonda evoluzione del mondo del lavoro, sia esso interno od esterno. L'organizzazione del lavoro inframurario risulta infatti ontologicamente collegata con l'economia tipica di un dato momento storico [Rusche e Kirchheimer 1939] e le competenze richieste ai lavoratori diventano sempre più specialistiche; l'aumento dell'occupazione nel settore dei servizi, da un lato, e l'inarrestabile progresso tecnologico, dall'altro, hanno inciso – non già senza ritardo – sull'ampliamento e sull'interpretazione dinamica degli elementi trattamentali penitenziari.

In quest'ottica è stato riscritto anche l'art. 19 dell'Ordinamento penitenziario, dedicato all'istruzione, che

funzionalizza non solo l'istruzione, ma anche la formazione professionale, agli stessi obiettivi previsti a livello comunitario, così da inserire nel più ampio sistema educativo europeo quello carcerario. In tal modo la persona, anche quando entra suo malgrado nell'area dell'esecuzione penale, resta all'interno dell'ampio circuito del *lifelong learning*, con alla base i principi dell'apprendimento permanente, della realizzazione personale, sociale e professionale, della promozione dei valori democratici, della coesione sociale, della cittadinanza attiva e del dialogo interculturale [Lamonaca 2015, 17].

¹¹ L'art. 15 dell'Ordinamento penitenziario viene così modificato dall'art. 11, comma 1, lett. f), d.lgs. 2 ottobre 2018, n. 123.

Il contenuto del dettato normativo tutela tre categorie specifiche: i giovani adulti, le donne ristrette e la categoria delle persone straniere. La riforma ha infatti indotto a prestare maggiore cura nei confronti dei detenuti di età inferiore a 25 anni per offrire risposte educative alternative rispetto alle tradizionali forme di pena retributive e, allo stesso modo, di dedicare specifica attenzione alla formazione culturale e professionale delle donne che, per il loro numero esiguo¹², rischiano spesso di vedersi precluso l'accesso a tali corsi. Sempre nell'ottica di colmare le lacune in tema di recupero sociale viene favorita una maggiore integrazione dei detenuti stranieri, in primo luogo tramite l'insegnamento della lingua italiana, al fine di cercare di eliminare il gap linguistico proprio per permettere anche ai soggetti non italiani di possedere una buona padronanza della lingua e delle competenze apprese.

In questa direzione muovono, altresì, gli artt. 42 e seguenti del Regolamento esecutivo¹³ che disciplinano i corsi di formazione professionale statuendo che le direzioni devono favorire la partecipazione delle persone detenute a corsi di formazione professionale, in base alle esigenze della popolazione ristretta (sia italiana che straniera) e a quelle del mercato del lavoro.

Il portato di maggiore rilevanza riguarda la promozione di accordi con le regioni e gli enti locali competenti, prevedendo la possibilità di svolgere parte o la totalità del corso formativo, comprendendo le esercitazioni pratiche – come i tirocini formativi – all'esterno degli istituti, secondo quanto previsto dall'art. 21 dell'Ordinamento penitenziario. Le amministrazioni penitenziarie dei singoli istituti possono organizzare in autonomia le attività formative utili per rispondere alle esigenze del lavoro penitenziario inframurario.

In generale, nonostante le risorse destinate alla formazione in carcere siano diventate negli anni più consistenti sia a livello nazionale che a livello europeo, in alcune regioni la formazione professionale stenta a decollare, soprattutto laddove sono presenti situazioni di forte sovraffollamento carcerario che ne ostacolano l'organizzazione. In linea teorica l'Amministrazione penitenziaria per sopperire a tali situazioni stipula protocolli d'intesa con gli enti locali – anche favorendo il contributo volontario di persone qualificate, le quali operano sotto la responsabilità del personale degli enti locali – al fine di promuovere una formazione continuativa anche dopo la scarcerazione, così come auspicato dalla normativa europea e internazionale.

¹² Per maggiori informazioni quantitative circa la formazione della popolazione detenuta si rinvia al paragrafo successivo.

¹³ Regolamento recante norme sull'ordinamento penitenziario e sulle misure private e limitative della libertà emanato con d.p.r. n. 230 del 2000.

Le direzioni degli istituti possono peraltro fornire locali e attrezzature adeguate, garantendo che vengano date opportune informazioni sull'offerta formativa e sui format dei corsi facilitando la più ampia partecipazione possibile, disponendo che gli orari di svolgimento degli stessi siano compatibili con la partecipazione di quei soggetti che si trovano già impegnati in altre attività trattamentali come i corsi scolastici o il lavoro penitenziario. Nell'ottica di un accesso alla formazione quanto più ampio possibile, vengono evitati – per quanto attuabile – i trasferimenti di detenuti impegnati nei corsi in altri istituti anche se motivati da esigenze deflative di sfollamento e, più in generale, tutti i tipi di intervento che possano interrompere la partecipazione attiva ai corsi professionali. Qualora sia necessario disporre il trasferimento, poi, lo stesso dovrebbe essere attuato, ove possibile, in un altro istituto che assicuri alla persona trasferita la continuità didattica e formativa.

In generale, a dispetto delle garanzie e delle assicurazioni previste nelle norme appena citate e nonostante le risorse destinate alle attività professionalizzanti in carcere siano diventate negli anni più consistenti, la formazione professionale incontra tuttora molti ostacoli e fatica a vedersi riconosciuto il diritto delle persone detenute all'istruzione e alla formazione continua e permanente. Molti sono invero gli elementi che ne ostracizzano la portata, soprattutto laddove si ravvisano situazioni di carenza degli operatori penitenziari e dell'area della sicurezza, di indisponibilità di luoghi per lo svolgimento delle attività e mancanza di docenti formatori, elementi questi che verranno analizzati più compiutamente nel corso della seconda parte di questo lavoro.

Nell'ottica di migliorare le condizioni trattamentali e di vita all'interno degli istituti, il lavoro degli Stati Generali¹⁴ dell'esecuzione penale e, più nello specifico, la Relazione conclusiva del Tavolo dedicato al Lavoro e alla Formazione¹⁵ hanno sottolineato l'importanza dell'istruzione e della formazione professionale, rimarcando il loro ruolo di diritti permanenti e irrinun-

¹⁴ Gli Stati Generali dell'esecuzione penale, avviati nel maggio 2015 dal ministro Andrea Orlando per tentare di definire un nuovo modello di esecuzione penale più rispettoso dei diritti delle persone ristrette e degli operatori che prestano i loro servizi all'interno delle mura penitenziarie, hanno visto i maggiori esperti in tema di diritti e realtà esecutiva allestire 18 Tavoli tematici, raccogliendo per ciascuno di essi documentazioni di tipo legislativo, giurisprudenziale, amministrativo e materiale empirico con l'obiettivo di garantire omogeneità di approccio tra le diverse tematiche. Dopo aver individuato i temi nevralgici su cui intervenire, ogni Tavolo ha poi redatto una Relazione conclusiva che è confluita nell'importante Relazione finale che ha definito alcune linee qualificanti di una riforma dell'esecuzione penale. Il documento finale dei lavori è consultabile su https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_2_19_3.page?previousPage=mg_14_7.

¹⁵ Il Tavolo tematico n. 8, coordinato dall'allora capo dell'Ufficio legislativo del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali dottor Stefano Visonà, si è occupato degli aspetti problematici della formazione professionale e del lavoro dei detenuti, con una speciale attenzione all'introduzione di misure necessarie per ovviare alla scarsa proposta formativa e per innalzare il numero di detenuti occupati in attività di lavoro e formazione.

ciabili della persona, essenziali pertanto nell'ottica di un processo di apprendimento di conoscenze e di consapevolezza che accompagna il soggetto per tutta la sua esistenza. Ed è per queste ragioni che le attività, che rappresentano un arricchimento per il soggetto ristretto e che possono favorirne la crescita personale, devono essere sempre garantite [Mancaniello 2020]. Il lavoro degli Stati Generali, quantunque non abbia trovato immediata applicazione nell'ordinamento, ha senza dubbio rappresentato un prezioso momento sia dal punto di vista culturale che da quello della produzione della documentazione sui temi salienti dell'esecuzione della pena. La Relazione conclusiva ha rappresentato una voce critica e non di mera consulenza sul riassetto dell'Ordinamento penitenziario, rivelando inequivocabilmente la volontà di ridimensionare l'utilizzo della pena inframuraria e di incoraggiare un sempre più ampio ricorso all'esecuzione penale esterna.

Sulla scia di questo importante lavoro ricognitivo e nel tentativo di ammodernare l'esecuzione della carcerazione – muovendo da una visione costituzionalmente orientata della pena – la Commissione per l'innovazione del sistema penitenziario presieduta dal professor Marco Ruotolo¹⁶ si è posta l'ambizioso obiettivo di «proporre soluzioni che possano contribuire a migliorare la qualità della vita nell'esecuzione penale, attraverso interventi puntuali sia sul piano normativo sia in forma di direttive per l'esercizio dell'azione amministrativa, fornendo anche linee utili alla rimodulazione dei programmi di formazione iniziale e in itinere che interessano le professionalità dell'Amministrazione penitenziaria e dell'Amministrazione della giustizia minorile e di comunità»¹⁷.

Le basi culturali degli interventi proposti muovono dalla visione di una pena che non si identifica esclusivamente e necessariamente con la pena inframuraria, ma che investe sul reinserimento sociale della persona condannata tenendo conto delle condizioni specifiche della persona ristretta, quali l'età, il genere, la cittadinanza e, più in generale, di tutte le situazioni di svantaggio. In questa direzione la Commissione ha richiamato i principi delle Regole penitenziarie europee¹⁸ nella parte in cui sostengono che la pena detentiva debba essere impostata in modo tale da riflettere, per quanto

¹⁶ La Commissione per l'innovazione del sistema penitenziario, istituita con d.m. 13 settembre 2021 dall'allora ministra della Giustizia Marta Cartabia, è stata presieduta da Marco Ruotolo, professore ordinario di Diritto costituzionale dell'Università di Roma Tre, coadiuvato da membri esperti, e ha risposto in tempi brevissimi (ottobre-dicembre 2021) alle esigenze di tempestività sollevate dalla ministra per intervenire sul miglioramento della qualità della vita delle persone reclusi e di tutti coloro che operano all'interno del sistema penitenziario.

¹⁷ Commissione per l'innovazione del sistema penitenziario (presidente prof. Marco Ruotolo), d.m. 13 settembre 2021, https://www.giustizia.it/cmsresources/cms/documents/commissione_RUOTOLO_relazione_finale_17dic21.pdf, 2021, p. 3.

¹⁸ Si fa qui riferimento alle Regole 5 e 6 delle Regole penitenziarie poc'anzi menzionate, adottate dal Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa con Raccomandazione dell'11 gennaio 2006 e revisionate il 1° luglio 2020.

possibile, le caratteristiche della vita libera del consorzio civile elaborando e suggerendo 35 azioni amministrative – fondate su sei ambiti tematici come i diritti, il lavoro e la formazione professionale, la salute, le tecnologie, la sicurezza e la formazione del personale – per la revisione del Regolamento penitenziario. Queste azioni si estrinsecano in atti di intervento amministrativo concepiti e redatti al fine di poter prescindere dalle modifiche dell'ordinamento penitenziario, fonte di diritto primario, e come tali di più agevole applicazione.

In tema di formazione professionale, la Commissione ha proposto le modifiche di cui agli artt. 41-44 del Regolamento penitenziario operando su due fronti. Da un lato con l'obiettivo di avvicinare, in maniera più ampia possibile, l'organizzazione di corsi professionalizzanti interni con quelli della vita fuori, con una certa attenzione nei confronti dei soggetti femminili, prevedendo che negli istituti che ospitano sezioni femminili debbano essere organizzati corsi che garantiscano l'accesso alle donne, favorendone la frequenza. Come asserito poc'anzi, la detenzione femminile costituisce il 4,2% della popolazione detenuta; situazione questa di sottorappresentatività che di fatto ha da sempre inciso sull'accesso delle stesse alle attività trattamentali. Al fine di evitare l'eccessiva marginalizzazione del genere femminile detenuto, anche l'ultima riforma dell'ordinamento penitenziario ha previsto espressamente che le donne ospitate in specifiche sezioni di istituti maschili debbano essere in numero tale da non compromettere le attività trattamentali, favorendo l'organizzazione di attività comuni in modo da scongiurare l'ozio forzato e la marginalizzazione.

L'altro fronte di modifica suggerito dalla Commissione ha proposto un correttivo al tema dei trasferimenti ad altri istituti, i quali devono essere evitati «salvo comprovati motivi» e non più «in quanto possibile». La proposta di modifica ha l'obiettivo di valorizzare la continuità dei percorsi formativi e professionalizzanti, cercando di scongiurare il pericolo di interruzione degli stessi per motivi di trasferimenti, siano essi di sfollamento o disciplinari, salvo appunto che sussistano esigenze eccezionali. Nella stessa direzione è stata poi suggerita la modifica relativa ai corsi di istruzione secondaria superiore, esplicitando l'importanza della continuità scolastica e che, dunque, anche in questo caso i trasferimenti – anche se dovuti a esigenze di sfollamento – debbano essere scongiurati, salvo che sussistano comprovati motivi.

Tra le altre proposte per un efficace reinserimento socio-lavorativo, la Commissione Ruotolo ha proposto l'introduzione all'interno dell'applicativo informatico n. 22 (che al momento gestisce il sistema di raccolta dati delle professionalità dei detenuti) di periodici aggiornamenti delle informazioni rilevate dagli Uffici Matricola al momento dell'ingresso del soggetto recluso in istituto. Questa raccolta e aggiornamento dei crediti formativi acquisiti dal ristretto nel corso della detenzione potrebbe costituire una preziosa banca dati – sempre aggiornata – per le Commissioni regionali per il lavoro peni-

tenziario, denominate nella proposta di revisione «Unità regionali per il lavoro penitenziario»¹⁹.

L'importanza centrale che assume il dialogo con gli enti territoriali, le scuole e gli enti formatori regionali – di cui si parlerà meglio nel corso del prossimo paragrafo – dovrebbe prevedere il coinvolgimento degli istituti penitenziari come soggetti partner della programmazione sociale regionale e dei piani di sviluppo del territorio in una programmazione concertata dell'Amministrazione penitenziaria e della regione, in modo da poter valutare un adeguato coordinamento per l'organizzazione della formazione, del reinserimento lavorativo e del monitoraggio degli interventi anche sul lungo periodo²⁰.

3. Istruzione e formazione professionale: geografie variabili

Nel comune sentire i termini istruzione e formazione professionale vengono utilizzati come sinonimi, ma è necessario specificare che esiste una differenza che rappresenta una «discrepanza non solo sintattica, ma che rivela la compresenza – e il mutuo riconoscimento – all'interno degli istituti di due diversi soggetti. Da un lato, infatti, l'istruzione professionale, così come l'istruzione in generale, è gestita dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (MIUR) – mentre la formazione professionale è in capo alle Regioni» [Allegri 2020, 618].

La centralità della conoscenza e dell'istruzione lungo tutto l'arco della vita (cd. *lifelong learning*, si veda il paragrafo precedente) – attribuita in sede comunitaria – quale fattore essenziale per sostenere il diritto-dovere a una cittadinanza attiva e consapevole [AA.VV. 2004] è stata recepita, a livello nazionale, dall'ordinanza ministeriale del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca n. 455/1997 che ha istituito i Centri territoriali permanenti (CTP) per l'istruzione e l'educazione in età adulta. Questi ultimi hanno l'obiettivo di coordinare le offerte di istruzione e formazione programmate sul territorio, organizzate verticalmente nel sistema scolastico e orizzontalmente con le altre agenzie formative per dare adeguata risposta alla domanda proveniente sia dal singolo che da istituzioni o dal mondo dal lavoro²¹.

La competenza del sistema dell'istruzione degli adulti viene poi incardinata nei Centri provinciali per l'istruzione degli adulti (CPIA)²² i quali, confermando le competenze delle regioni e degli enti locali in materia e in at-

¹⁹ Così denominate in seguito alla proposta di riforma dell'art. 25 dell'Ordinamento penitenziario relativo alle Commissioni regionali per il lavoro penitenziario.

²⁰ Cfr. Relazione finale della Commissione per l'innovazione del sistema penitenziario (presidente prof. Marco Ruotolo), d.m. 13 settembre 2021, Azione 2, p. 200.

²¹ Art. 1 ordinanza ministeriale n. 455 del 29 luglio 1997.

²² Art. 1, comma 632, legge 27 dicembre 2006.

tuazione degli obiettivi europei di innalzamento dei livelli di istruzione della popolazione adulta, sostituiscono i Centri territoriali permanenti summenzionati.

I nuovi Centri sono così articolati in reti territoriali di servizio a cui viene conferita l'autonomia scolastica, un proprio organico e una differente offerta formativa rispetto alle altre istituzioni scolastiche [Gaeta 2006]. È poi solo nel 2012 che viene ridefinito il nuovo assetto²³ dei Centri provinciali e dei corsi serali per gli istituti professionali, tecnici e dei licei artistici, compresi – per la prima volta – i percorsi di istruzione nelle carceri che ricevono un proprio riconoscimento nell'ambito delle Linee Guida per l'istruzione degli adulti (Linee Guida IDA)²⁴.

Con i CPIA l'offerta formativa viene ripensata attraverso la definizione di nuovi ordini didattico-organizzativi e i corsi di istruzione vengono suddivisi in due livelli: il primo riguarda i percorsi di scuola primaria e di certificazione linguistica, focalizzati sull'alfabetizzazione e l'apprendimento delle competenze di base legate all'istruzione primaria della scuola dell'obbligo. Al termine di questo primo periodo didattico (della durata di 400 ore) viene riconosciuto il titolo di studio conclusivo del primo ciclo di istruzione, l'ex licenza media. La conclusione del secondo periodo didattico, di primo livello (della durata di 825 ore) attesta invece l'acquisizione delle competenze di base connesse all'obbligo di istruzione (relativo al biennio dei corsi di scuola media superiore) e concernenti le attività e gli insegnamenti comuni a tutti gli indirizzi degli istituti professionali e tecnici.

Per quanto riguarda i percorsi di secondo livello, che maggiormente rilevano in questa sede, questi sono finalizzati al conseguimento del diploma di istruzione professionale, tecnica o artistica e si articolano in tre periodi didattici, l'ultimo dei quali è finalizzato all'acquisizione del diploma di liceo artistico o di istruzione tecnica e professionale ovvero di una qualifica scolastica vera e propria e di crediti di istruzione certificati.

Questo nuovo sistema così riformato ha permesso di dare ai percorsi di secondo livello CPIA una certa omogeneità a livello nazionale, avendo l'istruzione una base nazionale. Lo stesso non può dirsi invece circa la formazione professionale che è invece affidata alle regioni. La legge regionale (Piemonte) 25 febbraio 1980, n. 8, sulla disciplina delle attività di formazione professionale garantisce che «le attività di formazione professionale promosse dalla regione sono rivolte, fra gli altri, al reinserimento nella società dei detenuti presso gli istituti di rieducazione e di pena»²⁵ impegnan-

²³ Per un approfondimento si rinvia al Regolamento recante norme generali per la ridefinizione dell'assetto organizzativo didattico dei Centri d'istruzione per gli adulti, del d.p.r. 29 ottobre 2012, n. 263.

²⁴ Le Linee Guida per l'istruzione degli adulti sono consultabili su https://www.istruzione.it/allegati/2014/cm39_14.pdf.

²⁵ Art. 11, punto n), l.r. 25 febbraio 1980, n. 8.

dosi nella promozione di corsi di formazione e orientamento professionale, di stage e tirocini formativi sul lavoro, di convegni e seminari.

Le regioni perciò, in base a quanto disposto dai programmi regionali di sviluppo, predispongono programmi pluriennali e piani annuali di attuazione per le attività di formazione realizzandole attraverso convenzioni con enti privati o pubblici, imprese, consorzi o movimenti cooperativi che abbiano come fine quello della formazione professionale. Tali corsi devono disporre di strutture idonee e capacità organizzative che garantiscano il controllo sociale delle attività, accettando il controllo della regione sul corretto utilizzo dei finanziamenti erogati²⁶.

I Centri provinciali possono poi ampliare l'offerta mediante accordi con le regioni, gli enti locali e con soggetti pubblici e privati, e più genericamente con la pletera di agenzie formative accreditate dalle regioni allo scopo di fornire percorsi certificabili, modulari e flessibili in contenuti e durata, con il conseguente rilascio di qualifiche di competenza e professionali in seguito alla conclusione con profitto di corsi specialistici con un monte ore prestabilito (i cd. corsi da 600 ore).

Il nuovo Protocollo²⁷ tra MIUR e Ministero della Giustizia impegna le due amministrazioni a valorizzare il patrimonio culturale e le competenze professionali della persona, attraverso la ricostruzione della storia individuale e il riconoscimento delle *expertises* acquisite. Le azioni programmatiche devono indirizzare gli iter professionalizzanti in base a un Patto formativo individuale, consentendone la personalizzazione sulla base delle inclinazioni e delle aspirazioni personali della persona ristretta, al fine di incentivare la motivazione ad apprendere e mantenere costante la responsabilità rispetto al percorso formativo avviato.

Nell'ottica dello sviluppo di una politica dell'istruzione integrata con la formazione professionale, questo importante coordinamento tra i due Ministeri sancisce la collaborazione con le regioni e il mondo delle imprese, attraverso percorsi di apprendistato, stage e tirocini a sostegno dei soggetti che si trovino in esecuzione penale, stimolando il contatto con il mondo del lavoro esterno e muovendo dall'assunto che trovare un'attività lavorativa remunerata è difficoltà comune a tutti i detenuti [Carmignani 2012].

La situazione di svantaggio economico-sociale in cui si trova gran parte della popolazione ristretta rappresenta infatti una delle difficoltà maggiori nella decisione di prendere parte ai corsi di istruzione o formazione professionale. Molte delle persone detenute tendono ad accettare mansioni sottoqualificate pur di avere una qualche forma di introito economico [Caputo

²⁶ Così come disciplinato dall'art. 5 della legge 21 dicembre 1978, n. 845.

²⁷ Il Protocollo definisce il Programma speciale per l'istruzione e la formazione negli istituti penitenziari e nei servizi minorili della giustizia ed è stato approvato nell'ottobre 2020 dagli allora ministri Lucia Azzolina e Alfonso Bonafede.

2020] per la propria sussistenza personale e, nei casi più fortunati, anche per quella della famiglia.

Anche la Carta dei diritti e doveri del detenuto, in questo senso, prevede che i reclusi possano ricevere un sussidio giornaliero, nella misura determinata con decreto ministeriale, per la frequenza ai corsi di istruzione secondaria di secondo grado. A coloro che si trovano in condizioni di difficoltà economiche – e che hanno superato tutti gli esami per ciascun anno seguito – vengono coperte le spese sostenute per le tasse, i libri di testo e i contributi scolastici, elargendo anche un premio di rendimento. La stessa Carta prevede peraltro che ai detenuti che si sono distinti per particolare impegno e profitto nei corsi scolastici e di addestramento professionale siano concesse ricompense.

Lo stesso non avviene invece per coloro che frequentano i corsi di formazione erogati dagli enti convenzionati con le regioni: la disponibilità economica dei bandi, negli anni, è andata calando e i «gettoni di presenza» che erano previsti per la frequenza si sono trasformati in un'erogazione *una tantum* e solo conseguentemente alla promozione.

Il quadro normativo qui delineato presenta una ricognizione dei fenomeni formativi a geografie variabili, una realtà formativa che risulta sdoppiata su due livelli: quello nazionale e quello regionale. Da un lato, infatti, l'istruzione professionale erogata dalle strutture statali – attraverso i CPIA – appare di più facile lettura: i corsi di istruzione professionalizzanti hanno durata triennale, la frequenza viene remunerata e alla loro conclusione viene conseguito un diploma professionale riconosciuto a livello nazionale ed europeo. D'altro canto, la formazione professionale affidata agli enti convenzionati con le regioni offre corsi formativi più agili (circa 600 ore), modulabili, al termine dei quali vengono accertate le competenze apprese e rilasciata una certificazione con valenza nazionale ed europea, ma non viene corrisposto emolumento alcuno per la frequenza agli stessi.

Nel corso del prossimo paragrafo si cercherà di analizzare il fenomeno formativo in chiave quantitativa per avere un quadro più chiaro dell'estensione numerica delle due formazioni professionalizzanti.

4. *Lo stato dell'arte della formazione nel contesto penitenziario italiano*

Prima di addentrarci nel quadro ricognitivo e descrittivo della formazione professionale, occorre analizzare i numeri della popolazione detenuta che ha facoltà di accedere agli stessi. Alla data del 31 dicembre 2022 risultavano presenti, nei 189 istituti penitenziari italiani, 56.196 detenuti, di cui 2.365 donne (pari al 4,2% del totale) e 17.683 stranieri (corrispondenti al 31,5% del totale) con un tasso di sovraffollamento del 109,5%²⁸.

²⁸ Il tasso di sovraffollamento ufficiale è qui calcolato sulla base della capienza regolamen-

Le condizioni strutturali di sovraffollamento rappresentano di certo una delle criticità maggiori che influiscono sull'erogazione dei corsi di formazione, sia riguardo la selezione per l'accesso agli stessi sia per quanto concerne la questione degli spazi penitenziari dedicati alle attività formative, di fatto troppo contenuti rispetto alle richieste che promanano dalla popolazione detenuta.

I detenuti iscritti a corsi di formazione, alla fine del secondo semestre dell'anno 2022, risultavano essere 2.222, pari al 3,9% del totale della popolazione ristretta. Coloro che hanno portato a termine il percorso formativo sono stati 1.792 di cui 1.499 promossi con esito positivo, equivalenti all'83,6% di coloro che hanno frequentato il corso.

Dai dati raccolti (fig. 2.1) emerge una netta flessione dell'erogazione dei corsi che tocca il suo minimo storico nell'anno 2020, in ragione delle restrizioni di sicurezza dovute alla pandemia: gran parte dei progetti formativi ha infatti subito una dura battuta d'arresto nell'ultimo biennio ed è solo nel corso dell'ultimo anno che hanno ripreso con una certa normalità. Il divieto di accesso alle strutture penitenziarie da parte di soggetti terzi e la mancata possibilità di effettuare – salvo in rarissimi casi – formazione in videoconferenza ha comportato un blocco delle attività professionalizzanti, a differenza di quanto è avvenuto invece per i corsi scolastici, i quali sono proseguiti con modalità a distanza attraverso la didattica da remoto. Le specificità tecniche dei corsi professionali, l'uso di materiali specifici in alcuni casi, e le attività esperienziali che le sono ontologicamente proprie non hanno infatti permesso l'erogazione dei corsi.

I numeri dei corsi sono però in risalita a partire dal secondo semestre dell'anno 2021: nel corso del 2022 sono stati attivati 212 corsi di formazione professionale, di cui 168 portati a termine. Anche le percentuali relative al numero dei corsi terminati decrescono, negli anni, proporzionalmente al calare di quelli attivati, con un leggero aumento solo nel corso dell'anno 2021 che ha visto 222 corsi attivati e 188 terminati.

Non è stata solo l'emergenza sanitaria a far diminuire il numero dei partecipanti; così come quello di corsi erogati e terminati, poiché la tendenza dell'erogazione dei corsi formativi è in linea generale in forte decrescita nell'ultimo ventennio.

Come si evince dalla figura 2.2, a partire dagli anni Novanta le percentuali degli iscritti sul numero dei presenti si aggiravano intorno al 7,75% del

tare degli istituti che, alla data del 31 dicembre 2022, si attestava su 51.328 posti letto. Occorre precisare che il tasso di sovraffollamento è qui misurato solo ed esclusivamente sull'uso dei dati statistici forniti dal Ministero della Giustizia – Ufficio statistiche, e che pertanto non tiene conto di alcune caratteristiche di destinazione d'uso delle sezioni. Nello specifico, si fa riferimento a quelle sezioni chiuse per inagibilità o perché in ristrutturazione o di quelle destinate al contenimento dei casi di infezione da Sars-Cov-2 che di fatto innalzano i livelli di sovraffollamento oltre le consuete rilevazioni statistiche.




FIG. 2.1. Serie storica corsi professionali attivati e terminati, 1992-2022.

Fonte: Elaborazione sui dati del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria – Ufficio statistiche.




FIG. 2.2. Serie storica percentuale iscritti a corsi professionali rispetto ai presenti, 1992-2022.

Fonte: Elaborazione sui dati del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria – Ufficio statistiche.

totale della popolazione detenuta, andamento che è diminuito progressivamente per raggiungere poi la percentuale del 2,4% – la più bassa mai registrata – nel secondo semestre dell'anno 2020 e che vede una risalita nel corso del 2021 e una timida discesa nell'ultimo anno trascorso (3,95%).




FIG. 2.3. Serie storica percentuale dei promossi sugli iscritti ai corsi terminati, 1992-2022.

Fonte: Elaborazione sui dati del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria – Ufficio statistiche.

Nonostante si sia ben lontani dalle percentuali dei corsi degli anni Novanta, dal grafico si evince come gli incrementi delle partecipazioni tendono a verificarsi in concomitanza dei periodi di grande affollamento in cui, per cercare di rendere le condizioni detentive meno difficoltose, si cerca di potenziare le attività trattamentali come forma di occupazione proficua del tempo trascorso in detenzione.

Se da un lato i numeri degli iscritti ai corsi sono in diminuzione, al tempo stesso, però, i dati delle percentuali dei soggetti promossi sui corsi terminati risultano essere in controtendenza (fig. 2.3).

Da anni, infatti, si è assistito a una crescita esponenziale dei soggetti che partecipano alla formazione portandola a termine con successo e conseguendo così attestati di partecipazione e qualifiche professionali relative alla natura del corso offerto.

I corsi presentano una variegata offerta di progettualità, che negli anni è andata modificandosi sulla base delle esigenze del territorio, delle pregresse esperienze professionali della popolazione detenuta²⁹ e delle innovazioni tecnologiche che hanno caratterizzato le nostre società, ma non solo. Molte

²⁹ Sul punto occorre dare atto della carenza di dati statistici dell'Amministrazione penitenziaria sul progresso grado di scolarizzazione e le personali esperienze lavorative della popolazione detenuta, che non permettono di dare una rappresentazione del quadro delle competenze dei soggetti reclusi.

delle azioni offerte riguardano invero attività di formazione mirate a fornire professionalità relative alle lavorazioni domestiche inframurarie.

Nella pratica, perciò, molte delle attività formative hanno un rilievo puramente interno: sono infatti dedicate alla preparazione del detenuto verso un possibile impiego all'interno del carcere, nelle consuete mansioni di «scopino», «portavitto», addetto alla manutenzione d'istituto. Nonostante, infatti, e come già menzionato nel corso dei paragrafi precedenti, i corsi professionali dovrebbero fornire l'opportunità di acquisire un livello di competenze e abilità rilevanti per il mercato del lavoro e per una partecipazione attiva nella società esterna, molto spesso questi hanno una mera ricaduta all'interno delle mura penitenziarie e sono poco spendibili all'esterno.

Dalla tabella 2.1 si evince come il numero maggiore di corsi riguardi l'ambito della cucina e della ristorazione oltre che del giardinaggio e dell'agricoltura. Insieme a questi, le attività formative più frequentemente somministrate riguardano l'edilizia, l'informatica e anche l'arte e la cultura. Le attività di sartoria, falegnameria, impiantistica elettrica e manutenzione di edifici sono invece diminuite nel corso dell'ultimo anno, in parte per ragioni legate agli stop forzati in seguito all'emergenza sanitaria, in parte per ragioni di tipo strutturale: in molti istituti infatti i numeri del sovraffollamento sono in risalita, ma questa non è l'unica ragione. Anche la destinazione degli spazi dedicati alla formazione infatti muta, in alcuni casi, sulla base delle esigenze dell'istituto rendendo difficoltosa l'organizzazione e la gestione dei corsi con una certa continuità.

Come si vede, al di fuori delle attività di tipo artistico-ricreativo, l'offerta formativa qui riportata costituisce la raffigurazione di quelle che sono tipicamente le lavorazioni carcerarie.

I corsi più rappresentati riguardano invero i servizi di istituto e quindi tutte le lavorazioni domestiche che soggiacciono al funzionamento stesso dell'istituzione penitenziaria, come le attività della cucina e ristorazione che vedono impegnato oltre il 19% del totale degli iscritti ai corsi di formazione e che vedranno impiegati i detenuti che vi hanno partecipato nelle attività di cuoco, aiuto-cuoco o portavitto. Accanto alle attività della ristorazione, oltre ai corsi di orientamento al lavoro, emergono in grande numero quelle legate al giardinaggio, all'agricoltura e alla manutenzione delle aree verdi interne ed esterne al carcere, così come le attività legate al settore edile che richiedono competenze più qualificate e anch'esse connesse alle lavorazioni domestiche inframurarie, come i servizi di manutenzione ordinaria dei fabbricati (cosiddetta MOF).

Nonostante l'offerta formativa appaia variegata, è possibile monitorare come la distribuzione delle attività sia tutt'altro che omogenea.

In alcune regioni (tab. 2.2), alla fine del secondo semestre del 2022, non risultavano attivi corsi professionalizzanti, o gli stessi erano piuttosto esigui:

TAB. 2.1. Corsi professionali attivati nel secondo semestre dell'anno 2022

Corso	Corsi attivati			Corsi terminati				
	numero corsi	iscritti	di cui stranieri	numero corsi	iscritti	di cui stranieri	promossi	di cui stranieri
Arte e cultura	18	206	47	8	114	53	107	50
Arti grafiche e televisive	2	29	92	0	0	0	0	0
Artigianato	3	32	6	2	19	10	11	4
Cucina e ristorazione	50	439	11	43	418	179	339	147
Edilizia	27	273	165	17	182	65	149	57
Elettrica	6	61	88	4	48	17	37	17
Estetica	5	45	25	1	10	8	10	8
Falegnameria	3	103	17	2	26	6	18	4
Giardinaggio e agricoltura	34	364	8	33	349	116	262	98
Idraulica	3	30	122	3	40	22	28	18
Igiene e ambiente	8	59	13	7	59	46	53	44
Impiegatizio	1	5	41	1	5	0	2	0
Informatica	6	44	0	5	39	13	36	13
Legatoria e tipografia	1	20	18	1	10	2	7	1
Lingue	5	28	16	3	20	17	0	0
Meccanica	3	28	17	2	32	10	32	10
Orientamento al lavoro	12	167	12	10	127	51	126	50
Professionalità sportive	4	114	84	4	114	60	114	60
Tessile	8	57	59	10	80	37	73	33
Altro	13	118	26	12	100	42	95	40
Totale	212	2.222	867	168	1.792	754	1.499	654

Fonte: Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria – Ufficio statistiche.

si veda per esempio il Molise, o la Liguria e la Valle d'Aosta, così come la Puglia, la Basilicata³⁰, le Marche, la Toscana e l'Umbria.

Spostandoci invece sul versante dell'istruzione professionale (tab. 2.3) e analizzando i corsi di secondo livello si assiste invece a un fenomeno numerico leggermente differente da quello sinora trattato.

I detenuti che hanno preso parte ai 796 corsi sono stati 7.928, ovvero il 14,1% di tutti i presenti al 31 dicembre 2022. Una percentuale nettamente più alta rispetto al 3,9% degli iscritti ai corsi professionali e che può leggersi come la prosecuzione di alcuni percorsi scolastici interrotti e verosimilmente ripresi durante l'esecuzione della pena.

A questo dato numerico, però, se ne affianca un altro che fa riferimento alla percentuale di coloro che hanno portato a compimento con successo il percorso di studi: il 59,1% degli iscritti, infatti, è risultato promosso alla fine del percorso di terzo livello. Come si vede, questa percentuale è nettamente inferiore rispetto all'89,7% dei corsi professionali nonostante i par-

³⁰ Per alcune regioni la rilevazione statistica dei dati relativi alla formazione professionale è mancante.

TAB. 2.2. Corsi di formazione professionale attivati nel secondo semestre del 2022 suddivisi per regione

Regione	Corsi attivati			Corsi terminati				
	numero corsi	iscritti	di cui stranieri	numero corsi	iscritti	di cui stranieri	pro-mossi	di cui stranieri
Abruzzo	2	92	4					
Basilicata								
Calabria	8	95	20	12	195	28	186	22
Campania	14	101	12	14	98	18	81	16
Emilia-Romagna	18	159	96	19	177	119	157	107
Friuli-Venezia Giulia	9	46	14	2	14	10	14	10
Lazio	10	161	47	6	121	36	121	36
Liguria	5	59	41	5	59	41	53	39
Lombardia	55	608	289	31	335	178	286	159
Marche	11	117	59	5	62	30	55	27
Molise	1	10	5					
Piemonte	16	161	50	19	237	67	176	55
Puglia	2	20	2	1	10	1	10	1
Sardegna	6	74	37	3	32	15	31	15
Sicilia	29	289	31	14	116	14	40	4
Toscana				4	67	28	67	28
Trentino-Alto Adige	10	89	67	8	43	33		
Umbria	2	22	9	2	25	15	25	15
Valle d'Aosta								
Veneto	14	119	84	23	201	121	197	120
Totale	212	2.222	867	168	1.792	754	1.499	654

Fonte: Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria – Ufficio statistiche.

tecipanti siano quasi due terzi in più rispetto a quelli frequentanti le scuole professionalizzanti.

I numeri sollevano di certo alcuni interrogativi: perché questa discrasia tra le due formazioni? È forse la vasta rosa di attività formative, o il difficile accesso alle stesse, che induce le persone ristrette che vi partecipano a essere maggiormente impegnate? O è forse la selezione che viene fatta all'accesso ai corsi formativi che seleziona già i partecipanti più virtuosi e risoluti?

I dati numerici non permettono di rispondere a tali quesiti, anche se i risultati dell'attività di monitoraggio e la Relazione sulle *performances* del Ministero della Giustizia rammentano che l'esiguità dei fondi regionali destinati alle attività di formazione, rispetto a quelli statali previsti per l'istruzione, possono limitare l'accesso alle opportunità per i soggetti ristretti di formarsi in maniera professionale, inducendo in coloro che vi partecipano maggiore impegno per portare a termine con successo il corso frequentato. Gli elementi quantitativi qui rilevati, seppur permettano di dare un primo quadro ricognitivo e di ravvisare come si delineano realtà formative poco omogenee non solo nei numeri ma anche nelle modalità di erogazione, necessitano di un approfondimento maggiormente critico per la lettura del fenomeno nel suo complesso. Nel corso dei prossimi capitoli, e più nello spe-

TAB. 2.3. *Detenuti iscritti e promossi frequentanti i percorsi d'istruzione per adulti distinti per livello e periodo didattico, anno 2021-2022*

Periodo didattico	Numero di corsi	Iscritti		Promossi		% promossi su iscritti
		totale	di cui stranieri	totale	di cui stranieri	
Primo livello						
Alfabetizzazione e apprendimento italiano	392	3.860	3.521	1.579	1.392	40,9
Primo periodo didattico	330	2.919	1.725	1.079	631	37,0
Secondo periodo didattico	217	2.617	695	1.115	275	42,6
Totale primo livello	939	9.396	5.941	3.773	2.298	40,2
Secondo livello						
Primo periodo didattico	367	4.377	934	2.339	464	53,4
Secondo periodo didattico	277	2.513	456	1.650	284	65,7
Terzo periodo didattico	152	1.038	219	694	146	66,9
Totale secondo livello	796	7.928	1.609	4.683	894	59,1
Totale generale	1.735	17.324	7.550	8.456	3.192	48,8

Fonte: Ufficio del Capo del Dipartimento Segreteria generale Sezione statistica.

cifico in quelli dedicati alla ricerca, si tenterà di approfondire le suggestioni che questi dati quantitativi fanno emergere, analizzando il fenomeno nel quadro analitico della sociologia del diritto e approfondendo le dinamiche di selezione dei partecipanti ai corsi, le difficoltà insite nel contesto carcerario e il complicato sistema di relazioni tra l'istituzione penitenziaria e gli enti formatori.

Copyright © 2023 by Società editrice il Mulino

Parte seconda

La ricerca nel campo penitenziario

Copyright © 2023 by Società editrice il Mulino

Copyright © 2023 by Società editrice il Mulino

Il vizio dello sguardo: cenni di autoriflessività nella ricerca

Nella seconda parte di questo lavoro verranno presi in considerazione i risultati dell'indagine qualitativa condotta sulle attività di formazione professionale nel corso del biennio 2020-2021, all'interno di 11 istituti penitenziari italiani.

Nella programmazione e realizzazione di questa ricerca¹ una prima criticità in cui ci si è imbattuti ha riguardato la difficoltà di accesso a dati omogenei, sia di natura qualitativa che quantitativa, relativi ai corsi erogati negli istituti. Le differenze che intercorrono tra gli istituti carcerari e tra i diversi contesti regionali hanno perciò reso d'obbligo l'impiego di un'analisi di tipo empirico, che ha costituito un utile strumento per esplorare il campo del penitenziario in cui, come noto, le informazioni molto spesso risultano difficilmente accessibili. Si usa qui il termine *campo* nell'accezione mutuata dall'opera di Pierre Bourdieu [1992, 67] che definisce il cosmo sociale come qualcosa di «costituito dall'insieme di questi microcosmi sociali relativamente autonomi, spazi di relazioni oggettive in cui funzionano una logica e una necessità specifiche, non riconducibili a quelle che regolano altri campi». Il *campo* perciò è dotato di un certo magnetismo, è «un sistema strutturato di forze oggettive, una configurazione relazionale dotata di una razionalità specifica, che [...] è in grado di imporsi a tutti gli oggetti e gli agenti che vi penetrano, ma è al tempo stesso [...] anche uno spazio di conflitti e di concorrenza, e qui l'analogia è piuttosto con un campo di battaglia sul quale i partecipanti si scontrano al fine di stabilire un monopolio» [*ibidem*, 23].

Il campo del penitenziario [Sarzotti 2010] e la sua connaturale impermeabilità rendono infatti la ricerca sociologica e, nello specifico, la conduzione delle interviste particolarmente difficoltosa per un ricercatore. Il carcere si caratterizza, infatti, per una separatezza rispetto all'ambiente esterno

¹ Per un approfondimento sul disegno della ricerca si rimanda all'Appendice metodologica in questo volume.

e una certa chiusura dello stesso e dei suoi referenti istituzionali, che finiscono – nonostante la concessione dei permessi per condurre l'indagine qualitativa – per limitare il campo di osservazione del ricercatore, tendendo «sistematicamente a escludere soggetti esterni dagli spazi più delicati della detenzione e talvolta a preselezionare i soggetti che il ricercatore andrà a intervistare sulla base della loro affidabilità e adesione alle retoriche accettabili sulla vita detentiva» [Sbraccia e Vianello 2016, 197]. Nella relazione con l'Amministrazione penitenziaria e l'area trattamentale capita non di rado, infatti, che il ricercatore debba sconfiggere quella diffidenza iniziale che vede nell'accesso al campo un'ingerenza poco gradita a causa delle molte attività che gli operatori penitenziari si trovano a dover svolgere nella quotidianità, stabilendo pertanto un ordine di priorità nella scelta delle attività a cui assistere.

Sì, ci siamo rincorsi, ma ce l'abbiamo fatta. Io però adesso non ho tempo, ho la giornata piena, ci manca che ci metto anche la ricerca... Volevo solo salutarla, ma la lascio ai colleghi (Intervista Dirigente penitenziario – Istituto penitenziario n. 7 Centro Italia).

O un aggravio del lavoro da svolgere, un ingombro in più nella già complicata quotidianità lavorativa.

L'educatore corre per i corridoi senza rivolgermi la parola, mentre camminiamo a passo sostenuto incontra detenuti, colleghi, agenti e decide incontri, colloqui e attività da fare. Segna tutto su un piccolo pezzo di carta che ha con sé, sempre mentre continua a correre. Mi fa entrare nel suo ufficio e occupare una scrivania libera. Si è dimenticato di chiamare alcuni detenuti che avrebbero dovuto partecipare al focus group e che pertanto, al momento, sono chiusi in cella per la conta. Mi chiede se ho qualcosa da fare nel mentre, ma ovviamente non ho potuto accedere con il mio computer quindi ho solo dei fogli per gli appunti, il mio registratore e l'autorizzazione del DAP. Dico di non preoccuparsi, che avrei atteso e non avrei disturbato il suo lavoro. Accende il computer e si mette al lavoro, ogni tanto si gira per accertarsi che io sia ancora lì e mi dice «tra un po' ti accompagno al piano a fare i focus group che qui è un labirinto e da sola ti ci perdi» (Nota etnografica, giugno 2021, operatore trattamentale – Istituto penitenziario n. 4 Nord Italia).

La prospettiva tuttavia è ambivalente. Se da un lato vi è chi vede il ricercatore come una seccante interferenza nel proprio lavoro, dall'altro vi è chi interpreta la ricerca come strumento potenziale di riconoscimento della propria attività [Ferreccio e Vianello 2015].

Meno male che le fate queste ricerche, che danno anche un po' il senso di quello che facciamo noi qui dentro. Mi piacerebbe poi anche avere un'idea di quello che si fa negli altri carceri, magari poi ci sentiamo e mi mandi quello che fai, eh (Intervista operatore penitenziario area trattamentale – Istituto penitenziario n. 1 Nord Italia).

Con riferimento alla preselezione della popolazione detenuta da intervistare non va lasciata indietro la considerazione che essa è frutto molto spesso di un filtro imposto per mano dell'area trattamentale che decide, sulla rosa già ristretta dei partecipanti ai corsi formativi, chi inviare a fare le interviste o i focus group, di fatto stabilendo, come sostengono Ferreccio e Vianello [2015, 331], delle

strategie selettive che possono assumere la forma, alternativamente, dei filtri o dei viatici [...]. Nel primo caso, al ricercatore verrà garantito l'accesso a un certo gruppo di reclusi, mentre gli altri detenuti rimarranno inaccessibili [...] nel secondo caso, la collaborazione ostentata degli operatori è indirizzata a contenere e soprattutto indirizzare la ricerca verso quegli spazi in cui il penitenziario riesce a dispiegare il progetto rieducativo, spesso attraverso simboli riconosciuti (quali aule scolastiche, ambienti per le lavorazioni, spazi attrezzati per i colloqui con famiglie e bambini e simili).

Tuttavia non è possibile la sortita dalle maglie di questo filtro, il compromesso nella selezione del campione è infatti – per natura della ricerca in un contesto come quello penitenziario – un elemento da cui non si può prescindere; la scelta dei soggetti ritenuti *intervistabili* è di fatto una valutazione dell'Amministrazione penitenziaria da cui il ricercatore fatica a svincolarsi.

I filtri della selezione operano anche nelle relazioni orizzontali tra persone ristrette in quella che Becker [1963; 1967] definisce la gerarchia della credibilità. Quest'ultima è infatti una risorsa sociale e come tutte le risorse è difformemente distribuita all'interno della società, così come lo è all'interno del carcere, e risponde a quelle che sono le gerarchie interne dei vari ruoli presenti nel penitenziario, ma anche tra persone ristrette stesse, sulla base dell'assunto per cui «ogni storia raccontata da chi sta in alto merita intrinsecamente di essere considerata come il resoconto più credibile del funzionamento dell'organizzazione»². Bisogna avere consapevolezza del fatto che la credibilità sociale rischia di influenzare in maniera drammatica la possibilità di conoscere l'ambiente oggetto della ricerca sociale: intervistare solo l'area trattamentale, i formatori o i detenuti modello espone infatti il ricercatore a un posizionamento ideologico o caratterizzato da *bias*.

Ma la selezione avviene anche per mano stessa della popolazione detenuta che cerca di dare una buona immagine delle attività formativo-trattamentali, giustificando la pre-selezione effettuata a monte dall'area trattamentale:

Va beh, dottoressa, lei ha davanti quelli che si vogliono dare da fare, va... C'è gente che sta a letto tutto il giorno, manco si vestono, che dico io... però che ci

² «Any tale told by those at the top intrinsically deserves to be regarded as the most credible account obtainable of the organizations' workings», trad. mia di Becker [1967, 241].

parla a fare? Noi se c'è un corso diciamo sempre sì, siamo dei tipi perfettini (Focus group detenuti – Istituto penitenziario n. 11 Sud Italia).

Nel tentativo di superare anche in questo caso la scala gerarchica della credibilità sociale è necessario che chi intende fare ricerca instauri una relazione di apertura e riconoscimento reciproco [Ferrecio e Vianello 2015] con le persone ristrette che tuttavia, in alcune occasioni, dimostrano una certa refrattarietà al momento dell'intervista:

- S: Ah, ma usa il registratore?
- Intervistatore: Sì, il foglio che ha firmato era la liberatoria per poter registrare, come le dicevo. È tutto anonimo, vede? Può leggere qui.
- S: No, no. Io davanti al registratore non parlo.
- Intervistatore: Va bene. Se preferisce chiacchieriamo senza registratore.
- S: No, grazie. Qui anche i muri hanno orecchie e se inizio a parlare... La saluto.

(Si alza e si incammina verso la porta. Poco prima di uscire si scusa dicendomi che non ce l'ha con me, ma lei da quando è in carcere ha capito che meno parla e meglio è. Ed esce) (Intervista detenuta – Istituto penitenziario n. 5 Centro Italia).

La diffidenza spesso ha origine da forme di protezione non solo da indebite intrusioni, ma da strategie di adattamento³ interne al contesto penitenziario, che vedono il detenuto sottrarsi da eventi da cui potrebbe ravvisarsi una sua complicità con l'istituzione penitenziaria, come è emerso dal passo qui sopra riportato. Lo stesso sottolinea infatti la rilevanza delle norme informali nel penitenziario, dell'adesione al codice del detenuto secondo cui

il divieto di comunicazione viene esteso a tutte le questioni, tranne quelle di routine. La parola talpa o infame è un'etichetta comune per colui che tradisce i suoi compagni violando il divieto di comunicazione [...] Essa rappresenta l'accusa più grave che un detenuto possa rivolgere a un altro, perché implica un tradimento che trascende l'atto specifico della comunicazione. La talpa è colui che non ha tradito un solo detenuto o più di uno; ha tradito i detenuti in generale, negando la coesione dei prigionieri come valore dominante nel confronto con il mondo delle norme formali⁴.

³ Per un approfondimento sulle strategie di adattamento e di resistenza all'interno del contesto penitenziario si rimanda alle opere dei maestri della sociologia carceraria [Clemmer 1940; Sykes 1958].

⁴ «The ban of communication is extended to cover all but the most routine matters. The word rat or squealer is a familiar label for the man who betrays his fellows by violating the ban of communication [...] it represents the most serious accusation that one inmate can level against another, for it implies a betrayal that transcends the specific act of disclosure. The rat is a man who has betrayed not just one inmate or several; he has betrayed inmates in general by denying the cohesion as a dominant value when confronting the world of officialdom», trad. mia di Sykes [1958, 87].

Relativamente al posizionamento del ricercatore è possibile, secondo Liebling [2001], prendere sul serio le testimonianze di chi detta le regole del carcere e anche di chi a quelle regole vi è assoggettato senza tuttavia provocare l'indignazione di una parte anziché dell'altra. La riflessività della ricerca deve infatti andare oltre l'avvaloramento di una parte o un'altra del contesto carcerario, permettendo così al ricercatore di comprendere l'estensione del paradigma correzionale non solo nel convincimento dei funzionari dell'area pedagogica o degli incaricati della formazione, ma anche nell'interiorizzazione (anche strumentale) della popolazione detenuta.

Fatte queste necessarie premesse, e rinviando all'Appendice metodologica per una più ampia descrizione del progetto di ricerca e delle metodologie utilizzate, si segnala che tutti i ruoli degli intervistati appartenenti all'area penitenziaria e agli operatori della formazione verranno declinati al maschile per tutelare l'anonimato delle intervistate e degli intervistati. Per quanto riguarda la popolazione detenuta – e più in generale ovunque la differenza di genere risulti rilevante – e così come per tutti gli altri attori intervistati, l'anonimato è garantito attraverso la scelta di lettere iniziali casuali relative ai nomi delle persone detenute.

Copyright © 2023 by Società editrice il Mulino

Complessità e ambiguità del contesto penitenziario

1. *Vivibilità degli spazi e attività formative*

Un certo spazio adeguato rappresenta uno dei requisiti essenziali per assicurare alla persona ristretta una decente condizione detentiva. Come già premesso nel corso del secondo capitolo di questo lavoro, il superamento delle condizioni di sovraffollamento costituisce infatti il presupposto necessario non solo del rispetto della dignità umana, come ampiamente ricordato dalle pronunce della Corte europea dei diritti dell'uomo e dai report degli organismi di monitoraggio internazionale¹, ma anche la condizione indispensabile per assicurare l'effettività dei percorsi trattamentali e «l'espletamento della funzione rieducativa della pena affermata dalla Carta costituzionale: oltre ai metri quadri "individuali" atti a consentire la vivibilità nelle celle, è rilevante anche lo spazio idoneo a prevedere adeguate attività trattamentali, in particolare lavoro e istruzione, e opportune attività di osservazione a opera dei funzionari giuridico pedagogici» [Prina e Vianello 2020, 465].

La Corte costituzionale ha affermato che si tratta di

un fenomeno che, pur con intensità diverse, sta investendo da tempo il sistema penitenziario italiano e ha determinato una situazione che non può protrarsi, data l'attitudine del sovraffollamento carcerario a pregiudicare i connotati costituzionalmente inderogabili dell'esecuzione penale e a incidere, comprimendolo, sul «resi-

¹ Sono numerose le pronunce della Corte europea dei diritti dell'uomo sui profili legati al sovraffollamento penitenziario. Dalla prima sentenza di condanna dell'Italia per sovraffollamento carcerario del 2009 (sentenza *Sulejmanovic c. Italia*, ric. n. 22635/2003) fino alla nota sentenza pilota *Torreghiani c. Italia* del 2003 (cfr. *supra*, capitolo primo, par. 3) che ha immortalato l'incompatibilità tra il sistema penitenziario italiano e le garanzie derivanti dall'art. 3 CEDU. Il tema è stato nuovamente affrontato e messo a punto nella sentenza *Muršić c. Croazia*, 20 ottobre 2016, §§ 91-141. Tutte le sentenze hanno fatto emergere la sussistenza in capo alle autorità di un obbligo positivo che assicuri una detenzione in condizioni compatibili con il rispetto della dignità umana e che assicuri la salute e il benessere del detenuto. Allo stesso modo, anche il Comitato europeo per la prevenzione della tortura (CPT) in una delle sue ultime visite in Italia [CPT 2020] ha sottolineato come il sovraffollamento influisca negativamente sulla qualità complessiva della vita in istituto.

duo» irriducibile della libertà personale del detenuto, gli uni e l'altro espressione del principio personalistico posto a fondamento della Costituzione repubblicana².

Assicurare standard detentivi e capienze regolamentari in linea con quanto affermato dalla normativa nazionale e sovranazionale è infatti di imprescindibile importanza per scongiurare l'insalubrità degli spazi e assicurare condizioni igieniche consone. La materialità della detenzione, come ampiamente dimostrato in letteratura [Ronco 2018; Cherchi 2017; Gonin 1994; Gallo e Ruggiero 1989], ha un'incidenza non solo sul corpo, ma anche sulla mente della persona ristretta. Lo stato di privazione della libertà è infatti

suscettibile di porre problemi di biodiritto, anche andando oltre i temi usualmente ricondotti a quella nozione. La vulnerabilità dei detenuti è un aspetto di speciale rilevanza nella materia. [...] La salute cui ha diritto anche il detenuto, come ogni persona, non si riferisce alla sola assenza di malattia, ma riguarda il miglior stato di benessere fisico e psichico che quella persona può raggiungere e mantenere. Lo Stato è tenuto a promuovere e assicurare quello stato – anche realizzando i c.d. determinanti sociali della salute – non semplicemente a omettere condotte che lo contrastino. Tali obblighi riguardano evidentemente anche le condizioni di detenzione, per l'impatto che esse hanno sulla salute fisica e psichica dei detenuti [Zagrebelsky 2022, 24].

Un carcere sovraffollato implica uno spazio ristretto e non igienico, la promiscuità coatta rappresenta altresì un rischio per la salute e per la diffusione di malattie infettive:

Mi hanno messo con una ragazza marocchina in cella, per cinque mesi, quando ho scoperto che lei aveva l'epatite – perché l'epatite si attacca – mi sono incazzata di brutto con lei, povera ragazza. Perché non me lo aveva detto? Ma non tanto lei, ma loro [si riferisce agli agenti, *N.d.A.*]. Ho cambiato cella, loro sapevano della malattia, non potevano metter una persona sana con un'ammalata: se tu metti una mela sana vicino a una marcia, diventa marcia anche quella, no? Qui devono aprire gli occhi con le persone che ti mettono, non è che ti buttano così, come un cane. Tanto i rischi ce li prendiamo noi che con quelli malati ci mangiamo e ci dormiamo, non è modo questo (Intervista detenuta – Istituto penitenziario n. 5 Centro Italia).

La condivisione degli spazi accresce la tensione tra persone detenute di fatto dando vita a una competizione fra reclusi [Ronco 2016] nell'accesso a una sezione anziché a un'altra.

Una competizione che non riguarda direttamente l'accesso al mercato del lavoro interno o all'offerta formativa, ma che è quasi strumentale e subordinata all'accessibilità a condizioni detentive migliori, a sezioni considerate più dignitose e meno gremite che permettano condizioni di vita più favorevoli.

² Corte cost., sentenza n. 279 del 22 novembre 2013.

– G: Qualche amico, quando sono entrato, mi ha detto «vai al G che stai meglio, devi farti mandare là».

– L: Eh, io ho insistito, ma molto per venire al padiglione G. Io la prima volta che sono entrato in carcere ho parlato con un'educatrice «mandatemi al G per me è la prima volta che sto dentro, non mi sento bene». E lei mi disse che non ci potevo andare perché avevo un'età. Ma io ho visto gente di 70, 80 anni al G.

– M: La prima volta mi mandarono al padiglione L, lì ci sono 70/80 persone solo in un lato della sezione, all'F ci sono 150 persone per braccio, 10 di noi in camera, situazioni disumane. Ho insistito, ho insistito, e ce l'ho fatta, con un'educatrice che mi ha ascoltato, comunque, e che mi ha mandato poi qui.

– Intervistatore: Ed è cambiata la vita al G? In che modo?

– L: Beh, sei in 3 in cella, hai la socialità, ci sono le attività, eccome se te la cambia la vita!

– G: Ti devi dare da fare, fare come ho fatto io che ho fatto assistenza alle persone per venire qui. Devi far vedere che sei volenteroso o non ti mandano mai (Focus group detenuti – Istituto penitenziario n. 9 Sud Italia).

Per accedere però occorrono, oltre ad alcuni requisiti che possiamo definire *formali*, come la posizione giuridica di soggetti definitivi e un fine pena non inferiore a 5 anni, altre condizioni più tipicamente *informali* che soggiacciono a caratteristiche specifiche delle persone, alle loro risorse personali e sociali che vanno esercitate per l'accesso a un padiglione considerato migliore piuttosto che all'offerta formativa o al mercato del lavoro interno. È necessario perciò «disporre di un certo livello di competitività. Occorre, in altre parole, disporre delle carte per stare al tavolo del gioco. Tale sistema, naturalmente, esclude chi non possiede le caratteristiche minime per partecipare alla competizione» [Torrente 2018, 127].

È opportuno però sottolineare come non sia solo la mancanza di spazio uno degli elementi da considerare quando si parla di sovraffollamento. Per assicurare condizioni dignitose alle persone detenute lo spazio non costituisce infatti l'unico criterio esclusivo per l'integrazione di trattamenti inumani e degradanti, ma vanno valutati anche tutti gli altri elementi³ diversi rispetto all'insufficienza dello stesso, come il tempo protratto in situazione di sovrappopolamento, l'accesso all'aria, ma anche di altre risorse meno materiali come la presenza del personale, le risposte ai bisogni sanitari, l'offerta di attività e opportunità trattamentali. Queste risorse devono infatti essere proporzionali o quantomeno adeguate alle presenze della popolazione detenuta.

Ma, guarda, quando si dice no al sovraffollamento del carcere, al di là della questione diciamo di invivibilità per i detenuti perché quando sono in troppi ovviamente stanno male, ma il grosso rischio del sovraffollamento è la spersonalizzazione.

³ Si veda la *dissenting opinion* del giudice Zagrebelsky al caso *Sulejmanovic c. Italia*, n. 22635/03, Corte EDU 2009, <https://hudoc.echr.coe.int/eng#%7B%22dmdocnumber%22:%5B%22852496%22%5D,%22itemid%22:%5B%22001-93563%22%5D%7D>.

Tu dovresti poter fare con i detenuti che sono in istituzione, ogni mattina, dovresti potergli offrire tempo, ovviamente conoscenza. Dovresti essere tu operatore capace di suggerire a quel detenuto che conosci qual è il percorso più adatto a lui, intravedere quali sono quelle capacità, quelle risorse che lui già ha, che potrebbero essere sviluppate, stimolate. Ma questo richiede tempo. Per le relazioni umane il tempo, l'approfondimento, è fondamentale. Il monitorare, nel corso della detenzione, come risponde a una serie di offerte, di stimoli... questo richiede tempo, richiede attenzione, e allora quando ovviamente i numeri sono altissimi tu non stai facendo il tuo lavoro (Intervista operatore penitenziario area trattamentale – Istituto penitenziario n. 9 Sud Italia).

La mancanza di spazio ha perciò delle ricadute non solo sulla vita in sezione, ma anche sulle attività di formazione professionale. Molti degli istituti costruiti negli anni Settanta-Ottanta, in piena emergenza terrorismo, sono stati infatti caratterizzati da un'edilizia che ha fatto del carattere punitivo della pena il tratto determinante [Marcetti 2011]: strutture contraddistinte da celle piccole, destinate al contenimento di soggetti in custodia cautelare, al trascorrere del tempo in camera detentiva, tipicamente caratterizzata perciò da forti elementi di isolamento interno.

Il problema che abbiamo in questo carcere è che questo carcere, così come tantissimi altri, è stato costruito su un modello che era quello della massima sicurezza degli anni Settanta-Ottanta, non erano proprio stati pensati per le attività trattamentali. Le celle erano pensate per il singolo, per farti capire. Di fatto quindi gli spazi trattamentali ce li siamo man mano recuperati dalla struttura, con tutte le difficoltà che questo comporta. Quindi nel tempo sono state fatte modifiche edilizie là dove possibile. Sto facendo questo discorso perché il corso edile richiede degli spazi particolari. Noi finora abbiamo utilizzato quella che è fin dall'origine uno dei pochi spazi trattamentali già previsti dalla pianta originale: la sala cinema. [...] Infatti l'esperienza di Bollate tutti la guardiamo con interesse, un po' con rabbia, perché Bollate è nato come carcere per fare attività, quindi con grandissimi spazi. Naturalmente se si pensa a uno spazio, a un carcere, per fare rieducazione è un conto; se si pensa di farne uno per tenere i detenuti dentro celle detentive e poi si pretende di trasformarli in posti dove si fa la rieducazione i risultati sono sempre approssimativi: noi ci ritroviamo a fare manufatti di edilizia in chiesa! (Intervista operatore penitenziario area trattamentale – Istituto penitenziario n. 5 Centro Italia).

Molte delle strutture, soprattutto nelle case circondariali, appaiono perciò inadeguate rispetto agli obiettivi formativi, dal momento che le rigidità architettoniche hanno di fatto negato la pensabilità di strutture in cui mettere in atto percorsi di formazione professionale. Perché la formazione possa trovare esecuzione occorrono infatti spazi appropriati. Numerosi studi di ricerca in campo educativo⁴ hanno esplorato la correlazione tra ambiente fisico e apprendimento, evidenziando relazioni significativamente positive tra

⁴ Si rimanda a Woolner *et al.* [2007] e a Braggins e Talbot [2006; 2013].

l'apprendimento e un ambiente sano, spazioso, dotato di luce e di ricambio d'aria. Quando la formazione è professionalizzante è poi chiaro che essa necessita di strutture che possano contenere macchinari specifici per determinate lavorazioni, come nel caso delle falegnamerie, dei corsi di elettrotecnica o di metalmeccanica, così come dei corsi per conciare il pellame. In alcuni degli istituti visitati nella conduzione della ricerca vi sono intere aree dedicate alla formazione, dove gli ambienti sono commisurati alle esigenze formative dell'istituto. La creazione di un'area dedicata all'istruzione o alla formazione, come ad esempio un gruppo di aule o laboratori dedicati alle attività teoriche e pratiche, contribuisce così a creare un'atmosfera educativa distinta dall'ambiente detentivo e favorevole all'apprendimento [Hawley, Murphy e Souto-Otero 2013].

In alcuni istituti, come in uno del Nord Italia, dove oltre a un corso di istruzione professionale del CPIA in sartoria vi è anche un laboratorio di confezionamento nato sotto la committenza di una famosa società locale che si occupa di abbigliamento, è stato avviato l'interpello per aumentare i numeri degli studenti iscritti al biennio di sartoria al fine di prendere poi parte al corso di formazione per essere impiegati all'interno della stessa.

Abbiamo pensato di fare un interpello sulla regione, sul distretto, per evitare grandi spostamenti o il distanziamento dalle famiglie, eccetera. [...] Lo abbiamo fatto per permettere ai numeri di crescere un pochino. Abbiamo ricevuto alcune risposte. In realtà, quando le persone che arrivano qui si accorgono che è un percorso di scuola, un po' rinunciano. In realtà, il corso professionale, per definizione, è solo scuola con delle parti pratiche di laboratorio, però... C'è anche gente che è arrivata da Lecce, da Genova, insomma, da lontano (Focus group operatori penitenziari – Istituto penitenziario n. 2 Nord Italia).

Secondo l'Amministrazione penitenziaria, la creazione di poli formativi specializzati, se da un lato ha di certo il pregio di raccogliere in alcuni istituti – che possono definirsi ad alta vocazione trattamentale – dei settori dedicati esclusivamente alla formazione ha però, dall'altro, dei limiti determinati dall'attuale funzionamento del sistema penitenziario. Ipotizzare un trasferimento da un carcere a un altro comporta inevitabilmente procedure che impongono l'allontanamento dalla famiglia, ma anche dover gestire il problema delle circuitazioni e dei divieti di incontro.

Le complicazioni sono tante: tutte le aree trattamentali degli istituti territorialmente coinvolti nel polo formativo dovevano fornire delle informazioni a questa sorta di cabina di regia. Mi ricordo il foglio XL stampato in formato A3, una sindone, con tutti i dati giuridici e non che servivano poi nella scrematura finale. C'era il problema dei circuiti, dei divieti d'incontro, delle posizioni giuridiche, insomma era davvero un tetris. E finiva che a volte non riuscivi a mandare il detenuto a fare formazione perché non c'erano i requisiti (Intervista collettiva operatori penitenziari – Istituto penitenziario n. 7 Centro Italia).

Fattori relativi a risorse personali e sociali come la presenza della famiglia, la vicinanza di risorse amicali sul territorio o la mera conoscenza del territorio stesso rappresentano dei limiti, non sempre superabili, dei percorsi formativi della popolazione ristretta. I percorsi di formazione infatti sono visti come parentesi in quello che è il momento di espiazione della pena; di conseguenza, molto spesso, l'essere avulsi da una rete di supporto territoriale, per quanto fragile essa sia, viene valutato negativamente dalla popolazione detenuta.

– Intervistatore: Di quante persone stiamo parlando che sono arrivate da fuori?
 – B: Quattro. Parliamo di numeri bassi. Le persone non amano i trasferimenti (Focus group operatori penitenziari area trattamentale – Istituto penitenziario n. 2 Nord Italia).

Un'altra condizione che caratterizza l'elemento spaziale concerne i processi di periferizzazione delle strutture penitenziarie [Paone 2011]. La dislocazione urbana o extra-urbana degli istituti gioca un ruolo non marginale nella formazione professionale e in quello che è l'accesso all'occupazione lavorativa. Secondo i dati dell'Associazione Antigone, nei 96 istituti visitati nel 2022 vi sono più impiegati per datori di lavoro esterni negli istituti urbani (3%) piuttosto che negli istituti extra-urbani (1,44%). Questo perché se da un lato gli istituti più periferici di solito sono meno vetusti e presentano degli spazi comuni e per le lavorazioni più ampi rispetto agli edifici urbani, dall'altro la loro lontananza dai centri abitati li rende meno visibili oltre che meno raggiungibili. Per quanto concerne la formazione professionale «negli istituti urbani la percentuale delle persone detenute che partecipano ad attività di formazione professionale scende all'1,4% mentre negli istituti extra-urbani la media è dell'1,9%»⁵, una differenza poco considerevole e attribuibile alla questione degli spazi, che però è avvalorata anche dal numero di soggetti in articolo 21 (ammessi al lavoro esterno) che risulta essere del 3,5% in carceri extra-urbane rispetto a una media del 3,9% in carceri urbane, a conferma del fatto che l'istituzione penitenziaria rimane mal inglobata nel tessuto urbano.

Un formare pertanto da considerarsi fine a sé stesso se non risulta garantita la possibilità di accedere ad attività formative o lavorative anche all'esterno dell'istituzione penitenziaria.

⁵ Si rimanda al contributo dell'Associazione Antigone su lavoro e formazione professionale in carcere disponibile su <https://antigoneonlus.medium.com/lavoro-e-formazione-professionale-in-carcere-92985b6571d2>.

2. Spazi contaminati: l'impatto dell'emergenza sanitaria sulle attività di formazione professionale

La dimensione dello spazio ha assunto sempre maggior rilievo nel corso degli anni appena trascorsi a causa dell'emergenza sanitaria: la pandemia da Covid-19 ha invero fatto emergere tutta la vulnerabilità della realtà carceraria. L'illusorio (e inesatto) convincimento secondo cui le strutture penitenziarie – proprio per la loro connaturale separatezza dalla società dei liberi – costituiscono degli ambienti isolati e quindi maggiormente al sicuro dal rischio del contagio si è infranto con la realtà e la quotidianità detentiva: contagi e focolai non hanno infatti lasciato indenne alcun istituto italiano proprio in ragione di quella che può definirsi un'esposizione contaminante⁶ a un contatto fisico imposto e dal quale non ci si può sottrarre. Le rivolte⁷ occorse hanno avuto origine sia dalla paura di contrarre il Coronavirus in ambienti sovraffollati e di convivenza forzata sia dalle limitazioni normative⁸ imposte alla popolazione per prevenire la diffusione dello stesso. Oltre all'interruzione dei permessi premio sono stati sospesi anche l'ingresso di soggetti terzi all'interno degli istituti, come l'accesso dei familiari per i colloqui, ma anche di tutto il volontariato penitenziario, così come dei docenti e dei formatori impegnati nelle attività di istruzione e formative, le quali hanno ovviamente subito una battuta d'arresto.

Il divieto di accesso alle strutture penitenziarie da parte di soggetti terzi e la mancata possibilità di effettuare, salvo in rarissimi casi, formazione in videoconferenza, ha comportato un blocco delle attività professionalizzanti, a differenza di quanto è avvenuto invece per i corsi scolastici, i quali sono proseguiti con modalità a distanza.

– Intervistatore: Quale è stato l'impatto del Covid sulle attività formative?

– L: Azzerato tutto. Si sono annullate tutte.

– Intervistatore: Non è stata fatta formazione a distanza, online?

– L: Minima. L'anno scorso è stata fatta su materiale cartaceo, su dispense... ma per la scuola. Il liceo l'ha fatto, la scuola media l'ha fatto, con modalità a distanza. Hanno conseguito comunque il titolo abbassando gli obiettivi minimi. Il professionale, chi aveva le presenze conseguite fino a quel momento (quindi tutti) ce l'ha fatta. Anche il corso di giardinaggio, essendo garantita la parte pratica all'aperto,

⁶ Si utilizza qui la formula utilizzata da Goffman [1961, trad. it. 1978, 53], per spiegare come le tre dimensioni del dormire, divertirsi e del lavorare – tipiche dell'uomo della società moderna – non siano invece separate ma anzi si svolgano tutte nello stesso luogo per l'internato in istituzione totale che è pertanto soggetto a una costante esposizione contaminante.

⁷ Per una puntuale trattazione del tema si rinvia a Pascali, Sarti e Sterchele [2020].

⁸ Si fa qui riferimento al decreto legge 8 marzo 2020, n. 11 recante le misure straordinarie e urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da Covid-19 e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria, <https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/03/08/20G00029/sg>.

hanno fatto la parte teorica con l'utilizzo delle dispense e hanno conseguito la loro qualifica nonostante il lockdown (Focus group operatori penitenziari area trattamentale – Istituto penitenziario n. 2 Nord Italia).

Come si evince dai grafici presentati nel corso del secondo capitolo di questo lavoro, tutte le attività formative nel biennio 2020 e 2021 hanno subito un forte calo nell'erogazione dei corsi. Emerge dalle interviste con gli operatori penitenziari e con la popolazione detenuta una migliore attitudine ed elasticità delle attività scolastiche e dell'istruzione professionale a non interrompersi di fronte allo stop forzato degli ingressi in presenza rispetto ai corsi professionali.

– Intervistatore: Chi di voi stava invece ancora facendo il corso professionale? Si sono interrotte le attività con il Covid?

– L: Sì, sì, hanno preso le presenze, ma era tutto fermo.

– E: Per noi che andavamo a scuola, no. Andavamo a teatro e lì c'era uno schermo enorme con dei professori, diciamo in videochiamata.

– A: Anche in cella lo facevamo, gli esami e tutto quanto: ci mandavano dei fogli e lo facevamo in cella da soli.

– L: Ma loro, con la scuola. Noi con la formazione era tutto fermo, non hanno fatto entrare più nessuno (Focus group detenuti – Istituto penitenziario n. 1 Nord Italia).

Se da un lato i corsi scolastici afferiscono a una sfera maggiormente teorica lo stesso non può dirsi per i corsi di formazione, in cui la presenza fisica sia del docente che dello studente è indispensabile per la buona riuscita del progetto formativo.

– Intervistatore: Hanno fatto attività online o non è stato possibile?

– T: No, anche perché i nostri corsi, soprattutto quello del padiglione C, di idraulico e di giardinaggio, richiedono necessariamente la presenza sia degli operatori che degli utenti. Anche perché poi l'esame di qualifica verte su attività non soltanto teoriche, ma anche pratiche. Il giardiniere deve essere bello e finito, cioè deve sapere come potare una pianta, non sono cose che puoi fare a livello teorico quelle (Intervista operatore penitenziario area trattamentale – Istituto penitenziario n. 1 Nord Italia).

L'approccio pratico, così come il lavoro manuale sui macchinari, sono invero riconosciuti dalla letteratura come gli elementi dirimenti per aumentare l'efficacia dei programmi di formazione professionale. Secondo Bozick *et al.* [2018], infatti, nell'analisi della relazione tra formazione professionale altamente specializzata e programmi di istruzione professionale, ciò che emerge è che nel primo caso la probabilità di trovare un'occupazione dopo il rilascio risulta del 28% superiore rispetto a quella degli individui che non partecipano a codesti corsi.

L'avvento dell'emergenza sanitaria ha perciò segnato una lunga interruzione di quelle attività più specificatamente pratiche che dovevano svolgersi nei laboratori e alla presenza non solo dei docenti, ma anche dei destinatari della formazione.

Il Covid è stato un disastro! Il corso di cucina non può essere teorico. Cioè, è teorico all'inizio, ma poi io ho bisogno della classe davanti ai fornelli, con pentole e padelle in mano. Tu in carcere non hai lo studente che sta seduto e ascolta quattro ore di lezione, lo devi mettere a fare cose pratiche [...] In cucina, dove noi ci esercitiamo, c'è anche chi prepara i pasti per il vitto, per i commensali. Siamo attaccati ad altri che lavorano, quindi anche gli spazi sono un problema con questo Covid (Intervista collettiva formatori – Istituto penitenziario n. 9 Sud Italia).

Alcuni istituti, vale a dire quelli che possono vantare spazi più ampi o una certa elasticità nella gestione degli stessi, sono riusciti ad assicurare meglio di altri la continuità dei corsi:

In un primo momento abbiamo interrotto tutti i corsi. Poi durante l'estate ci siamo armati di santa pazienza visto che c'era questo spazio di libertà senza restrizioni e abbiamo fatto tutti gli altri corsi insieme utilizzando i posti che avevamo. Li abbiamo fatti in sale polivalenti non più in cucina: in postazioni tipo Masterchef, ognuno con il suo tavolino. In contemporanea abbiamo fatto il corso di pulizie che ha occupato anche un'altra parte del reparto che era usufruibile e poi abbiamo fatto e terminato il corso di operatore agricolo che per motivi gestionali e organizzativi è stato fatto all'interno, quindi tendenzialmente anche qui sono stati nella sala polivalente e non sono potuti uscire fuori (Intervista collettiva operatori penitenziari – Istituto penitenziario n. 8 Centro Italia).

In altri istituti, invece, le attività sono state sospese del tutto, di fatto impedendo alla popolazione detenuta – anche per lunghi periodi di tempo – di svolgere i corsi su cui aveva investito e di riprendere una certa normalità nella quotidianità detentiva.

– B: Beh, il Covid ha inciso su tutto e per tutto, ovvero tutte le attività formative a eccezione della scuola sono sospese.

– Intervistatore: Da un anno? Non sono mai riprese nel 2021?

– B: Necessariamente sospese, perché è limitato l'accesso, anzi in questo momento volontari, personale esterno, comunque non accede.

A: Non entra nessuno (Intervista collettiva operatori penitenziari area trattamentale – Istituto penitenziario n. 10 Sud Italia).

L'impatto del Covid ha avuto dunque delle ripercussioni di lungo periodo, di fatto impedendo non solo lo svolgimento delle attività ma anche l'accesso di tutti quei soggetti esterni che, come docenti, formatori, volontari e, più genericamente, appartenenti al mondo del Terzo settore, prestano la propria opera come comunità esterna che viene coinvolta nel trattamento ri-educativo.

Molto spesso quando si fa riferimento al volontariato penitenziario emerge come questo costituisca un ponte tra il dentro e il fuori [Allegrì 2017], uno dei canali molto spesso utilizzati dall'Amministrazione penitenziaria non solo per la gestione dei fabbisogni della popolazione detenuta, soprattutto in tempi di ristrettezze economiche, ma anche come sgravio da tutti quei compiti che gli operatori non hanno il tempo di svolgere, come mantenere i contatti con le famiglie, rappresentare un supporto per la ricerca di soluzioni abitative, tirocini o borse lavoro [Torrente 2018], una volta che la persona ha finito di scontare la sua pena.

– F: Qui in officina siamo seguiti da persone che sono tutor, ma anche da persone che vengono da fuori e che lavorano in azienda da fuori.

– A: Sì, i tutor sono persone in pensione che hanno fatto questo lavoro tutta la vita, che non ci riescono a star ferme e allora vengono qui. Alcuni vengono da qui vicino, ma altri vengono da 40/50 km di distanza. Proprio ci mettono il loro impegno, lo fanno come volontariato.

– B: Per noi è bello, prima di tutto avere a che fare e discutere con persone che vengono da fuori, poi molti seguono alcuni nostri compagni che ora sono usciti. Gli danno una mano per la casa. Sai, quando esci hai bisogno di qualcuno fuori se sei solo.

– Intervistatore: E quanti sono questi tutor?

– A: 5 o 6 ora, ma prima erano di più. Per il Covid però ci siamo fermati, perché sono anziani. Avendo un'età stanno un pochino più attenti. Prima non li facevano entrare, ora che possono tornare però sono un po' preoccupati, anche se noi siamo tutti vaccinati, eh (Focus group detenuti – Istituto penitenziario n. 5 Centro Italia).

È noto però che gran parte del volontariato penitenziario è costituito – per ragioni di tempo libero principalmente – da soggetti anziani [Pascali e Sbraccia 2023; Abrams *et al.* 2016], individui per cui il Covid ha costituito un grosso fattore di rischio e ha altresì inciso sull'accesso a un'istituzione chiusa come quella penitenziaria, che ha visto un altissimo numero di contagi tra personale penitenziario e popolazione detenuta⁹ e che ha perciò contribuito a creare un'ulteriore barriera tra il carcere e la società libera.

3. *Separatezza digitale: uno spazio fuori dal tempo*

Questa separazione tra spazio del carcere e società dei liberi è maggiormente acuita quando si fa riferimento al divario digitale (*digital divide*) e, più in generale, all'accesso alle tecnologie informatiche, tra cui Internet.

⁹ Per un approfondimento sui casi di positività da Covid-19 si rimanda all'appendice della Relazione al Parlamento del 2022 del Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale, <https://www.garantenazionaleprivatiliberta.it/gnpl/resources/cms/documents/efaf5dcb6ffc3a58172badec56bb73a.pdf>.

Le implicazioni che questo divario produce, in un mondo ultratecnologico come il nostro, ricadono su differenti profili di inclusività: la democratizzazione di Internet e delle tecnologie informatiche è considerata infatti come uno strumento di grande inclusione sociale, che dovrebbe assicurare a ogni persona l'eguale diritto di accedere a Internet in condizioni di parità e con modalità che siano tecnologicamente adeguate [Rodotà 2014; 2021].

In carcere, però, la disuguaglianza si riflette maggiormente in quanto è la pena stessa, in base al principio della *less eligibility*, a dover imporre all'interno dell'istituzione penitenziaria degli standard di vita inferiori a quelli riservati ai membri appartenenti alle classi sociali più basse della società libera, al fine di riuscire nell'intento deterrente e rendere il carcere meno preferibile delle condizioni di vita all'esterno [Rusche e Kirchheimer 1939; Melossi e Pavarini 1977].

Questa disuguaglianza incide perciò maggiormente sulla popolazione ristretta che, in ragione della sua appartenenza – molto spesso – a settori della popolazione caratterizzati da marginalità sociale e privazione culturale, viene privata delle già scarse risorse digitali che possedeva all'esterno.

Le caratteristiche tipiche delle istituzioni totali hanno infatti contribuito per anni a rendere il carcere impermeabile alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC).

Un luogo dunque che permane anacronisticamente analogico, ma le cui barriere hanno ceduto di fronte all'avvento della pandemia. Le forme di corrispondenza fatte di carta e penna (o quelle scansionate da alcune società di servizi che trasformavano lettere di carta in email da inviare ai destinatari, dietro un corrispettivo per la mediazione e il costo del servizio), ma anche le infinitesimali esperienze dell'uso di colloqui via Skype con i propri difensori o la famiglia, sono state soppiantate nella totalità degli istituti penitenziari dall'utilizzo dei colloqui in videoconferenza.

L'interruzione dell'ingresso del mondo civile esterno, famiglie comprese, ha creato forti disagi proprio in ragione del fatto che «è attraverso i colloqui con i propri cari che i detenuti cercano di non spezzare quei legami affettivi che la vita in carcere interrompe in maniera netta» [Maculan 2018, 185].

La chiusura del carcere su sé stesso ha contribuito a dare avvio a una serie di rivolte che hanno devastato alcuni degli istituti italiani.

Questo è stato uno degli istituti più colpiti nell'immediato dalla pandemia. Noi l'8 e il 9 marzo del 2020 abbiamo avuto una devastazione di tutto il settore giudiziario. È stato distrutto tutto. Fortunatamente si è salvata l'area che chiamiamo pedagogica dove vengono fatti corsi scolastici e una parte di formazione in quanto non sono arrivati fino a lì. Però ovviamente questo ci ha messo in crisi perché ci mancavano degli spazi e già non siamo messi bene (Intervista operatore penitenziario area trattamentale – Istituto penitenziario n. 5 Centro Italia).

C: Per colpa delle rivolte dell'anno scorso stanno ancora chiusi gli altri padiglioni.

J: G, invece, è un padiglione a parte: nuovo come padiglione, siamo pochi in stanza, e siamo sempre rimasti aperti per fare formazione (Focus group detenuti – Istituto penitenziario n. 9 Sud Italia).

Le rivolte hanno comportato la chiusura di intere aree degli istituti, di fatto contribuendo al peggioramento delle condizioni detentive e all'utilizzo di sanzioni disciplinari da parte dell'Amministrazione penitenziaria, come la chiusura delle celle o l'isolamento per alcune sezioni della popolazione ristretta.

Se da un lato l'adozione delle misure per contrastare l'effetto contagio ha sì causato l'interruzione dei colloqui con i familiari, dall'altro le amministrazioni hanno sdoganato definitivamente – dopo anni di immobilismo fondato sul binomio ordine-sicurezza [Anastasia 2021] – l'utilizzo degli smartphone all'interno del carcere per permettere alle persone di fare colloqui con le famiglie utilizzando l'applicazione di WhatsApp.

Le Regole penitenziarie europee del Consiglio d'Europa statuiscono infatti che i «detenuti devono essere autorizzati a comunicare il più frequentemente possibile – per lettera, telefono, o altri mezzi di comunicazione – con la famiglia, con terze persone e con i rappresentanti di organismi esterni, e a ricevere visite da dette persone»¹⁰. E aggiunge che le autorità penitenziarie devono essere consapevoli delle nuove possibilità di comunicazione per via elettronica offerte dalla tecnologia moderna. L'Amministrazione perciò ha consentito un uso massivo dei cellulari e un ampliamento del ricorso alle videochiamate, cionondimeno in molti istituti le stesse sono diventate sostitutive – anziché aggiuntive – ai colloqui in presenza.

– Intervistatore: Possiamo dire che l'unica cosa positiva che ha portato il Covid in carcere è un po' il fatto di aver sdoganato le tecnologie?

– V: Questo terrore dei telefonini, degli smartphone... Si può vivere anche senza la presenza fisica, si può usare la tecnologia per avere un contatto anche maggiore con l'esterno.

– D: Un po' mi domando se questa cosa verrà sdoganata o invece quando torneremo alla normalità si farà di nuovo un passo indietro.

– V: L'Italia è un paese che fa mezzo passo in avanti e dieci indietro. Un po' conservatore (Intervista collettiva operatori penitenziari area trattamentale – Istituto penitenziario n. 1 Nord Italia).

La paura però, come sempre, risiede nella consapevolezza della facilità con la quale ogni avanzamento compiuto all'interno di un'istituzione totale possa smarrirsi non appena emergano nuove esigenze di ordine e sicurezza.

¹⁰ Cfr. Regola n. 24 delle *European Prison Rules*.

– C: Abbiamo parlato con la Direzione che ci ha detto: «se ci fosse un nuovo lockdown e i centri di formazione e le scuole chiudono noi non possiamo più garantire la didattica a distanza né la formazione a distanza».

– E: Né verranno ridati i telefoni.

– C: Non verranno ridati i telefoni, ci ha detto [si riferisce al direttore, *N.d.A.*]: «ci siamo presi un rischio pazzesco, è stata una cosa pionieristica, assurda, un colpo di testa! Non so cosa ci è venuto in mente!». Ma adesso...

– E: Non li fanno più, vedrai. Peccato perché poteva essere davvero una novità (Intervista collettiva operatori penitenziari area trattamentale – Istituto penitenziario n. 3 Nord Italia).

In alcuni istituti, come quello dell'esempio appena citato, l'utilizzo dei telefoni è stato consentito ai soggetti in articolo 21 (ammessi al lavoro esterno) in aree comuni dell'istituto per tutta la giornata, non solo quindi per mantenere i contatti con le famiglie ma anche per poter prendere parte alle lezioni a distanza. L'Amministrazione penitenziaria ha emesso diverse circolari richiedendo agli istituti di consentire lo svolgimento di esami di laurea, esami universitari e colloqui didattici tra docenti e studenti detenuti, sia appartenenti ai circuiti di Media Sicurezza che Alta Sicurezza 3, mediante videoconferenza o tramite Skype. Ma se le attività didattiche presenziali sono state sostituite tutto sommato in tempi brevi dalla didattica digitale, lo stesso non può dirsi circa le attività formative e trattamentali che erano parte della quotidianità detentiva e che, in moltissimi penitenziari, sono state interrotte.

– B: È molto complesso. Diciamo che uno cerca di far formazione, ma in verità il gap tra dentro e fuori su queste forme tecnologiche è ancora pesantissimo, è incolmabile e il Covid anzi lo ha diminuito. Si sono attrezzati tantissimo, per esempio qui ci sono i colloqui via Skype e i detenuti fanno il colloquio con la famiglia. Cioè quello che si poteva fare, siamo riusciti a farlo. Tenendo conto che alcuni di noi non si immaginavano tempi così rapidi, ma non per la formazione, lì è diverso, tutto bloccato.

– Intervistatore: Non si è pensato come per la didattica a distanza di fare una formazione a distanza?

– B: Ci vogliono gli spazi, ci vuole l'attrezzatura, ci vuole il personale. Già per organizzare la didattica a distanza dobbiamo dire grazie all'impegno degli informatici, agli agenti della polizia, della direzione, di noi educatori. Anche perché una cosa che può sembrare banale, tra virgolette, è complessa. Ti faccio un esempio: nelle sezioni, dopo tantissimo impegno sempre del direttore, siamo riusciti a cablare... Per dire, se non c'è la connessione a Internet come si fa a far la didattica a distanza o qualsiasi altro tipo di formazione? (Intervista collettiva operatori penitenziari area trattamentale – Istituto penitenziario n. 10 Sud Italia).

Si assiste pertanto a un accesso al digitale che rimane tuttora ancorato all'esperimento dei colloqui, ma che esula da tutte quelle altre ricadute che l'avvento di Internet in carcere potrebbe fornire.

Si pensi, nello specifico, alle cartelle cliniche informatizzate che permetterebbero una raccolta e un costante aggiornamento dei dati medico-sanitari della persona detenuta, molto utili nei trasferimenti e per le scarcerazioni. L'accessibilità alla rete avrebbe un'incidenza determinante anche su tutte le procedure amministrativo-burocratiche legate alle pratiche di invalidità, disoccupazione e contributi alle risorse familiari, a cui per anni ha ovviato il personale penitenziario, insieme ai volontari, ai patronati e ai Garanti delle persone private della libertà personale.

Sebbene la letteratura [Pillera 2021; Diana 2013; Arcangeli *et al.* 2010] sottolinei l'importanza della sperimentazione di nuove forme di formazione professionale digitale, l'attuale mancanza di accesso alle strutture ICT e la vetustà delle strutture penitenziarie continuano a rappresentare un ostacolo all'insegnamento di competenze digitali e di formazioni professionali di tipo informatico (si prenda come esempio la possibilità dell'erogazione di corsi di *web designer, graphic designer, app and site developer*). La difficoltà nel far accedere materiali o macchinari altamente specializzati potrebbe essere superata sviluppando corsi professionalizzanti in materia digitale che avrebbero il pregio di eludere, almeno nell'etere della rete virtuale, le barriere fisiche che si frappongono fra mondo dei liberi e mondo dei ristretti.

Purtroppo però la corsa alla digitalizzazione in carcere è ancora lontana da quelli che sono gli elementi minimi dell'alfabetizzazione informatica: ad oggi, infatti, gran parte della popolazione non solo non ha accesso a Internet, ma nemmeno a un computer che possa navigare in Intranet (nelle cd. *white list* dei siti concessi dall'Amministrazione penitenziaria) o a un tablet.

Le persone recluse che finiscono di scontare la loro condanna rientrano perciò in una società i cui progressi tecnologici avanzano rapidi (si pensi, per esempio, all'utilizzo dello SPID per i servizi digitali della Pubblica Amministrazione) e vi ritornano, nella quasi totalità dei casi, sprovvisti anche solo di un *curriculum vitae* redatto in carcere e attestante le competenze di cui si è in possesso, oltre a quelle acquisite durante la detenzione.

Il digiuno tecnologico imposto dalla privazione della libertà viola uno dei principi fondamentali delle Regole penitenziarie europee nel momento in cui non garantisce che la vita in carcere sia il più vicino possibile agli aspetti positivi della vita nella società libera, di fatto instillando un nuovo divario, rappresentato da un analfabetismo – o da un grave ritardo – informatico tra la persona detenuta e la sua reintegrazione nella società dei liberi.

4. *La dimensione temporale della formazione professionale tra attese e investimenti*

Correlato al concetto di spazio, l'altro elemento che si rileva in questa sede è quello del tempo in quanto rappresenta un punto di osservazione privilegiato per indagare l'esecuzione penale.

Quando si collega l'idea di tempo a quella di carcere, l'immagine che viene restituita è quella dell'attesa, di un lento scorrere delle ore che costituisce elemento di misura e razionalizzazione della pena stessa [Matthews 2009]. La punizione mantiene «formalmente il significato del tempo fisso di afflizione, come retribuzione della colpa e del male compiuto, come compensazione dello scambio negativo attuato dal reato» [Mosconi 1998, 131] e la durata della pena rappresenta perciò l'ammontare retributivo del danno sociale che il reo ha creato, in una lentezza elefantica che fa da cornice a spazi limitati e a quotidianità che si ripetono inesorabilmente uguali.

Secondo Schweizer [2010] è proprio la temporalità della punizione a concretizzarsi nell'attesa. La popolazione ristretta è infatti in perenne attesa di autorizzazioni, di risposte alle istanze sollevate (tramite «domandina»)¹¹ per ottenere un trasferimento, la possibilità di studiare o di prendere parte a corsi professionalizzanti o, ancora, di lavorare. La persona reclusa vive perciò di aspettative e di routine che costituiscono «microripetizioni temporali dell'azione quotidiana» [Pastore, Viedma Rojas 2020, 152] e che hanno uno scopo squisitamente disciplinare [Cohen e Taylor 1972; Foucault 1975; Gallo e Ruggiero 1989; Kalica e Santorso 2018].

L'espropriazione del proprio tempo si trasforma infatti nel campo del conflitto permanente con sé stessi, interessati a velocizzarlo, e gli attori del penitenziario che hanno come obiettivo quello di utilizzare il tempo, e l'attesa, come strumento di controllo e di disciplina.

Mi dicono «aspetta, aspetta, che sei entrato da poco e ancora ti dobbiamo inquadrare». Ma inquadrare cosa? Io ho sempre lavorato in vita mia. Ho chiesto qui di partecipare ai corsi professionali e ieri, dopo mesi, finalmente ho cominciato. Ma qui un minuto ti sembrano ore. Le ore ti sembrano dei giorni, i giorni ti sembrano mesi. Poi un mese ti devasta, sembra interminabile. Non so se ti fanno aspettare per farti capire in che posto sei finito (Intervista detenuto – Istituto penitenziario n. 5 Centro Italia).

Viene pertanto riaffermata «l'assoluta preminenza delle esigenze carcerarie e, con esse, l'impossibilità per il recluso di decidere fino in fondo sulle modalità di impiego del tempo» [De Vito 2009, XXIII].

Gran parte delle attività trattamentali, comprese quelle di formazione professionale, sono infatti assoggettate a rituali che scandiscono il tempo in forma rigida ed etero-diretta.

¹¹ Il termine «domandina» fa riferimento a un modulo prestampato, cosiddetto modello 393, utilizzato dalla popolazione detenuta per rivolgere istanze alla direzione e agli operatori penitenziari. Le domandine vengono inoltrate direttamente dal detenuto – o per il tramite dello scrivano per coloro che sono analfabeti – all'amministrazione per richiedere l'autorizzazione allo svolgimento di attività e/o per il conseguimento di un qualche interesse. Sul carattere altamente burocratico-amministrativo e altresì infantilizzante di questo diminutivo si rimanda alle riflessioni di Manconi e Torrente [2015].

Le dinamiche dell'istituzione, e le esigenze di gestione dell'enorme «macchina-carcere», prevalgono su qualsiasi tipo di attività definendo in quali tempi il detenuto deve rimanere in cella (come durante il momento della conta, per tre volte al giorno, o in quello della consegna del vitto) e in quali altri può uscirne (l'accesso ai passeggi, per esempio, è garantito solo due volte al giorno).

Al contrario di quanto avviene nel mondo libero, la quotidianità detentiva costituisce «elemento di piatta rigidità [che], lungi dallo stimolare tentativi di ridefinizione, respinge l'iniziativa individuale verso i margini dell'implosione fantasmatica o dell'autodistruttività» [Mosconi 1996, 99].

Ho dormito per mesi, mi alzavo solo per mangiare, non avevo più voglia di vivere, zero iniziativa. Poi è stato un mio compagno di cella a scrivere la domandina a nome mio per accedere al corso di formazione. Quando mi ha chiamato l'educatrice non avevo idea di cosa volesse (Focus group detenuti - Istituto penitenziario n. 8 Centro Italia).

Un tempo perciò non concorde con quello esterno e che viene gestito dal recluso con strategie di programmazione allo scopo di dare un senso alla giornata, che gli permettano di prenderne possesso stabilendo una normalità [Cope 2003], una routine che assomigli a quella dell'esterno fatta di sveglie e impegni scolastici, formativi o lavorativi.

Questi elementi di valorizzazione e auto-organizzazione del proprio tempo sono pertanto funzionali alla creazione di una scansione produttiva dello stesso affinché esso scorra senza troppa indolenza:

- E: Perché ti passa anche il tempo a scuola, metti che sei sopra [intende in sezione, *N.d.A.*], non fai niente, il tempo non passa mai, invece quando vai là si impara e il tempo passa, ti senti normale.

- L: Hai la giornata impegnata, capisci? Non è che ti alzi al mattino, per esempio alle 9 o alle 10 e ti metti a giocare a carte, ti annoi. Ti dai un ritmo, diciamo: ti alzi alle 6/6,30, ti prepari e alle 8 già sei a scuola o a fare i corsi. Sali alle 11, mangi, poi al pomeriggio riscendi di nuovo, fino alle 3, massimo le 4, poi sali, prepari qualcosa da mangiare ed è finita la giornata (Focus group detenuti - Istituto penitenziario n. 1 Nord Italia).

Un tempo mutevole che appare finanche contenuto quando il detenuto riesce ad accedere all'offerta formativa, in ragione del fatto che la giornata all'interno del carcere ha disponibilità orarie contratte e si conclude in orari che sono antecedenti rispetto a quelli della comunità esterna.

A differenza della società dei liberi dove uno studente può anche essere un lavoratore, in carcere questo non avviene quasi mai. Quantunque infatti il tempo sembri infinito, quello per le attività si concentra e concretizza in spazi temporali piuttosto brevi (qualche ora al mattino e un paio d'ore nel

primo pomeriggio) che costituiscono un vincolo alla scelta discrezionale di poter prendere parte ad alcune attività anziché ad altre.

– Adesso, io solo la notte ho ancora tempo. Ho bisogno di fare altre cose, ma non ho tempo, qui alle 17 massimo deve essere tutto concluso e devi essere in cella (Focus group detenuti – Istituto penitenziario n. 2 Nord Italia).

– C: Studiavo, però ho mollato quando sono arrivato qua, ho mollato gli studi perché non avevo tanto tempo, all'epoca lavoravo qua dal mattino presto, mi svegliavo e comincio.

– Intervistatore: Facevi le pulizie?

– C: Sì, qua dovevo essere disponibile sempre, magari fino a mezzogiorno o all'una, quindi non potevo per esempio andare a scuola, non potevo... (Intervista detenuto – Istituto penitenziario n. 3 Nord Italia).

Diversamente dal lavoro, il cui scopo risiede nel sostentamento economico personale o della famiglia, lo studio così come le attività formativo-professionalizzanti ha una base costitutiva di orientamento e investimento orientato al futuro, di riconquista della propria autonomia, che pone la persona detenuta in una nuova dimensione indirizzata verso il futuro.

Nel dettato del terzo comma dell'art. 27 della Costituzione si legge la volontà del legislatore di «non inchiodare la persona all'istantanea del reato e a promettere una pena che sia “tensione”, tempo verso qualcosa, e in particolare verso quel futuro di risocializzazione che è l'obiettivo di un sistema penale democratico» [De Vito 2017, 40].

Il concetto di tempo rileva maggiormente solo, perciò, se riempito di attività trattamentali di tipo scolastico, formativo o lavorativo e non di mere attività di intrattenimento che spezzano la monotonia detentiva, ma che spesso perpetuano la frustrazione di un tempo vuoto e riempito di contenuti infantilizzanti.

Posso capire che è giusto che qualsiasi cosa che tu dia a un detenuto deve andare bene. Però bisogna capire l'importanza di una cosa: un conto è se fai fare una cosa fatta così, tanto per passare il tempo come la palestra, la ginnastica... là passa ugualmente il tempo. Però non è proprio la stessa cosa. I corsi sono una cosa molto importante perché impari un mestiere, capito? Tipo quello di saldatore. Una volta che impari questo, un mestiere serio, non è come passare il tempo giocando. Ho giocato pure a rugby, ho fatto boxe, ne ho fatto io di sport, però non ti danno niente. L'unica cosa che ti serve per scivolare dalla malavita, dal fare le cose brutte, è imparare un mestiere lavorativo, questo qua dentro è l'unica cosa importante (Intervista collettiva detenuti – Istituto penitenziario n. 4 Nord Italia).

La volontà dell'Ordinamento del 1975 troppo spesso si è invero tradotta in «attività parabuocratiche o di mero intrattenimento. L'impegno continuo in attività, lavorative, scolastico-formative e culturali, sostanzialmente eguali a quelle normalmente condotte nella vita libera, aiutano il detenuto a misu-

rarsi con le regole, le difficoltà e le gratificazioni che queste offrono e, in tal senso, lo stesso diventa meglio intellegibile all'osservatore che ha l'onere di esprimere giudizi e valutazioni utili per il percorso modificativo della pena» [Buffa 2011, 59]. Le attività formative, e il tempo ad esse dedicato, rappresentano simbolicamente vere e proprie pratiche di resistenza al processo di prigionizzazione [Clemmer 1940] caratterizzato dalla perdita pressoché totale di autonomia riconducibile agli effetti di quei processi di infantilizzazione e disculturazione [Goffman 1961; Sykes 1958] che determinano una ridefinizione dell'identità e della gestione del tempo della persona ristretta. Non è solo nelle pratiche di resistenza alla prigionizzazione che si estrinseca l'importanza della formazione professionale, per alcuni detenuti essa rappresenta altresì l'opportunità di gettare le basi per una nuova ripartenza su cui fare degli investimenti di vita.

Io ho iniziato questa storia perché volevo approfittare dell'opportunità della sartoria. Siccome all'inizio dicevano che bisognava passare per la scuola per andare in sartoria, io ho detto «va bene, ho tempo – perché purtroppo avevo tempo – lo prendo come un modo per lavorare e tanto studiare male non fa, provo a prendermi un diploma e poi magari...».

Il mio obiettivo è quello addirittura di cambiare città. Ho parlato con la mia famiglia e ho detto «se mi trasferisco qui magari riesco a trovare lavoro come sarto». Quindi sì, io mi sono fatto una specie di progettino per il futuro, per togliermi dai soliti giri (Focus group detenuti – Istituto penitenziario n. 2 Nord Italia).

Alcuni intendono impiegare «il tempo della reclusione come un'occasione di acquisto o recupero di conoscenze e competenze. La formazione al lavoro è infatti premessa fondamentale e funzionale per un reinserimento lavorativo reale» [Allegri 2020, 616]. La partecipazione alle attività formative, così come lo studio, si differenzia da tutte le altre esperienze perché «si svolge nel presente, ma è sempre legata al futuro» [Pastore e Viedma Rojas 2020, 162] dando così l'opportunità ai pochissimi che hanno modo di parteciparvi, non solo di migliorare le condizioni di vita durante l'esecuzione della pena, ma di proiettarsi in un futuro prossimo.

Nel corso del prossimo capitolo si analizzeranno i dati relativi alla partecipazione ai corsi professionalizzanti e ai meccanismi di accesso alla formazione, cercando di approfondire le tipologie di soggettività reclusi, il quadro delle pratiche e delle quotidianità detentive e il ruolo che esse giocano nell'erogazione dei suddetti corsi.

Capitolo quarto

Soggettività recluse, pratiche e quotidianità detentive

1. *Donne, giovani e stranieri. Un «materiale umano diverso»*

La volontà legislativa della riforma dell'Ordinamento del 1975 ha sancito un cambio delle pratiche penitenziarie segnando il passaggio dell'istruzione e del lavoro da obbligo – in quanto strumenti di correzione per eccellenza – a diritto [Caputo 2020]. È solo con le ultime modifiche normative che anche la formazione professionale è rientrata nel novero degli strumenti di crescita personale e dei diritti esigibili nei confronti dell'Amministrazione penitenziaria [Torlone 2016; Ruotolo 2002].

Da obbligo, perciò, queste attività si trasformano in diritto e trasferiscono in capo all'Amministrazione penitenziaria l'onere di mettere «in atto percorsi adeguati di riqualificazione per un utile reinserimento dei detenuti nella vita civile. La retorica legislativa e penitenziaria cambia direzione: laddove la funzione retributiva della pena si affidava all'istruzione come “medicina necessaria” [...] predisponendo esplicitamente elementi premiali e punitivi legati alla partecipazione alle attività scolastiche, la funzione rieducativa della pena chiama in campo l'offerta di interventi diretti “a sostenere gli interessi umani, culturali e professionali dei detenuti”» [Vianello 2018a, 91].

Per comprendere meglio però chi sono i destinatari dell'istruzione e della formazione professionale occorre analizzare le caratteristiche della composizione sociale della popolazione detenuta e, più nello specifico, di quella che accede a queste attività.

I lavori della Commissione Ruotolo, in linea con la riforma dell'Ordinamento penitenziario e del Regolamento di esecuzione, hanno infatti suggerito forme di tutela partecipativa per alcune categorie di soggetti per i quali appare di fondamentale importanza dedicare specifiche attenzioni.

La prima categoria riguarda la detenzione femminile. L'esigua rappresentatività delle donne all'interno delle carceri italiane che, come si è detto, costituisce il 4,2% della popolazione ristretta, ha delle ricadute in tema di formazione professionale tali da incidere non solo sulle progettualità ma anche sulla vita detentiva delle recluse negli istituti penitenziari.

Il problema del numero si riverbera anche su una più ampia deterritorializzazione dei luoghi in cui detenere la popolazione femminile ristretta all'interno di istituti maschili.

Io prima ero a Torino, ma ho chiesto di spostarmi qui perché mio marito e mio figlio sono detenuti in un altro carcere qui vicino, almeno possiamo fare colloquio. Non ci sono tanti istituti per le donne, sai? Almeno sono più vicina, altrimenti sono sola, gli altri 4 figli minori adesso sono con i servizi sociali (Intervista detenuta – Istituto penitenziario n. 5 Centro Italia).

Esistono infatti solo 4 istituti¹ dedicati esclusivamente alle donne, in tutti gli altri casi sono previste delle sezioni *ad hoc* all'interno di carceri maschili. Se, da una parte, perciò «la diffusione di un numero cospicuo di sezioni femminili permette di assolvere al principio di territorialità della pena, agevolando la vicinanza al contesto sociale di origine e aiutando a mantenere i contatti familiari, dall'altra, sezioni molto piccole (e dunque, tendenzialmente, poco problematiche) non ricevono l'adeguata attenzione da parte degli operatori e della società civile esterna che dovrebbe essere stimolata a interagire con il mondo “dentro le mura”» [Miravalle 2018, 48].

Queste dislocazioni, unite al numero contenuto delle potenziali destinatarie dei corsi professionalizzanti o delle lavorazioni, costituiscono pertanto un limite all'offerta formativo-lavorativa scontrandosi costantemente con la mancanza di spazi e con la scarsa appetibilità economica per eventuali enti formatori o datori di lavoro. Si pensi, infatti, agli enti pubblici e privati che potenzialmente potrebbero venire coinvolti e che, invece, frenano di fronte a una domanda così limitata nei numeri, in ragione del fatto che essa non incentiva la presentazione di progetti di finanziamento per la formazione.

Prima ero in servizio a Bergamo ed era tutto diverso rispetto a qui. La bergamasca è una realtà che ha risorse in più rispetto a Perugia, Firenze, Roma, quindi la possibilità di assumerli c'era. Avevamo delle donne che andavano presso il termovalorizzatore, numeri altissimi di semilibere, ma perché c'era la voglia anche dei datori di lavoro esterni di investire sia sul maschile che sul femminile. Qui non funziona così, anzi, le donne sono un po' abbandonate, diciamo (Intervista collettiva operatori penitenziari area sicurezza – Istituto penitenziario n. 8 Centro Italia).

Accanto a queste criticità occorre poi rilevare che buona parte delle donne detenute è infatti straniera² e proviene da contesti sociali e familiari disgregati e di marginalità sociale. La formazione pertanto da sola non è sufficiente a rispondere a tutte le esigenze che emergono. È infatti necessario

¹ I 4 istituti esclusivamente femminili sono quelli di Trani, Pozzuoli, Roma Rebibbia femminile e Venezia-Giudecca.

² Il numero della popolazione femminile straniera ristretta negli istituti penitenziari al 31 dicembre 2022 è di 722 persone, pari al 30,5% del totale delle donne reclusa.

che essa si affianchi, o venga preceduta, da una formazione scolastica, sia di alfabetizzazione che di base.

Scusami, ma non so firmare il tuo foglio [si riferisce alla liberatoria per la privacy, *N.d.A.*]. Però ho appena cominciato la scuola, sto imparando a leggere e scrivere... alla mia età [ride, *N.d.A.*]. Mi piace! Poi, sempre a scuola, la maestra ci ha portato un'altra signora, non so come si chiama, che ci aiuta a far le unghie. È un corso per insegnarci a fare le mani, i piedi, queste cose qua (Intervista detenuta – Istituto penitenziario n. 5 Centro Italia).

Molto spesso poi l'attività formativa per le donne detenute riflette le disuguaglianze di genere a cui assistiamo anche nella società esterna come mansioni meno qualificate e retribuzioni inferiori a parità di qualifica professionale.

Sto facendo il corso di unghie, ma fuori è pieno di estetiste, capisci? Non è un lavoro come l'idraulico o l'elettricista, che ce ne sono pochi (Intervista detenuta – Istituto penitenziario n. 5 Centro Italia).

L'offerta formativa si scontra inoltre con la richiesta di attività pratiche (quali corsi di lavanderia, di parrucchiera e di sartoria) o di corsi che abbiano ricadute di occupabilità e con un'alta richiesta sul mercato del lavoro che consentano un più immediato ricollocamento lavorativo (per esempio i corsi da operatore socio-sanitario).

Faccio il corso per le unghie, però se voglio aprire un negozio mio, questo non basta, devo far un altro corso per tre anni, hai capito? E quindi non mi conviene. Vorrei fare un corso da operatore socio-sanitario così in ospedale, lì, lavori sempre (Intervista detenuta – Istituto penitenziario n. 5 Centro Italia).

Per far fronte alla subalternità sociale a cui le donne sono assoggettate è necessario pertanto cercare di agevolare il raggiungimento di un'indipendenza economica e culturale.

Secondo gli operatori del trattamento penitenziario, perciò, l'alfabetizzazione e la formazione professionale devono essere – per quanto possibile – anche finalizzate all'ottenimento di una certificazione di qualificazione professionale per agevolare l'accesso al mercato del lavoro.

Per un'inclusione sociale effettiva e che dispieghi i suoi effetti nel lungo periodo è indispensabile prevedere anche percorsi di presa in carico, di accompagnamento all'esterno (anche attraverso l'aiuto nella ricerca di soluzioni abitative) che favoriscano l'emancipazione e l'*empowerment* della figura femminile³, e più in generale in termini di superamento dell'infantilizzazione

³ Si fa riferimento al progetto LEI (<https://progettolei.it/>) attivo nella sezione femminile

e della stereotipizzazione di genere che connota le attività trattamentali rivolte alle donne [Ronconi *et al.* 2014; Ronconi e Zuffa 2020].

L'altra categoria di persone verso cui la normativa induce a prestare maggiore attenzione, quando si parla di istruzione e formazione professionale, riguarda quella dei giovani adulti, ovvero di tutti gli infra 25enni che si trovano negli istituti penitenziari per adulti.

La Raccomandazione del Consiglio d'Europa REC [2003]²⁰ in riferimento alle modalità di trattamento della delinquenza giovanile aveva esteso la fascia di intervento delle politiche di trattamento della detenzione minorile dai 18 sino ai 21 anni, poi ulteriormente prolungata per i maggiorenni di età inferiore a 25 anni. Il principio a cui si ispira questa volontà legislativa risiede invero nella tutela delle necessità educative e sociali dei giovani. Queste ultime, infatti, risultano essere differenti rispetto a quelle degli adulti [Milani 2019]. Si afferma così la rilevanza di quella che Orlando [2004] definisce come «adolescenza prolungata», la quale necessita di strumenti formativi che possano incidere efficacemente sul percorso evolutivo e sulla formazione della personalità per condurre il giovane adulto verso l'età adulta contenendone il rischio di ricaduta nel reato⁴.

Il dibattito scientifico sul tema [Hassan e Rosly 2021; Newton *et al.* 2018] asserisce che l'istruzione e la formazione professionale presentano un potenziale riabilitativo maggiore soprattutto sui giovani detenuti e su coloro i quali si trovano alla prima esperienza detentiva.

Dottoressa, noi agiamo sul dopo, mai sul prima. Ed è qui l'errore! Al minorile bisogna fare formazione e pure ai giovani che abbiamo qui [si riferisce all'istituto per adulti, *N.d.A.*], e guardi che ne abbiamo parecchi. Con loro hai un materiale umano diverso, forse qualcuno lo recupera in tempo (Intervista operatore penitenziario area sicurezza – Istituto penitenziario n. 5 Centro Italia).

Di solito io guardo all'età perché anche l'ordinamento privilegia l'accesso alle offerte formative per i cosiddetti giovani adulti che sono quelli in teoria più facilmente recuperabili, ma poi lo vedi anche nella motivazione, l'atteggiamento dei ragazzi è diverso, sono più motivati (Intervista operatore penitenziario area trattamento – Istituto penitenziario n. 1 Nord Italia).

Dalle interviste emerge una visione condivisa dell'importanza dell'investire sulla formazione dei reclusi più giovani, che – seppur in discesa negli

della Casa circondariale di Torino che, attraverso un'azione congiunta di partner differenti, promuove una presa in carico della persona reclusa fornendo corsi di istruzione e di formazione (come i laboratori professionalizzanti di sartoria e cucina) all'interno del carcere, ma anche un aiuto esterno che si dispiega in un accompagnamento socio-educativo, nella ricerca di soluzioni abitative e un supporto all'inserimento nel mondo del lavoro con l'obiettivo più generale di promuovere l'emancipazione femminile e l'inclusione sociale delle donne ristrette.

⁴ Si rimanda alla Relazione illustrativa del decreto legislativo n. 121 del 2018 che disciplina l'esecuzione delle pene nei confronti dei condannati minorenni.

ultimi anni – permangono tuttavia rappresentati in numero considerevole: alla data del 31 dicembre 2022, infatti, il numero degli infra 25enni presenti negli istituti per adulti, nonostante la normativa poc'anzi menzionata, superava le 3.257 presenze (quasi il 6% del totale della popolazione detenuta).

Quantunque questa categoria di soggetti dovrebbe essere maggiormente agevolata nel seguire i corsi di istruzione e formazione professionale, questo non sempre avviene. Le condizioni strutturali, così come le linee amministrative di gestione degli istituti, variano in maniera così sostanziale tra uno e l'altro tanto da introdurre il concetto di «individualismo penitenziario» [Buffa 2013], secondo cui, appunto, ogni istituto costituisce un mondo a sé.

Mi hanno trasferito di nuovo, quando sono arrivato ho fatto la richiesta per tornare da dove mi avevano trasferito, perché i miei coimputati avevano già fatto il terzo e quarto anno della scuola, mentre io sono rimasto bloccato senza poter fare niente. Poi mi sono trovato in quest'altro carcere. Al primo incontro con il primo educatore gli ho chiesto: «Che cosa si può fare qua? Io voglio fare il diploma, altrimenti me ne torno dov'ero, faccio di nuovo la richiesta. Sono giovane, ho la famiglia, la residenza, ho tutto per richiedere l'avvicinamento, ma non fatemi perdere altro tempo, vi prego».

Ma poi mi hanno tranquillizzato, mi hanno fatto sentire bene, mi hanno detto che c'era il corso di sartoria che era già partito da due anni, che erano già arrivati alla terza superiore. Quindi, quest'anno, avrei dovuto fare anche io la terza e quarta superiore, visto che le credenziali della quinta non le ho mai avute perché non ho finito l'ultimo anno. Ed eccomi qui! (Focus group detenuti – Istituto penitenziario n. 2 Nord Italia).

La pletera degli istituti penitenziari italiani si divide, infatti, secondo Torrente [2018, 40] tra «istituti di serie A, luoghi migliori, più vivibili, “a vocazione trattamentale” e altri di serie B, punitivi, indesiderati. La creazione di istituti di serie A e altri di serie B si fonda su dinamiche organizzative di routine che sono profondamente introiettate dagli attori della macchina burocratica su cui si fonda l'esecuzione delle pene». Il trasferimento, pertanto, in un istituto nel quale non vi sono corsi di istruzione o di formazione professionale incide fortemente sull'esecuzione della pena e sulle opportunità trattamentali offerte, di fatto mettendo in discussione il principio di uguaglianza in materia di giustizia dell'esecuzione penale. La popolazione detenuta, soprattutto se non alla prima carcerazione, conosce quali sono le carceri ad alta vocazione trattamentale e tenta – ove possibile – di accedervi:

Guarda che Bollate ha una bellissima nomina perché è un carcere sperimentale e funziona in tutto e per tutto. Io avevo fatto richiesta, ma quelli come me non li prendono (Focus group detenuti – Istituto penitenziario n. 2 Nord Italia).

La Casa di reclusione di Milano Bollate è riconosciuta, nel panorama penitenziario, come uno degli istituti d'eccellenza, non solo per l'offerta trattamentale e le ampie opportunità lavorative, ma anche per il riflesso che esse

hanno nella quotidianità detentiva: in un carcere dove si lavora o si può accedere a diverse attività si sta potenzialmente meglio. Tutti questi elementi, infatti, incidono nel diminuire il cosiddetto *pain of imprisonment* [Sykes 1958; Mathiesen 1996; Scraton 2009; Crewe 2011; Scott 2007], la sofferenza che promana invero dalla privazione della libertà, dalla privazione di beni e relazioni eterosessuali, dalla perdita di autonomia e di sicurezza personale a causa dei rischi che discendono da un'esposizione intima costante con altre persone recluse.

L'età rileva inoltre nelle relazioni tra persone che partecipano agli stessi corsi formativi. Se da un lato pare che la motivazione sia maggiore tra i giovanissimi, dall'altro il divario generazionale può costituire un elemento di tensione con soggetti più anziani.

Questo criterio [si riferisce a quello dell'età, *N.d.A.*] poi si trova a fare un po' di conti con la realtà della popolazione detenuta per cui all'interno del gruppo classe ci troviamo magari 21enni con 65enni. È interessante questo elemento perché magari nelle ore di informatica il ragazzo giovane aiuta la persona un po' più matura, perché è quella che ha un po' più di difficoltà nell'accendere e spegnere il computer, usare il mouse e quant'altro; su altre componenti del corso, ad esempio quelle pratiche, abbiamo queste persone – magari più avanti con gli anni – che hanno acquisito già delle esperienze personali e quindi si mettono in gioco proprio per fare da tutor ai ragazzi più giovani. Però a volte entrano in competizione e lì poi l'insegnante deve essere capace di tenerli insieme, in una direzione che è quella di evitare che si sfoci in situazioni conflittuali (Intervista collettiva formatori – Istituto penitenziario n. 1 Nord Italia).

Accanto all'età, l'altra categoria a cui l'Ordinamento e il Regolamento d'esecuzione chiedono di prestare maggiore tutela concerne quella degli stranieri.

La composizione sociale del carcere è andata modificandosi incontrovertibilmente negli ultimi anni: nei primi anni Novanta la popolazione straniera costituiva meno del 15% del totale dei detenuti, ma è salita fino a raggiungere il tasso del 37%, oggi un numero diventato costante intorno al 32%. La criminalizzazione della cosiddetta «umanità in eccesso» [Rahola 2003] ha costituito per alcuni [Barbagli 1998] una rappresentazione della maggiore propensione a delinquere dei migranti; per altri autori, invece, questa sovrarappresentatività all'interno degli istituti penitenziari non è altro se non il sintomo di una maggiore discriminazione e un ampio approccio repressivo nei confronti della condizione di irregolarità del migrante sul territorio [Palidda 1994; Dal Lago 1999; Quassoli 1999; Sbraccia 2007; Re 2008; Gonella 2014b; Verdolini 2022].

La distribuzione della popolazione immigrata negli istituti penitenziari da sempre appare disomogenea, una suddivisione in cui le città metropolitane del Nord Italia presentano percentuali di stranieri di molto superiori alla media nazionale. A titolo esemplificativo si segnalano gli istituti di Ao-

sta (66%), Firenze Sollicciano (66,3%), Cremona (64%), Padova (64%), Verona (61%), Milano San Vittore (62%), Bologna (55%) ma anche Como (55%), Torino (46%). Come è facile immaginare, una presenza così alta di stranieri all'interno del contesto penitenziario muta gli equilibri interni e le quotidianità detentive.

Le differenze culturali emergono spesso come motivo di conflitto all'interno della popolazione reclusa, rendendo la convivenza in sezione – ma anche all'interno delle ore di formazione – particolarmente difficoltosa.

Poi le dico, al terzo D sono tutti musulmani. Loro hanno dei modi molto differenti dal nostro. Noi viviamo con del rispetto, loro a qualsiasi ora del giorno e della notte urlano, parlano, gridano, fanno. Il problema non è che lo fanno solo in sezione, anche a lezione: interrompono sempre i professori, parlano e ridono tra di loro. Non sembra gli interessi nemmeno tanto il corso professionale, speriamo che lo lascino (Intervista detenuto – Istituto penitenziario n. 5 Centro Italia).

La presenza di una significativa componente di persone straniere ha delle ricadute anche sugli obiettivi formativi e le modalità operative e di somministrazione dei corsi di istruzione e formazione professionale.

– D: Ci piacerebbe fare maggiore formazione professionale, ma tanti detenuti sono proprio analfabeti. Qui c'è da fare tutto un iter formativo diverso, perché se non sai né leggere né scrivere come fai a fare un corso di formazione? Quindi bisogna partire ancora prima con l'alfabetizzazione.

– Intervistatore: Quanti stranieri avete?

– F: La percentuale è del 70%. A livelli alti, per essere un carcere del Centro Italia, a livelli alti. Avere così tanti stranieri ti cambia proprio il modo di gestire le cose (Intervista collettiva operatori penitenziari – Istituto penitenziario n. 8 Centro Italia).

Gran parte della popolazione straniera ha la necessità perciò di colmare il divario linguistico prima ancora di potersi occupare di un investimento di tipo professionale.

Quest'esigenza non può essere trascurata nemmeno dai formatori che, infatti, tendono a modulare i corsi in maniera diversa al fine di permettere a tutti di prendervi parte.

Nel tempo abbiamo perfezionato l'articolazione della didattica avendo noi quasi tutti studenti stranieri. Non è possibile pensare che facciamo il corso che facevamo 20-25 anni fa. Devi metterla molto più sul pratico, ma non solo. Abbiamo capito che i livelli di concentrazione e di attenzione sono inferiori rispetto al corso classico regionale, per cui tu non puoi tenerli in classe 4 ore. C'è un bisogno di fumare, di alzarsi. C'è una necessità diversa, ci sono delle modalità di stare in aula, un po' perché non ti capiscono, un po' proprio per il tipo di studenti che hai davanti. Se noi non ne teniamo conto rischiamo veramente di attaccare un vestito che non va bene per questo contesto (Intervista collettiva formatori – Istituto penitenziario n. 4 Nord Italia).

La scarsa conoscenza della lingua nazionale nel paese di residenza può infatti rendere particolarmente difficile l'integrazione sociale e l'ingresso nel mercato del lavoro per i detenuti stranieri [Hawley, Murphy e Souto-Otero 2013]. La presa in carico perciò di tutta quella che gli autori [Feeley e Simon 1992] hanno definito come *underclass* «composta da un esercito di soggetti non competitivi, privi di risorse, ma anche di abilità spendibili nel sistema economico moderno e in un mercato del lavoro strettamente concorrenziale» [Torrente 2016a, 111] deve pertanto fronteggiare tutta questa serie di ostacoli che si frappongono tra le categorie qui descritte e il loro rientro sul territorio. Nei casi in cui non vi sia un provvedimento di espulsione per gli stranieri [Santoro 2004], il reinserimento socio-lavorativo nella società libera corre infatti il rischio di concretizzarsi in quello che De Giorgi [2014] ha magistralmente definito come *Reentry to Nothing*, ovvero il rientro nel nulla per quelle categorie di soggetti considerate eccedenza e il cui passaggio in carcere non fa altro se non ribadirne la condizione di subalternità e una collocazione sociale caratterizzata da marginalità o esclusione.

2. *Composizioni sociali tra bassa e alta soglia: formazione, lavoro o assistenzialismo?*

La posizione di subalternità che è emersa nella descrizione dei destinatari stranieri ai corsi di formazione si riproduce anche per parte della popolazione italiana. Storicamente nel contesto penitenziario confluiscono diverse forme di marginalità, dove «l'esercito dei detenuti provenienti dall'area del disagio corrisponde ai due terzi dell'intera popolazione detenuta» [Migliori 2007, 19].

Da sempre, infatti, la selettività dell'esecuzione penale dispiega i suoi effetti sulla tendenza dell'istituzione penitenziaria a ospitare – in misura maggioritaria – soggetti che si trovano in stato di povertà e che presentano passati con alti tassi di disoccupazione [Caputo 2020]. A questa categoria fa da contraltare quella delle misure alternative alla detenzione che predilige quei soggetti che, invece, possono godere di un certo capitale sociale e relazionale, condizioni fondamentali per sperare di eludere le soglie dell'istituzione penitenziaria.

Esiste, infatti, una «dimensione non-monetaria della povertà che riguarda altri aspetti che incidono sul livello di vita individuale e familiare» [Campesi, Re e Sbraccia 2009, 44] e che trova conferma nello studio di Berzano [1994] sull'incrocio di due variabili: le risorse *personali*, come l'aver preso parte a corsi di istruzione e formazione professionale sia precedenti che concomitanti al momento della detenzione, e le risorse *sociali* che fanno invece riferimento alla presenza di legami familiari o, più in generale, socio-amicali esterni al carcere. Dall'intersezione di queste variabili l'autore costruisce

quattro ideal-tipizzazioni della carcerazione per tali soggetti che oscillano dal carcere vissuto come parentesi, quando le risorse personali e sociali sono entrambe forti, al carcere come terminale finale dell'esclusione quando entrambe sono invece deboli.

Nell'analisi delle interviste effettuate con la popolazione reclusa, gli operatori penitenziari e gli attori della formazione, emerge netta questa differenziazione fra soggetti che possono fare affidamento a risorse qualitativamente e quantitativamente differenti. Come immaginabile, la presenza o l'assenza delle stesse ha delle ripercussioni sulle modalità trattamentali e di erogazione dei corsi di formazione, in ragione del fatto che soggettività reclusa diverse necessitano di modalità trattamentali differenti.

La composizione eterogenea della popolazione carceraria spinge perciò necessariamente «verso una pluridimensionalità del trattamento, nella continua ricerca di moduli e di spazi che tengano conto delle diversità e delle specificità di ciascun detenuto. Protocolli validi per chi ha vissuto in determinati contesti e secondo determinati modelli culturali non possono valere per chi – provenendo da situazioni e contesti del tutto diversi – reca con sé una propria identità sociale, culturale, linguistica e religiosa» [Flick 2012, 198-199].

Certo, non è che puoi formare tutti allo stesso modo. Abbiamo fatto dei corsi, tipo quello di pasticceria che ha poi permesso a un detenuto di andare in semilibertà a lavorare fuori, che sono più pratici. Sono molto spesso corsi che consentono al detenuto, anche se non ha grandi capacità o grandi risorse culturali, di potersi accedere. Ma come ti sposti un po' sulla teoria ne lasci indietro tantissimi: lasciano i corsi, non ci vengono più. (Intervista operatore penitenziario area trattamentale – Istituto penitenziario n. 11 Sud Italia).

L'offerta formativa professionalizzante andrebbe pertanto differenziata, evitando categorizzazioni o ghezzizzazioni della popolazione detenuta e utilizzando un approccio non solo di investimento su chi ha già risorse proprie, ma anche uno maggiormente orientato alla riduzione del danno, di appianamento delle differenze tra risorse, se l'obiettivo rimane quello dell'inclusione sociale.

Io qui rilevo questo dato, che si fatica spesso nel mantenere l'assiduità del detenuto, la frequenza, ma non è dovuto né ai formatori – che diciamo magari si può pensare non siano capaci di stimolare l'interesse, non è quello – né ad altre cose. È proprio la tipologia dei detenuti.

C'è una detenzione diversa oggi. Non solo fanno fatica a rimanere concentrati e impegnarsi, ma hanno proprio altre esigenze: i soldi, la casa, i rapporti con le famiglie. Se non sistemi quello prima... (Intervista operatore penitenziario area trattamentale – Istituto penitenziario n. 9 Sud Italia).

Perché si possa infatti parlare di progetto inclusivo di riabilitazione e reinserimento sociale occorre sanare alcune condizioni di svantaggio sociale,

operare invero nella direzione della riduzione del danno per quelle posizioni di marginalità sociale da cui proviene una larga parte dei detenuti.

Dalle parole degli intervistati emerge quella che potremmo definire una bipartizione della composizione sociale del bacino della popolazione detenuta: da un lato un'utenza considerabile ad *alta soglia*, dotata perciò di certe capacità personali, risorse sociali e un'indiscussa capacità di competizione all'interno del campo penitenziario e dall'altro un'utenza a *bassa soglia*, specchio dell'*underclass* totalmente esclusa dalla concorrenza sia della formazione professionale che del mercato del lavoro, penitenziario e non [Feeley e Simon 1992; Ronco e Torrente 2017].

Colmare questo divario significa, per un verso, responsabilizzare e far permanere il detenuto in ambienti produttivi, qualificati, competitivi e che non siano rappresentativi di corsi di serie B o di professioni sottoqualificate e, per altro verso, rispondere a quelle necessità di inclusione sociale e di assistenzialismo che si concretizzano in pratiche di umanizzazione della detenzione, non assoggettate perciò alla produttività, ma che costituiscono invece dei sostegni economici non associati necessariamente a un percorso di reinserimento lavorativo quanto più a un welfare di tipo penitenziario.

Si tratta di avere solo l'intelligenza di capire che quando si affronta un'utenza, qualunque essa sia, e si ragiona per inclusione sociale, beh devi saper differenziare.

Nel caso dei detenuti più che altrove perché, mentre fuori – tra i poveri per intenderci – spesso c'è un po' più di omologazione di situazioni, tra i detenuti hai veramente di tutto: si finisce dentro dal reato finanziario – anche se in Italia i detenuti per reati finanziari sappiamo che sono pochi – all'omicidio passionale e a quelli un po' più frequenti legati all'uso di stupefacenti e quindi anche allo spaccio o rapine. Ma le situazioni sono davvero molto differenti. Ci sono persone davvero validissime in carcere che decidono di lavorare e lo possono fare con ottimi risultati, a volte anche eccellenti proprio, altre che invece... Ma anche lì non bisogna generalizzare [...] Se una persona ha le risorse per poter essere inserito utilmente – e con grande profitto suo e della società nel tessuto produttivo – bisogna che questa cosa avvenga. La chance va data e va data bene, e se questo non viene fatto io lo trovo molto grave perché significa che tu porti alla recidiva una persona che potrebbe non recidivare (Intervista operatore penitenziario area trattamentale – Istituto penitenziario n. 5 Centro Italia).

È nel solco di queste sollecitazioni che rileva invero la questione del cosiddetto *gettone di presenza*⁵, ovvero il riconoscimento di sussidi economici per la frequenza ai corsi di formazione professionale.

⁵ Nel corso degli ultimi anni, poi, la titolarità del pagamento dei gettoni di presenza non risiede più in capo agli enti formatori vincitori di bandi, ma all'Amministrazione penitenziaria. Dal 2020 infatti il pagamento del sussidio economico è rientrato nel capitolo di spesa dei sussidi dell'Amministrazione stessa.

Dalla ricerca è emerso come, in alcuni casi, i benefici economici vengano corrisposti per la frequenza ai corsi; in altri, invece, solo ed esclusivamente a condizione che lo stesso venga terminato e venga acquisita la qualifica professionale, tramite certificazione da parte di organi istituzionali legalmente abilitati o accreditati ad attestare la preparazione raggiunta dal soggetto.

La regione ha deciso di non dare gettoni di presenza per adulti. Lo fa per i minori ma per gli adulti no. È stato un punto di discussione che ancora per me non è finito perché in carcere è molto penalizzante. Non è un discorso di dire come fuori «già gli regaliamo formazione e in più gli dobbiamo dare anche dei soldi?». Qui si tratta di fare inclusione sociale di persone, molte delle quali non hanno mai partecipato e vanno incentivate. Non dico adesso di dargli chissà che soldi però... un corso di formazione – soprattutto se molto lungo – significa che io sospendo queste persone dalla graduatoria del lavoro e quindi non hanno altri introiti (Intervista operatore penitenziario area trattamentale – Istituto penitenziario n. 5 Centro Italia).

Il riconoscimento di un gettone di presenza perciò costituisce una misura importante per assicurare a coloro che partecipano alle attività formative un minimo sostegno monetario.

Le condizioni di svantaggio economico di cui si è parlato costringono, frequentemente, la persona reclusa a declinare la partecipazione ai percorsi formativi in attesa di una qualsivoglia mansione lavorativa intramuraria che possa garantirle un sostentamento economico, seppur minimo.

Ci davano 1 euro l'ora. Erano comunque 150 euro a fine corso. Sono pochi? Sono tanti? [ride, *N.d.A.*] Però non era per i soldi, era per l'attestato di partecipazione di pasticceri, che tra l'altro ancora non ce l'hanno dato, forse a causa del Covid e così via, però la retribuzione economica è stata data.

È più importante il foglio perché, diciamo, avendo un attestato se uno chiede di poter lavorare in un laboratorio, anche se è alle prime armi, già sanno che hai un attestato e lo mettono alla prova per vedere come funziona (Intervista collettiva detenuti – Istituto penitenziario n. 11 Sud Italia).

Sebbene il Regolamento d'esecuzione disponga, invero, che sia compito delle direzioni curare la compatibilità degli orari di svolgimento dei corsi con la partecipazione di persone già impegnate in attività lavorative o in altre attività organizzate dall'istituto, le due attività, solitamente, non risultano conciliabili. La scarsità di offerta e risorse e l'alta richiesta impone agli operatori del trattamento di compiere una selezione tra lavoratori e studenti, e ai detenuti di scegliere tra formazione e lavoro.

Come afferma Vianello [2018a, 124], «un lavoro può essere determinante anche al fine di non pesare sulla famiglia di origine o acquisita lasciata fuori dal carcere. La reclusione di un congiunto comporta un'immediata pauperizzazione della famiglia di riferimento: si tratti della famiglia di origine, costretta a farsi carico del proprio familiare in carcere attraverso la

destinazione di denaro e beni materiali, o di quella acquisita a cui viene a mancare l'elemento che è di solito la maggior fonte di sostentamento».

– V: Mi hanno chiamata giù per il lavoro in cucina. Sono molto contenta!

– Intervistatore: Il corso di cucina è già iniziato? Riuscirai a finire questo [mi riferisco al corso di estetista, *N.d.A.*]?

– V: Ma secondo me no, andrò a lavorare. Anche perché io ho 7 figli fuori, c'è solo mio marito a badarli. Anzi sarò molto contenta, fuori lavoravo poco, almeno faccio qualcosa anche se prima con il lavoro come porta vitto mi pagavano pochissimo, più o meno 120/130 euro al mese, ma 110, più o meno, te li prende lo Stato per il tuo mantenimento qui dentro, non so come si chiama. Non è che ti rimane molto. Poi, sai, non è il discorso che siamo affamati di soldi, ma ne abbiamo bisogno. Per mangiare qualcosa d'altro che il vitto non è mai buono, oppure per fumare. Speriamo che adesso con la cucina almeno mangio e mi pagano un po' di più (Intervista detenuta – Istituto penitenziario n. 5 Centro Italia).

Per alcune persone detenute, infatti, il carcere rappresenta il primo incontro con la scuola, l'offerta formativa e l'occasione del lavoro. Si è fatta menzione, nel corso del primo capitolo di questo lavoro, del concetto di *less eligibility*, specchio dell'imposizione di condizioni di vita all'interno del carcere inferiori a quelle della società dei liberi. È pur vero, però, che per alcune povertà e marginalità – che definiscono l'odierna composizione sociale reclusa – questo principio sembra ribaltarsi nel concetto di *more eligibility*, in ragione del fatto che il carcere per alcuni soggetti rappresenta un rifugio di assistenza basilare, una prima posizione di tutela sanitaria, lavorativa e finanche contributiva.

Come afferma Verdolini [2022, 192]:

il carcere si presenta come istituzione residuale, che svolge una serie di compiti non richiesti dal mandato formale, ma ascrivibili a un welfare a basso costo: è *housing* sociale per i senza fissa dimora, è centro d'accoglienza per i migranti appena giunti [...] è comunità terapeutica per i tossicodipendenti, comunità psichiatrica e manicomio *de facto* per le fragilità psichiche, è centro per l'impiego per i disoccupati, è residenza sanitaria e lungodegenza per gli anziani, è molte di queste cose combinate a fronte di forme di vulnerabilità intersezionale, che raramente trovano una risposta integrata fuori dalle mura del penitenziario.

La possibilità di studiare e di lavorare all'interno del carcere diviene così uno straordinario strumento di sopravvivenza per la popolazione detenuta.

C'è un detenuto egiziano che io ho conosciuto nel lontano 1982, s'immagini lei, quando sono entrato a lavorare in carcere e che fino all'anno scorso era ancora qui. Andando a vedere il suo estratto conto INPS tutti i contributi che lui aveva erano tutti stati maturati con il lavoro penitenziario in questi 35 anni. Questa persona ha lavorato esclusivamente in carcere per tutta la vita! E tra l'altro, paradossalmente, un egiziano ancora espellibile, nonostante sia sul territorio nazionale da 40

anni. Assolutamente paradossale! (Intervista operatore penitenziario area trattamentale – Istituto penitenziario n. 6 Centro Italia).

L'esecuzione della pena pertanto rappresenta per un verso il terminale dell'esclusione e, per un altro, l'istituzione ultima – o forse prima – in grado di fornire assistenza sanitaria [Ronco 2018], istruzione, formazione e anche forme di lavoro regolare [Materia 2014] o comunque garantire l'accesso a quei servizi di welfare dai quali i detenuti, come evidenziato da Loïc Wacquant [2000; 2004], nella società dei liberi sono completamente esclusi.

3. *«È un diritto riconosciuto, è una fatica organizzarlo». La formazione professionale tra premialità e bulimia trattamentale*

Il diritto per gli imputati, i condannati e gli internati a partecipare all'offerta trattamentale professionalizzante dovrebbe essere garantito dall'Amministrazione penitenziaria in ogni istituto di reclusione presente sul nostro territorio. Come abbiamo analizzato nel corso dei paragrafi precedenti, l'Ordinamento e il Regolamento di esecuzione statuiscono che le modalità di erogazione debbano muoversi in questa direzione, sottolineando l'importanza di garantire l'accesso ai suddetti corsi a una più ampia platea penitenziaria, tutelando anche quelle categorie considerate maggiormente deboli.

Le parole della popolazione reclusa descrivono però dinamiche diverse da quanto delineato dalle norme, svelando due scenari differenti: da un lato, quello che presenta una scarsa offerta trattamentale, poco qualificante, fatta per impiegare il tempo fuori dalla cella; dall'altro quello che vede corsi d'eccellenza, destinati a detenuti particolarmente intraprendenti e dotati di un ampio bagaglio di risorse proprie.

Nel primo caso, emerge dalle interviste con i detenuti la scarsità dell'offerta trattamentale e la difficoltà di avere accesso a corsi di istruzione e formazione professionale adeguati. È paradigmatica l'espressione raccolta durante un focus group in cui un giovane studente recluso, nel raccontare le dinamiche di accesso al corso professionalizzante, ha commentato con un laconico «È un diritto riconosciuto, è una fatica organizzarlo».

In alcuni istituti l'offerta formativa fatica infatti a essere attivata soprattutto da quando la gestione è passata in capo al sistema regionale. L'avvio dei corsi dipende invero dall'esito positivo del bando di concorso per l'utilizzo dei fondi regionali o di quelli della progettazione europea. Le proposte formative – basate sui fabbisogni segnalati dagli istituti penitenziari – non sempre hanno pertanto la possibilità di essere attuate, lasciando di conseguenza alcuni istituti privi di offerte professionalizzanti. Nel corso della ricerca, infatti, alcuni istituti penitenziari selezionati non avevano alcun corso all'attivo, in altri l'assenza dell'offerta formativa si protraeva da oltre due anni.

Il quadro che emerge è così di fatto tutt'altro che omogeneo, con molti istituti che presentano buone opportunità, al contrario di altri in cui queste sono del tutto assenti o fortemente limitate.

Ci sono poche e strette possibilità qui. Ringraziando l'area educativa ci siamo inseriti in questo corso, perché altrimenti altri corsi non ci sono. Non voglio offendere l'assistenza carceraria, però abbiamo poche possibilità di entrare in certe cose. Essendo chiusi in una stanza, uno non sa sempre come ammazzare il tempo. Uno chiede di andare a scuola, ma se l'hai già fatta, che fai? Chiedi di andare a un corso e ti dicono «quest'anno non partono». Io la scuola ce l'ho, per cui ci vorrebbe una scuola superiore per me e, nell'istituto dove sono, non c'è (Intervista collettiva detenuti – Istituto penitenziario n. 11 Sud Italia).

Emerge poi, in alcuni casi, come la formazione abbia una «ricaduta esclusivamente interna al contesto penitenziario. I progetti, infatti, si inseriscono in una cornice progettuale di istituto, sulla base delle richieste dell'Amministrazione penitenziaria o sulla base di alcuni fattori che storicamente caratterizzano un istituto anziché un altro» [Allegri 2020, 625].

Abbiamo fatto un corso di assistenza alla persona, diciamo di primo soccorso. Così se serve fai il piantone⁶ (Intervista collettiva detenuti – Istituto penitenziario n. 10 Sud Italia).

La stessa dinamica si replica con i corsi di cucina – di certo fra i più ambiti in ambito penitenziario – al termine dei quali vengono scelti i detenuti più meritevoli per lavorare alla preparazione del vitto dell'istituto.

Sono rarissimi i casi in cui la popolazione ristretta frequenta corsi di cucina e ha poi l'opportunità di prendere parte a tirocini all'esterno con borse lavoro e sono ancor meno quelli in cui il detenuto viene assunto da ristoranti presenti sul territorio.

Occorre perciò che la concretezza occupazionale non sia relegata al contesto carcere, così come affermato da Migliori [2007, 89] «l'impegno dell'istituzione carceraria in settori come quello della formazione, del lavoro, della sanità e dei processi di reinserimento sociale deve aprirsi al territorio, trovando la massima integrazione con le politiche e le strategie rivolte alla generalità dei cittadini. Non ha senso una *sanità penitenziaria*, come non ha senso un *lavoro penitenziario* e una *formazione penitenziaria!*».

È infatti di imprescindibile importanza che l'offerta formativa risponda alle esigenze di particolari categorie che risiedono all'interno del carcere,

⁶ Con il termine «piantone» si fa riferimento a quel detenuto che viene scelto dall'Amministrazione penitenziaria per svolgere – principalmente in risposta a necessità logistiche legate alla facilitazione dell'organizzazione delle attività quotidiane [Muraca 2009] – assistenza nei confronti di persone reclusa non autosufficienti con il compito di aiutarle negli spostamenti e nello svolgimento delle loro ordinarie attività quotidiane.

cionondimeno occorre però che essa non si riduca alla riproduzione di attività solo interne al determinato contesto penitenziario. L'investimento educativo-trattamentale deve infatti valicare il territorio-carcere, lo sguardo della formazione dovrebbe rispondere all'imperativo di volgersi oltre le mura della reclusione.

L'ampliamento del territorio, considerando quindi non solo quello circoscritto alla cittadella (non assediata) del carcere bensì anche quello nel quale la cittadella è inserita, comporta assumersi doveri pedagogico-educativi che tali rimangono anche se la loro trasformazione in atti progettuali può avere poco o punto possibilità di realizzarsi nei tempi brevi e medi. A una funzionale pedagogia che presidi la concretezza progettuale – nei termini di porsi degli obiettivi che siano effettivamente perseguibili nelle condizioni date – deve affiancarsi, se l'impostazione vuole essere effettivamente emancipativa, una pedagogia che prospetti un respiro educativo lungo, che collochi il quotidiano all'interno di orizzonti ben delineati ponendosi obiettivi-limite in grado di orientare e organizzare l'azione educativa [Tramma 2021, 75].

In tutta la ricerca affiora costante la richiesta di attività trattamentali di spessore che possano offrire delle reali opportunità occupazionali una volta scontata la pena e che siano formative di professioni che possono esercitarsi nella comunità libera e non già di attività considerate di mero *intrattenimento*.

I corsi di formazione non dovrebbero essere fatti così tanto per. Serve l'assiduità, una concertazione, un tavolo di trattative con la regione che ti consentisse di fare una progettazione sul dopo. Non come avviene ora: corsi e cose fatte sporadicamente, giusto qualcosa che tenga impegnata la popolazione detenuta per non pascolare. Se ci fosse questa opzione ci sarebbero più alternative atte al cosiddetto reinserimento, un vero percorso formativo di ogni persona detenuta. Non bisogna dimenticare quello che sancisce questa vecchia nostra Costituzione, anche se fa acqua da tutte le parti e non viene rispettata da nessuno. È spiacevole dirlo, ma in realtà è una chimera, non avviene quello che dovrebbe accadere, ma – mi scusi – non voglio scivolare su un terreno abbastanza scivoloso (Intervista collettiva detenuti – Istituto penitenziario n. 10 Sud Italia).

La Circolare⁷ del Dipartimento dell'Amministrazione sull'osservazione e il trattamento intramurale definisce infatti la differenza che intercorre tra le attività di *intrattenimento* e il trattamento individualizzato, statuendo come le prime assolvano la funzione di riempire quei tempi – altrimenti

⁷ Si rimanda al testo integrale della Circolare del Dipartimento Amministrazione penitenziaria, Direzione generale dei detenuti e del trattamento, Ufficio IV «Osservazione e trattamento intramurale», Protocollo Gdap-0394105-2003, [https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_8_1.wp?facetNode_1=1_1\[2003\]&facetNode_3=0_2&facetNode_2=1_1\[200310\]&previousPage=mg_1_8&contentId=SDC31284](https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_8_1.wp?facetNode_1=1_1[2003]&facetNode_3=0_2&facetNode_2=1_1[200310]&previousPage=mg_1_8&contentId=SDC31284).

vuoti – utili nella gestione della quotidianità detentiva per smorzare le tensioni, rendere occupato un tempo vacuo e giocando un ruolo prezioso nei processi di socialità. Il trattamento, invece, finalizzato alla rieducazione e alla reintegrazione sociale del reo, presuppone la definizione di una progettualità individualizzata, il cui presupposto risiede nell'adesione volontaria, consapevole e responsabile della persona condannata. Non sempre è facile distinguere i confini, ma è necessario che la formazione professionale si orienti su quelle attività che possono formare in qualche modo le persone ristrette nel momento in cui scontano la loro condanna «affinché l'esecuzione della pena possa essere utilizzata non come un tempo vuoto, ma come un tempo investito nel colmare un deficit formativo con contenuti professionalizzanti» [Allegrì, Ronco e Torrente 2021, 14].

Molto spesso all'assenza di corsi si contrappone quella che può definirsi una vera e propria *bulimia trattamentale* caratterizzata invece da un'eccessiva offerta che risponde, in qualche misura, a logiche che esulano dalle scelte dell'Amministrazione penitenziaria e che soggiacciono, invece, alle regole stabilite dagli enti regionali in cui la formazione è incardinata.

Il problema è che la scadenza è sempre il 31 dicembre, con le proroghe Covid siamo andati lunghi quest'anno e adesso siamo in difficoltà, bisogna accelerare e trovare detenuti. Gli enti formatori devono erogare il corso e far spendere soldi entro il 31 dicembre. Hanno necessità di fare molto velocemente, ma questo si scontra con un problema: noi, per esempio, per far entrare un formatore dobbiamo prima accertarci che non sia un delinquente, e questi controlli richiedono tempo e lavoro. Poi la regola è che oltre al controllo di polizia deve esserci l'autorizzazione del magistrato, che a sua volta si può prendere del tempo. Il risultato è che noi se rispettassimo tutte le regole non faremmo partire nessun corso (Intervista operatore penitenziario area trattamentale – Istituto penitenziario n. 5 Centro Italia).

Un secondo tipo di bulimia, che potremmo definire esperienziale, riguarda l'altissima domanda che si riverbera in una partecipazione spasmodica della popolazione reclusa a qualsiasi tipo di corso professionale, indipendentemente dalla natura dello stesso. Questa risposta entusiasta e massiva all'offerta trattamentale è utilizzata dai detenuti come occasione non tanto di investimento personale quanto di attiva partecipazione al percorso trattamentale.

- K: Io ho fatto anche questo corso, ma ne ho fatti tanti, ho sacrificato quasi tutto per fare i corsi di formazione.
- Intervistatore: ne ha fatti tanti?
- B: K. ha fatto tutto!
- K: Sì, ho fatto tutto.
- S: Gli manca fare il direttore qui dentro, poi ha fatto tutto! (Focus group detenuti – Istituto penitenziario n. 2 Nord Italia).

Questa enfasi e il verificarsi di questi atteggiamenti strumentali hanno lo scopo precipuo di restituire l'immagine di persona impegnata, di mostrarsi come soggetto meritevole, secondo il tipico meccanismo della premialità, così come esaltata nella Legge Gozzini, secondo cui «qualunque opportunità, sia in termini di miglioramento della vita detentiva (cella singola o aperta per un certo numero di ore al giorno, per esempio) che di prospettiva di uscita (ammissione a misure alternative al carcere, accesso a permessi premio e alla liberazione anticipata ecc.), è di fatto subordinata al mantenimento di una condotta regolare e di atteggiamenti non conflittuali» [Ronco 2016, 213].

- D: Gliel'ho detto all'educatore: io qualsiasi cosa faccio. Un corso vale l'altro.
- Intervistatore: Hai un interesse? Vorresti formarti in qualcosa di specifico?
- D: No, no. Qualsiasi cosa faccio. Voglio fare vedere che imparo, per non tornare in galera.
- Intervistatore: E sul gettone di presenza? Che idea hai a riguardo?
- D: Non importa, il pagamento è quello che imparo. E che vedono che mi voglio dare da fare qui dentro (Intervista detenuto - Istituto penitenziario n. 5 Centro Italia).
- A: Ho fatto tutti i corsi, dottoressa! Tutti! Eletttricista, salute e fitness, arte e carcere, anche quello di Radio Maria!
- Intervistatore: Ah! Anche! E come mai tutti questi corsi?
- A: Sa... quando uno ha un attestato può dire «guarda io ho questo attestato, vedi un po' tu se puoi inserirmi in qualche posto». Certo tu il corso lo devi fare in un certo modo, le cose te le devi imparare bene, essere educato con i professori, queste cose qua... e poi ti danno l'attestato. Conferire semplicemente a parole non serve, dottoressa, sa come si dice: «carta hai, carta canta!» (Intervista collettiva detenuti - Istituto penitenziario n. 11 Sud Italia).

Sulla base delle logiche premiali, la condotta del detenuto in sezione, o ai corsi, in qualche modo ne caratterizza il percorso penitenziario, il suo destino nell'esecuzione. Per coloro che «si mostrano affidabili, ecco che vi è la possibilità, non solo di beneficiare delle famose misure alternative che permetterebbero di uscire dal carcere, ma anche, fino a quando l'accesso a tali misure è precluso, di scontare la pena presso istituti dove sono maggiori le possibilità di lavoro, dove il clima è più sereno, dove i rapporti fra custodi e custoditi non sono improntati su un modello eccessivamente autoritario» [Torrente 2018, 40-41].

Come sottolinea Ronco [2016, 219], «studiare in carcere è un diritto, ma le azioni concrete per garantirlo [...] sono un beneficio», che il detenuto sa di doversi meritare, anche mitigando la rigidità del codice del detenuto stesso [Sykes 1958; Faccio e Costa 2013] pur di godere di alcuni benefici.

La rincorsa alla formazione, all'attestato di partecipazione e di qualifica, è invece completamente ribaltata negli istituti ad alta vocazione trattamentale, dove i corsi professionali vengono effettuati all'esterno e dove non solo

non viene consegnato alcun sussidio di tipo economico, ma sono i detenuti stessi a doversi pagare – tramite il sostegno di una cooperativa – i corsi offerti da istituti privati o dalla regione.

– F: Io ho girato sei carceri prima di arrivare qua e in effetti è vero, come dice lei, per i corsi ti danno il gettone, coi fondi europei. Qui è un po' anomalo, ma perché? Rispetto agli altri istituti è quello più flessibile e più orientato verso l'articolo 21. Non è un caso che qui siamo veramente tantissimi quelli che usufruiscono dell'articolo 21, quindi è molto più semplice ottenerlo qui che altrove. Io ho fatto sto corso al Naba, il magistrato mi ha dato il permesso, e andavo a fare questo corso serale di *web design*.

– Intervistatore: Interessante! E lo ha dovuto pagare?

– F: Eh sì, sì. 800 euro l'ho pagato.

– Intervistatore: E come mai la scelta del *web design*? Immagina abbia ricadute sul futuro?

– F: Al momento nessuna, io ho un ergastolo. Volevo fare qualcosa che però mi permettesse un domani, magari, di entrare in qualche settore commerciale e quindi insomma ho scelto quello. Poi ho dovuto decidere in fretta perché il tempo stringeva e la mia sintesi era già stata prodotta dall'educatrice, quindi l'istituto era pronto per mandarmi fuori e quindi ho scelto il corso di *web design* (Intervista detenuto – Istituto penitenziario n. 3 Nord Italia).

Questa scelta mette in risalto come la vocazione trattamentale dell'istituto non solo punti a una competizione reale, non dedicata e ancorata all'ambiente carcerario, ma a un'offerta professionalizzante libera, non sottoposta alle logiche detentive proprio perché erogata all'esterno. L'intervista appena citata mette pertanto in risalto due elementi: il primo concerne l'accesso elitario a una formazione riservata ai possessori di quelle risorse sociali e personali analizzate da Berzano [1994], ovvero sia a detenuti più fortunati che possono vantare una certa disponibilità economica da poter investire in corsi. Dall'altro emerge poi una certa predisposizione dell'Amministrazione penitenziaria e della Magistratura di sorveglianza a proporre e approvare progetti nella società libera, agevolando pertanto l'uscita del corsista al di fuori del carcere, e utilizzando l'opzione dello scambio sociale e del rientro graduale nel mondo libero come un modo per ottenere risultati migliori in vista del reinserimento socio-lavorativo.

4. «Applicare categorie libere a un ambiente chiuso»: l'incidenza delle logiche penitenziarie (e non) nella modulazione dei corsi

Gli ostacoli nel fare istruzione e formazione professionale in carcere sono in parte emersi da alcune delle interviste riportate in questa seconda parte del lavoro.

Facendo riferimento al concetto di individualismo penitenziario [Buffa 2013], poc'anzi riportato, possiamo affermare che se è pur vero che ogni

carcere costituisce «un mondo a sé» [De Vito 2009, 143] è altrettanto vero che esistono delle caratteristiche, delle pratiche e delle prassi comuni che influiscono sull'erogazione dei corsi formativi come le condizioni strutturali, gli spazi dedicati alla formazione, il tasso di sovraffollamento (che abbiamo analizzato nel terzo capitolo), ma anche il regime o il circuito in cui queste attività vengono somministrate e il «tipo di leadership adottato dalla direzione» [Ronco e Torrente 2017, 69].

Come è immaginabile, i corsi presuppongono l'introduzione in carcere di diversi materiali – ovviamente previamente autorizzati dalle direzioni – le cui procedure per l'ingresso sono frutto di una certa progettazione e di dinamiche relazionali tra i docenti formatori e l'area di sicurezza addetta ai controlli:

La procedura d'ingresso oggi non è stata velocissima perché non trovavano dei documenti. Oggi si vede che c'era un fervore in istituto, noti anche questo. Per esempio mi sono dovuto spogliare per entrare, cosa che non capita quasi mai. È anche vero che è giusto che venga fatto tutti i giorni e ti infastidisci quando magari ti capita quella volta, ma la regola è regola, in carcere funziona così. Comunque inizialmente viene sempre fatta la richiesta con tutti i materiali che porteremo all'interno del corso, quindi vengono tutti permessati, ma mandiamo costantemente delle email in cui chiediamo di far entrare certi alimenti e questo comunque è tutto un lavoro di progettazione, cioè devi pensarlo, devi farlo. Non puoi pensare di portare nemmeno uno stuzzicadenti se non è prima autorizzato. E poi ci sono dei divieti: le bottiglie di vetro non le porto, le devo travasare oppure cerco di trovare delle alternative o le devo proprio sostituire. Ti faccio un esempio, no? Io voglio usare un certo olio, che ha un valore diverso, e quello non lo fanno in una latta di plastica chiaramente, perciò lo devo travasare (Intervista collettiva operatori formazione – Istituto penitenziario n. 9 Sud Italia).

L'ineluttabilità dell'assoggettamento a regole e pratiche che sarebbero inconcepibili all'esterno del carcere è, come afferma Vianello [2018a, 109], «uno degli effetti più inquietanti della prolungata esposizione alla cultura del penitenziario». Emerge dall'intervista, infatti, una rigidità burocratica dei protocolli di sicurezza che caratterizza il contesto carcerario [Torrente 2016b] dove il bilanciamento tra sicurezza e trattamento è uno degli equilibri che giustifica penetranti limitazioni all'esercizio dei diritti e che si ripercuote sia sull'erogazione che sulla partecipazione ai corsi stessi.

– P: È giusto che si faccia qualcosa. A me dispiace per quelle persone che stanno dentro buttate in sezione, perché anche io per tantissimi anni non ho fatto niente. Perché, in tutti questi anni, se avessi studiato, se avessi avuto la possibilità di imparare un mestiere, in 15/16 anni di carcere che ho fatto potevo imparare qualcosa, avere dei soldi. Io invece ho zero. Zero!

– G: Sì, ma tu te la sei cercata però.

– P: Sì, va bene, perché è una giungla qua. Capisci? È una giungla. Mi devi credere che non è facile.

– G: L'hanno messo in cucina con i coltelli in mano. Lui! Che è dentro per omicidio! Quando l'ha visto la psicologa «Basta tu qua! Tu no!».

– P: [imita la psicologa, *N.d.A.*] «Ma che cosa stai combinando? Cosa c'entri tu qua con i coltelli? Tu devi pulire la sezione al massimo! Non lo capisci?» (Intervista collettiva detenuti – Istituto penitenziario n. 4 Nord Italia).

È indiscutibile l'esigenza di garantire la «civile convivenza in carcere come fuori, e dunque di rispettare e far rispettare le norme necessarie alla coabitazione non voluta di una pluralità di persone. Il punto è se la “sicurezza”, interna o esterna, sia una variabile sempre azionabile nella compressione di diritti e aspettative in ambito penitenziario, cioè – appunto – se la sicurezza possa “governare” il trattamento» [Anastasia 2021, 123].

Il taglio sull'uso di strumenti per la formazione o il lavoro – per talune categorie di soggetti – è parte di quella cultura giuridica paternalistica del custodiale, poi esteso anche alla cultura giuridica materna dell'area trattamentale [Sarzotti 1999] che, orientando le decisioni degli operatori coinvolti, limita gli spazi di operatività del trattamento rieducativo.

Dalla ricerca emerge come gli aspetti custodiali e della sicurezza risultino troppo spesso preponderanti rispetto a quelli del trattamento. Ostacoli come quelli emersi nel testo dell'intervista poc'anzi menzionata andrebbero rimossi non solo in quanto riguardanti il concreto esercizio di un diritto alla formazione, come disciplinato dalla volontà legislativa dell'Ordinamento penitenziario, ma anche «nella più generale prospettiva di soddisfare il principio di eguaglianza sostanziale, consentendo quel pieno sviluppo della persona umana e quell'effettiva partecipazione all'organizzazione politica, economica e sociale del paese, che sono peraltro premesse fondamentali per un più proficuo reinserimento del condannato nella società» [Ruotolo 2021, 263].

Rilevano poi quelle dinamiche penitenziarie che incidono sulla partecipazione ai corsi, ma che esulano da questioni squisitamente securitarie e che sono invece annoverabili tra prassi diffuse messe in atto per evitare aggravati di lavoro nei confronti degli operatori appartenenti all'area di sicurezza. L'esempio paradigmatico è costituito dai colloqui e dalle telefonate. Non è raro infatti che la persona che effettua una telefonata o un colloquio di un'ora con i propri familiari non possa poi prendere parte al corso di formazione.

Non so spiegarti, esistono delle regole, delle prassi che incidono tantissimo poi sulla riuscita del corso. Qui hanno cominciato che erano credo 12 [si riferisce agli studenti del corso, *N.d.A.*], adesso in pianta stabile sono 6 o 7. Devi però considerare le assenze. Per esempio, una videochiamata alle 9.00 del mattino gli impedisce di venire al corso. È una cosa strana! La chiamata non può durare più di mezz'ora, va bene se arrivano un po' in ritardo... è per un buon motivo, dico io, ma no, non li fanno proprio venire [si riferisce agli agenti di polizia penitenziaria, *N.d.A.*] (Intervista operatore formazione – Istituto penitenziario n. 9 Sud Italia).

La gestione sociale della formazione deve infatti adeguarsi a prassi stabilite e di cui non sempre si evince con facilità la *ratio*. L'erogazione dei corsi modifica quotidianità e dinamiche d'istituto, richiedendo all'area di sicurezza un'azione di coordinamento per la gestione dei detenuti da «mandare» in aula o presso i laboratori e la cui risposta si «compone di una miriade di atteggiamenti e comportamenti individuali in genere finalizzati ad arginare il crescere delle proprie incombenze» [Buffa 2011, 60].

L'organizzazione è un'organizzazione fatta di persone che vengono accomunate dentro un'idea stereotipata e molto rigida. E secondo me, la difficoltà è questa: è quella di applicare delle categorie libere, per paradosso, in un ambiente che non è libero, in un ambiente chiuso. A questo concorre tantissimo la rigidità della struttura. Tu hai dei vincoli nel fare le cose qua che non hai da nessun'altra parte e questi vincoli, come dire, ti devono obbligare ad attraversare cunicoli stretti rispetto ai quali oggi, domani, dopodomani rinunci a quello slancio che è anche di fantasia e di sviluppo innovativo in quello che fai. C'è bisogno sicuramente di una maggiore libertà nella gestione del rapporto con le persone (Focus group area trattamentale e operatori della formazione – Istituto penitenziario n. 4 Nord Italia).

Il mondo del penitenziario costituisce pertanto «uno spazio-tempo multi-dimensionale, in cui i diversi piani dell'intenzionalità, dell'azione e dell'esperienza educativa si intersecano secondo configurazioni non prive di squilibri e incongruenze tra principi e pratiche» [Oggioni 2019, 385] e che ricordano al detenuto e agli operatori della formazione come le categorie libere siano malamente – e difficilmente – applicabili a un contesto che libero non è.

Altri due elementi delle dinamiche carcerarie che rilevano in questa sede riguardano il *turnover* della popolazione ristretta e il problema dei trasferimenti.

Il primo è un fattore strutturale che riguarda appunto l'alto numero di persone che transitano (a volte per un periodo di tempo davvero breve) all'interno degli istituti penitenziari, soprattutto nelle case circondariali, e per cui l'accesso ai corsi è automaticamente precluso in ragione di un dato monte ore da seguire per poter ottenere l'attestazione della certificazione professionale.

Tieni conto che c'è una movimentazione enorme dei detenuti. Cioè nell'arco di un anno e mezzo, siamo passati quasi a 2.000 ingressi, compreso il Covid. È un movimento talmente elevato che purtroppo il problema di questi corsi è che devono essere dei moduli più piccoli, perché chiaramente, ti faccio un esempio: operatore di opere murarie durava 900 ore, è chiaro che 900 ore per detenuti di una casa circondariale e non di una reclusione, non te li trovi più, perché vanno via. O escono o te li trasferiscono. Invece per l'assistente familiare durava 250 ore che è più breve, eh lì è già più semplice (Intervista collettiva operatori penitenziari area trattamentale – Istituto penitenziario n. 10 Sud Italia).

Il *turnover* si scontra con un altro elemento ostativo che esula dalle dinamiche prettamente penitenziarie e afferisce invece alle proposte – in tema di bandi – che gli enti formatori eseguono per accedere ai finanziamenti regionali o dei fondi europei. Per potere accedere al finanziamento occorre infatti che gli enti formatori portino al compimento del corso almeno i due terzi degli studenti, assicurando quello che viene definito *valore atteso*. Il raggiungimento dello stesso «consentirà, in sede di preventivo da parte delle Agenzie formative, di determinare l'importo massimo fruibile e, in sede di consuntivo, l'importo massimo riconoscibile, determinando così il finanziamento concesso alle Agenzie» [Allegri 2020, 621]. Questo elemento comporta una selezione, da parte degli enti formatori, di una certa categoria di detenuti, con un fine pena evidentemente non breve, ma sulle pratiche selettive torneremo con più calma nel corso del quinto capitolo di questo lavoro.

L'altro elemento riguarda il rischio di interruzione della carcerazione o quello del trasferimento. Quantunque infatti la normativa, così come i lavori della Commissione Ruotolo, asseriscono che – per quanto possibile – i trasferimenti di detenuti impegnati nei corsi debbano essere evitati, capita spessissimo che gli stessi vengano spostati d'istituto non concedendo loro di terminare il corso e acquisire la certificazione.

Devi prevenire il più possibile il famoso rischio di interruzione della carcerazione e quindi opti per i condannati definitivi, per quelli che appunto sono in reparto, e a cui si richiede a priori una garanzia di partecipazione al trattamento. Questi detenuti, in questo reparto [si riferisce al reparto dedicato alla formazione, *N.d.A.*] sanno che non verranno trasferiti se non per esigenze di sicurezza, quindi non possono fare istanze di trasferimento loro, salvo casi particolari. Ecco, insomma, tutti questi paletti mi rendo conto che spesso rischiano di spostare l'attenzione dal contenuto ad altre esigenze, ma purtroppo esistono (Intervista operatore penitenziario area trattamentale – Istituto penitenziario n. 9 Sud Italia).

Le interviste con gli operatori segnalano come queste interruzioni compromettano la continuità didattica e formativa, di fatto annichilendo l'investimento educativo a cui la persona reclusa aveva deciso di aderire. Secondo gli incaricati della formazione risulta necessario pertanto predisporre tutti gli opportuni provvedimenti perché i trasferimenti per esigenze di sicurezza siano evitati e – qualora ciò non risulti praticabile – sarebbe allora di imprescindibile importanza garantire la continuità degli studi, magari immaginando la predisposizione di percorsi modulari, personalizzabili e quindi maggiormente flessibili, soprattutto per i soggetti che popolano le case circondariali.

Emerge così una certa pluralità di obiettivi – talvolta in conflitto tra loro – che vedono da un lato l'operatore trattamentale e quello incaricato della formazione tentare di scongiurare il rischio di «interruzione della carcerazione», dall'altro lato si assiste invece alla comprensibile istanza di uscita

della persona detenuta, per esempio in misura alternativa o che richiede un trasferimento per avvicinamento familiare o in un territorio in cui ritiene esserci una magistratura di sorveglianza considerata più aperta. L'utilizzo del corso come limite al trasferimento imposto per motivi disciplinari o di sfollamento se da un lato è comprensibile in termini di organizzazione dei corsi, dall'altro denota una certa differenza con l'esterno dove l'accesso agli stessi non è subordinato ad alcuna garanzia partecipativa. Le interviste evidenziano così come il predominio delle istanze formative finisca per orientarsi verso una certa tendenza a trasferire – nel caso di esigenze di sfollamento – quei soggetti che non partecipano ai corsi e che, anche per questa ragione, risultano essere i più vulnerabili, costituendo dunque un trattamento penitenziario che rischia di confermare e amplificare le condizioni di marginalità e violazione di diritti.

Copyright © 2023 by Società editrice Il Mulino

Copyright © 2023 by Società editrice il Mulino

Capitolo quinto

Microcosmi relazionali

1. *Campo penitenziario e microcosmi relazionali*

Nell'introdurre questa seconda parte del lavoro, relativa alla ricerca empirica, abbiamo fatto riferimento al concetto di campo – più precisamente di campo penitenziario – secondo la definizione data da Bourdieu [1992, 67], che ci ricorda che «pensare in termini di campo significa pensare in maniera relazionale».

Nel corso di quest'ultimo capitolo verranno pertanto presi in analisi i microcosmi relazionali e le specifiche regole formali e informali che caratterizzano l'*habitus* inteso da Bourdieu [1980, 88] come «sistema di disposizioni durevoli e trasferibili, di strutture strutturate predisposte a funzionare come strutture strutturanti, in altre parole come principi generatori e organizzatori di pratiche e rappresentazioni che possono essere oggettivamente adattate al loro scopo senza supporre la visione cosciente dei fini e il dominio esplicito delle operazioni necessarie per ottenerli».

L'*habitus* carcerario viene pertanto acquisito dagli attori sociali che sono esposti in maniera significativa e prolungata, a un determinato ambiente sociale in questo caso quello dell'istituzione totale del penitenziario. Secondo Caputo-Levine [2013], infatti, questo *habitus* secondario viene trasfuso tramite la specifica disciplina che satura l'istituzione penitenziaria e che influenza gli attori sociali dall'interno.

Tra gli elementi da cui non è possibile prescindere quando si parla di istruzione e formazione professionale vi è proprio quello dei rapporti che si dispiegano non solo fra detenuti, ma anche fra questi ultimi e gli operatori del penitenziario, come educatori, polizia penitenziaria e le direzioni, e gli operatori della formazione, appartenenti a enti afferenti al mondo esterno, al privato sociale, così come le imprese private che decidono di investire in attività formative e lavorative all'interno delle mura penitenziarie.

Nell'esposizione della pletora di microcosmi relazionali che andremo ad analizzare è perciò opportuno suddividerli per chiarezza espositiva tra rapporti che afferiscono alle relazioni interne, di coloro che in carcere vi ri-

siedono o vi lavorano quotidianamente perché appartenenti al comparto dell'Amministrazione penitenziaria, e gli altri che invece provengono dalla comunità libera e che si trovano a dover accedere a un ambiente chiuso in cui effettuare le attività di formazione.

Le responsabilità educative – formali, ma anche informali – sono così condivise tra gli attori sociali che si occupano di formazione e sollevano perciò «gli educatori dall'impasse della titolarità esclusiva di una funzione rieducativa, restituendo a quest'ultima un carattere diffuso, per cui ogni soggetto che si interfaccia, a vario titolo, con il sistema penitenziario è tenuto a interrogarsi e ad agire con maggior consapevolezza delle proprie responsabilità educative» [Ogionni 2021, 23].

Tuttavia, il carcere è un contesto complesso la cui molteplicità di relazioni dà luogo a scontri, e incontri, che si svolgono all'interno di questa «cultura ambientale» [Buffa 2013] in grado di orientare le relazioni tra gli attori, composta da “messaggi impliciti e sottintesi estremamente consolidati”: una cultura che si posizionerebbe “sopra e oltre il quadro normativo veicolato dal linguaggio”, legittimando “comportamenti informali, irregolari e infine illegali” [Manconi e Calderone 2011]» [Vianello 2018b, 74].

Nel corso dei prossimi paragrafi verranno perciò analizzate queste relazioni di contaminazione, scontro e collaborazione che intercorrono tra le componenti interne e quelle esterne al contesto detentivo, al fine di comprendere il ruolo che questi scambi esercitano nella quotidianità detentiva e nelle attività di formazione professionale.

2. *La selettività nella relazione educativa: motivazione, condotta e affidabilità*

Come facilmente intuibile, la realizzazione delle varie iniziative trattamentali si iscrive nella figura dei funzionari della professionalità giuridico-pedagogica che hanno una certa centralità e un ruolo propulsivo nella progettazione pedagogico-formativa all'interno degli istituti penitenziari nei quali prestano la loro opera.

Gli educatori penitenziari, nell'ambito della formazione professionale, si occupano infatti – insieme alle direzioni – di esprimere il fabbisogno formativo dell'istituto al Provveditorato di riferimento, il quale ha poi il compito di fare da tramite con la regione per la formulazione dei bandi di formazione, sulla base dei fabbisogni segnalati. Una volta aggiudicato il bando da parte di un'agenzia di formazione, l'area trattamentale si occupa delle selezioni di coloro che dovranno accedere ai corsi professionalizzanti.

Dalle interviste emerge così come alcuni dei criteri formali per l'accesso agli stessi siano prestabiliti dalle agenzie incaricate della formazione. Il requisito della licenza di scuola media inferiore, ad esempio, è infatti considerato essenziale per la partecipazione alle lezioni. Quest'elemento tuttavia

stride con la composizione sociale della popolazione reclusa che, come si è analizzato nel corso del quarto capitolo, è fortemente caratterizzata da alti numeri di soggetti stranieri e, più in generale, da una fetta di persone ristrette con bassi livelli di scolarità¹.

La formazione lavorativa finisce così spesso per rivolgersi «ai migranti già alfabetizzati e regolari, cioè ai soggetti che offrono maggiori possibilità di successo, escludendo a priori i migranti senza un regolare permesso di soggiorno. La carenza dell'offerta trattamentale, infatti, privilegia coloro che danno maggiori possibilità di far fruttare le opportunità formative disponibili, e gli stessi educatori a volte sembrano selezionare i destinatari del trattamento penitenziario [Torrente 2004], a fronte dell'impossibilità di renderne tutti partecipi» [Materia 2014, 75].

In alcuni istituti gli educatori penitenziari tentano di aggirare il problema proponendo percorsi di alfabetizzazione contestualmente a quelli professionalizzanti, ma queste scelte incontrano i limiti delle capacità di investimento e flessibilità del soggetto oltre a quelli organizzativi del contesto carcerario:

Cerchiamo di eliminare le persone che sappiamo non avere il requisito della licenza media, ma così ne lasciamo indietro troppe. Allora abbiamo provato a fare dei percorsi combinati proprio per cercare di mettere insieme i percorsi scuola-formazione, quindi persone che hanno seguito contemporaneamente la scuola media e il corso di formazione, creando un corso formativo *ad hoc* che permettesse di stare di qua e di là. Nello stesso momento hanno conseguito la licenza media e la qualifica del corso professionale. Sono eccezioni, però. Sono pochi quelli che hanno le abilità per poter star dietro a un percorso così strutturato, perché vuol dire due ore devi andare di qua, poi devi tornare, devi andare di là, bisogna già avere in testa un

¹ Secondo il *Rapporto sulle condizioni di detenzione* redatto dall'Associazione Antigone, in carcere «il livello di scolarizzazione di partenza dei detenuti è generalmente assai più basso rispetto alla media nazionale. Secondo i dati Istat al 2020 in Italia nella popolazione con più di 15 anni le persone in possesso di una laurea, o di un titolo *post lauream*, rappresentavano il 15,3% sul totale. In carcere al 31 dicembre 2021 i laureati rappresentavano il 2,1% sul totale dei ristretti maggiorenni per i quali il titolo di studio era stato rilevato. Alla stessa data il 2,9% dei detenuti risultava analfabeta, il 2,2% era privo di un titolo di studio e il 17,5% era in possesso della sola licenza elementare. In Italia i dati Istat già citati riportano un 15,9% della popolazione over 15 anni senza titolo di studio o con la sola licenza elementare. Il 57,6% dei detenuti per i quali al 31 dicembre 2021 era stato rilevato il titolo di studio era in possesso della licenza media inferiore a fronte di un dato sulla popolazione in Italia in generale del 32,2% di over 15 anni con la terza media. Il 15,5% dei detenuti aveva un diploma superiore e il 2,2% un diploma professionale (biennale o triennale); i dati Istat fotografano una realtà che vede il 31,2% degli over 15 con un diploma di maturità e il 5,6% con un diploma professionale. Negli anni la percentuale dei detenuti analfabeti si è mantenuta abbastanza costante anche se ha avuto negli ultimi anni un incremento di circa un punto percentuale rispetto al 2005». Per il rapporto completo sulla situazione scolastica all'interno degli istituti penitenziari si rimanda al *Rapporto di Antigone*, <https://www.rapportoantigone.it/diciottesimo-rapporto-sulle-condizioni-di-detenzione/scuola-istruzione/>.

percorso di un certo tipo, non perdeti mai, non sono in tanti con queste caratteristiche (Focus group operatori penitenziari area trattamentale – Istituto penitenziario n. 2 Nord Italia).

Questa flessibilità infatti non si ravvisa così frequentemente, anche in ragione del fatto che le esigenze organizzative d'istituto non lo permettono. È piuttosto comune, invero, che i corsi scolastici, come le attività formative e il lavoro, si concentrino nelle ore mattutine, non concedendo pertanto alle persone di poter prendere parte a due diverse attività trattamentali contemporaneamente.

Tra gli altri elementi formali che condizionano l'accesso ai corsi risultano poi la posizione giuridica e il fine pena. In alcuni istituti, per evitare il rischio di interruzione della carcerazione durante lo svolgimento delle attività formative, si richiede al detenuto un fine pena di almeno cinque anni, di fatto lasciando nel limbo un numero molto alto di soggetti definitivi. Alla data del 31 dicembre 2022, infatti, le persone con un fine pena residuo inferiore a 5 anni erano ben 28.863, pari cioè al 51,4% del totale delle persone ristrette. Questo limite in altri penitenziari si riduce a tre anni e mezzo. Il criterio della posizione giuridica viene sormontato in alcuni istituti dalla predisposizione di corsi modulari, corsi più brevi che permettono anche a coloro che non sono definitivi di accedervi, permettendo perciò di risolvere il problema dell'interruzione del corso.

Noi qui abbiamo un circondariale e un penale. Abbiamo fatto una percentuale di posti per fine pena altissimi, medi e magari brevissimi anche. Quindi abbiamo cercato di fare una ripartizione tra necessità di formazione di chi ha una pena lunga e necessità di formazione di chi ha una pena breve e ha bisogno di uscire, quindi abbiamo fatto questa commissione e sono usciti vari nomi (Intervista collettiva area trattamentale – Istituto penitenziario n. 7 Centro Italia).

Al fine di aggirare le criticità derivanti dall'accesso alle misure alternative o dei trasferimenti, l'area giuridico-pedagogica, insieme agli enti formatori, crea degli elenchi di riserva di soggetti che possono sostituire i trasferiti o coloro che sono usciti. Questa programmazione però si scontra con un'altra condizione: una volta che le ore di lezione erogate abbiano infatti superato la soglia del 20% di tutte le ore del corso, all'interno dello stesso non può essere inserito più alcun detenuto, di fatto precludendo la possibilità di accesso anche alle riserve.

Stante l'alto numero di richieste è poi evidente che oltre ai criteri formali rilevano anche criteri informali come quello dell'affidabilità, quello del detenuto che si è «particolarmente distinto» nel suo percorso trattamentale, oltre a quello delle pregresse esperienze formative potenzialmente in linea con il corso di formazione.

Quindi prima scegliamo i definitivi, quando non vanno, quando non bastano, scegliamo a seguire ricorrenti, appellanti e giudicabili e così via. Mettiamo l'avviso in sezione e raccogliamo le domandine che sono spesso abbastanza numerose. I posti sono 15 e mediamente raccogliamo sulle 70-80 domandine che provvediamo a scremare. Innanzitutto vediamo i rapporti disciplinari perché è chiaro che il detenuto oltre a essere motivato deve anche essere tranquillo. Escludiamo quindi detenuti particolarmente rissosi o che abbiano un percorso, diciamo, abbastanza accidentato. Acquisiamo anche il parere dell'ispettore coordinatore sempre per motivi di sicurezza e quindi da 70 scendiamo a 30. Questi 30 li selezioniamo in base ai criteri che ho descritto prima, il detenuto che si è particolarmente distinto o che comunque aveva esperienza pregressa (Intervista operatore penitenziario area trattamentale – Istituto penitenziario n. 1 Nord Italia).

In altre parole, viene qui premiata la regolarità del comportamento del detenuto e la sua affidabilità per evitare il *drop out* formativo. I funzionari giuridico-pedagogici operano pertanto delle selezioni prioritariamente su coloro che già offrono buone possibilità di riuscita: «il potere carcerario si affianca così a quello giudiziario aggiungendo alla pena già inflitta una ulteriore, che definisce l'accesso o meno a una possibilità formativa e che incide inevitabilmente sulle possibilità di successo di reinserimento lavorativo» [Allegri 2020, 623].

Consapevole delle limitate possibilità di accesso alle offerte formative e, più genericamente, ai benefici che discendono dal meccanismo della premialità, il detenuto utilizza una certa strumentalità nel porsi di fronte a detti processi selettivi che, se da un lato è di certo «mitigata dal sincero desiderio di uscire dalla cella, trascorrere utilmente il tempo e guadagnare qualche soldo» [Vianello 2018a, 125], dall'altro si palesa in un mero anelito partecipativo teso a testimoniare il proprio investimento nel processo riabilitativo.

– D: Io penso che facendo sto corso qua sia un passo per reintegrarsi di nuovo nella società e per avere una possibilità una volta che sei fuori. Un passo che uno fa per rieducarsi, se uno che esce di qua vuole cambiare vita, vuole iniziare una vita onesta, penso che sia già un passo avere un attestato qua iniziale. Almeno per iniziare piano piano.

– L: Anche per me questo corso serve tanto. Anche per come ti vedono qua [si riferisce agli educatori, *N.d.A.*], come ti muovi, tengono la persona impegnata, vedono se sta cambiando. Non stai sempre chiuso in cella, chiuso lì. E vedono che si sta inserendo con la gente. Anche magari avere l'attestato, magari quando esci ti serve.

– D: Diciamo che lo fai per metterti in mostra (Focus group detenuti – Istituto penitenziario n. 4 Nord Italia).

Per alcuni detenuti la partecipazione ai corsi non è che uno strumento di scambio all'interno del sistema dei privilegi [Goffman 1961] con cui lo staff assicura l'obbedienza secondo la logica del «partecipo al progetto non perché mi interessa, né sono coinvolto ideologicamente, ma perché, se mi

adeguato, può essere un'ottima occasione per ottenere benefici» [Vidoni Guidoni 2004, 221]. Emerge così la capacità di *lavorarsi il sistema* [Goffman 1961], di far fruttare le opportunità formative non solo per l'apprendimento ma anche in ottica premiale, nella logica dei benefici che possono ottenere comportandosi in modo tale per cui questa partecipazione è valutata come un segno dell'effettiva volontà del soggetto ristretto di partecipare attivamente alla propria riabilitazione. Secondo Vianello [2018a, 125], infatti, i detenuti «sono chiamati dalle normative e dalle pratiche penitenziarie a partecipare alla definizione del proprio percorso trattamentale, a riflettere e rivedere il proprio trascorso criminale attraverso la cosiddetta “revisione critica”, a dimostrare il proprio “ravvedimento” e la propria volontà di “cambiare vita”, ben sapendo che la loro cooperazione attiva sarà considerata favorevolmente nel momento in cui bisognerà decidere sull'accesso ai permessi premio o alle misure alternative».

Molti, dottoressa, è inutile che ci raccontiamo fesserie... molti erano venuti solo, come posso dire, per avere un curriculum di buona condotta in vista di una futura scarcerazione. Poi per carità c'è anche chi viene e poi se ne va perché lo hanno preso a lavorare, c'è chi giustamente ritiene più necessario andare a lavorare per necessità, perché ha dei figli (Focus group detenuti – Istituto penitenziario n. 9 Sud Italia).

Si percepisce perciò come l'intraprendenza e la capacità di rendersi visibili agli occhi dell'area trattamentale contribuiscano a rafforzare la competizione fra reclusi.

Come sostiene Ronco [2016, 241-242] «portare una progettualità all'interno di un carcere implica sempre il “lasciare qualcuno escluso”. Questo avviene per tutti i tipi di progetti, che coinvolgono necessariamente un numero ristretto di persone. In un ambiente fatto di risorse estremamente scarse, scatta quindi immediatamente la “competizione crudele” [Buffa 2013, 140] per accedervi e, di conseguenza, il conflitto».

La scarsità delle risorse trattamentali e la relativa allocazione delle stesse genera così una sperequazione nella selezione di potenziali fruitori dei corsi professionali, i cui prerequisiti – formali e informali – agevolano i più dotati, gli intraprendenti e, più in generale, coloro che dispongono di un certo bagaglio di risorse. L'incidenza, poi, dell'inserimento ai corsi o al lavoro interno non fa altro che rafforzare quelle dinamiche penitenziarie che premiano chi è *già* forte, penalizzando i maggiormente deboli.

La strumentalità si intravede nella figura del *richiedente rivendicativo*, di colui il quale partecipa a tutti i corsi che gli vengono offerti e rivendica la sua posizione di detenuto modello in vista della concessione di benefici:

Capita che vengano a dirti «c'ho questo corso, quindi, fammi la sintesi prima, mettemi in cucina». Diventa più rivendicativo, più richiedente. Certe volte ci mette un po' in difficoltà.

Però tu devi spiegargli che questo non è il modo, che così non va bene, che anche la sua persona non ci guadagna. Poi certo queste sono le dinamiche del carcere, lo sai, non è che non lo sai (Intervista collettiva operatori penitenziari – Istituto penitenziario n. 1 Nord Italia).

Nella sua relazione educativa con la persona reclusa, l'educatore è infatti chiamato a fornire «al suo interlocutore la possibilità di una diversa rappresentazione sociale e personale, in funzione di un cambiamento migliorativo» [Bonfiglioli 2009, 38]. L'area educativa tutta condivide però la difficoltà dell'esercitare le azioni educativo-pedagogiche in un contesto come quello detentivo.

Molti degli educatori, infatti, trovano accordo sul fatto che la pena debba tendere al reinserimento sociale del detenuto, così come statuito dalle norme, ma mettono in discussione la possibilità di compiere questo mandato nel presente sistema penitenziario. Lo stesso, secondo la loro percezione, «limita la possibilità di favorire un approccio “reale” del detenuto alla vita sociale esterna. E aggiungono che la “riprogettazione personale” deve partire da un riconoscimento delle risorse e delle potenzialità già presenti nella persona, da un riconoscimento cioè delle abilità e dei bisogni dell'individuo. Gli operatori, allora, pur intravedendo una via per la riabilitazione di queste persone, trovano nella struttura carceraria un ostacolo» [Migliori 2004, 164].

Alla figura del richiedente rivendicativo si contrappone quella del detenuto *passivo*, le cui strategie di adattamento al contesto penitenziario si fondano sull'estraniamento, su un atteggiamento dimesso che non crea problemi e che non fa richiesta se non – in alcuni casi – quella di «essere visto».

– D: Se hai attenzione da parte dell'istituto, allora ti viene anche voglia di fare le cose.

– A: A questo punto non dovresti fare niente perché l'attenzione dell'istituto non ce l'hai mai.

– Intervistatore: Mi spiegate meglio? Che cosa s'intende per «l'attenzione dell'istituto»?

– A: Nel senso che se non fai delle richieste o se non fai domandine o se non ti dai da fare, è normale che loro non vengono a chiederti. Quindi devi avere la voglia anche tu di chiedere a loro [si riferisce agli educatori, *N.d.A.*].

– D: E secondo te è normale che non venga a chiederti l'educatore di riferimento?

– A: È normalissimo. Non ti piove il lavoro addosso se non te lo vai a cercare!

– D: Ma non dovrebbe essere così! Perché si chiama educatore? Lui ti dovrebbe rieducare. Quindi, se tu non ti dai da fare, è lui che deve venire a parlare con te e darti quegli stimoli in più.

– A: No, lui ti deve accompagnare nel percorso, nel senso...

– D: No, lui ti deve educare! Lui si chiama educatore, non si chiama psicologo. Ti deve rieducare, ti deve aiutare. Ma se ti vede arreso, non è che lascia stare e va da quell'altro che invece fa vedere che ha più stimoli, deve dare stimoli in più anche a te che non li hai. E loro non lo fanno. È la verità.

– Intervistatore: Secondo lei perché non lo fanno?

– D: Io non dico che sono cattivi... secondo me sono umani, quindi ci sta che poi magari quello mi è più simpatico di questo, e quindi lo aiuto. Però, se tu hai scelto di fare l'educatore, devi fare l'educatore. Non devi fare «tu mi parli, mi chiami sempre e io ti aiuto o tu non mi chiami mai e io non ti aiuto». Tu devi aiutare anche quello, devi parlare con quello per vedere come mai non ti chiama mai, devi lavorare con lui. Loro non lo fanno, lavorano solo con quelli che li cercano.

Per carità sono anche pochi per tutti i detenuti che siamo, ma...

Per esempio, io con la mia educatrice ho fatto tanti colloqui, all'inizio la cercavo, però quando ho visto che lei non si impegna con me, non mi dà uno stimolo... Saranno 6 mesi che non la vedo. Se io ti chiedo di aiutarmi con la scuola, tu mi devi aiutare. Ti chiedo di aiutarmi col lavoro, tu mi devi aiutare. Ti chiedo di parlare, tu mi devi aiutare. Loro non mi aiutano su queste cose. Cioè, anche quando io parlo non vedo che... è come dire «Dai, finiamo veloce, andiamo via». Quindi per me è frustrante perché alla fine quando vai a parlare con loro tu parli di cose tue che per te sono cose serie, non è che vai a parlare tanto per.

Quindi se io parlo e vedo che tu vuoi andare via, è normale che dopo un po' non ti chiamo più (Focus group detenuti – Istituto penitenziario n. 4 Nord Italia).

Si coglie inoltre una certa frustrazione dell'area trattamentale nel gestire il tempo da dedicare alle persone reclusi e, soprattutto di fronte ai casi di passività, di essere in grado di rispondere alle svariate esigenze che promanano dalla popolazione ristretta più fragile o che meno dispone di risorse personali e sociali. Si assiste inoltre a una certa infantilizzazione nella relazione educativa, in cui l'educatore pretende di sapere quando il detenuto è pronto per investire nel suo progetto riabilitativo e quando non lo è, in una tendenza a considerare il recluso come *oggetto* del trattamento e non più *soggetto* dello stesso.

Come ha sostenuto Vidoni Guidoni [2004, 222] «gli operatori del carcere dovrebbero essere perciò dei facilitatori di un processo, che dovrebbe rimanere in linea teorica nelle mani dei detenuti»:

Con i detenuti è un po' come i bambini, per loro la coerenza è importantissima. Nel momento in cui tu al detenuto dici una cosa, nel momento in cui lo agganci, poi dopo devi essere capace di non tradire certe aspettative: loro dimostrano qualcosa a te (che deve essere quello di dimostrarti di essere affidabili, che tu hai investito e hai fatto bene a investire su di loro) e loro aspettano che tu gli dia una risposta [...] E tu devi dargliela, senza farti prendere dalle urgenze, noi corriamo sempre, ma devi stare attento a non tradire le aspettative, le promesse. Il feedback è importante, sarebbe bello avere il tempo di fare bene tutto. Io mi rendo conto che anche responsabilizzare il detenuto offrendogli una possibilità in un corso è un passo in avanti rispetto alla detenzione che sta facendo, no? Se non lo fai nei tempi giusti, tu lo stai esponendo al rischio di non essere ancora capace di gestirsi quello spazio che gli stai dando, e devo dire però che questo è un discorso che loro non comprendono spesso. Nel senso che la gradualità non è un concetto che a loro piace molto, diciamo, devono educarsi a capirlo, no? I tempi, l'attesa, ecco il fatto che se tu mi dimostri la possibilità di saperti gestire un qualcosa che io ti do,

iniziamo un percorso in evoluzione. Se io ti metto in mano un qualcosa che in quel momento tu non sei capace ancora di gestire io ti faccio un danno, perché non te la sai gestire e quindi rischi di fare invece dei passi indietro. Questo è un discorso che loro capiscono, devo dire, lo capiscono se glielo spieghi ovviamente, cioè se li fai entrare in questa ottica qua (Intervista operatore penitenziario area trattamentale – Istituto penitenziario n. 9 Sud Italia).

Anche in quest'intervista, come in molte altre, oltre a una certa tendenza a sostituirsi al detenuto stesso, emerge l'elemento dell'affanno degli educatori, della rincorsa al portare a termine tutte le attività di cui sono responsabili e che si lega saldamente al problema della carenza numerica degli operatori del trattamento. Tutti i funzionari giuridico-pedagogici intervistati lamentano infatti carichi di lavoro spropositati e una burocratizzazione della gestione del lavoro che «ha ridotto il tempo effettivo che essi possono dedicare ai colloqui educativi con i detenuti, anche perché sono innumerevoli gli adempimenti dettati dal contesto carcerario e le mansioni di ordine amministrativo correlate all'istruttoria delle pratiche e ai procedimenti penali in cui si inscrivono le storie dei detenuti e i rapporti con la Magistratura di Sorveglianza. Alla concreta operatività del sistema penitenziario [...] concorrono oltre alle norme che lo disciplinano, le risorse e il numero delle persone che sono chiamate ad attuarlo» [Pirè 2021, 45].

Io ho 146 detenuti in questo momento. Immagina sentirli e fare relazioni di sintesi per tutti. «Eh ma gli imputati non li ascolti?», mi dicono. Ma come faccio?!? (Intervista operatore penitenziario – Istituto penitenziario n. 1 Nord Italia).

La sproporzione² tra operatori del trattamento e operatori dell'area di sicurezza è sintomo di una visione del carcere di stampo securitario che per-

² Come riporta Verdolini [2022, 92]: «La pianta organica del DAP prevede nelle carceri italiane 889 funzionari giuridico-pedagogici, ma il personale effettivamente presente conta 708 unità (carenza di personale del 20,35%). È importante evidenziare il rapporto numerico tra detenuti ed educatori che secondo i dati del DAP si attesta a 75,64 ed è in crescita rispetto allo scorso anno. Secondo i dati raccolti dall'Osservatorio di Antigone si registrano variazioni anche molto evidenti da carcere a carcere. Al contrario, il Dipartimento prevede da organico 36.457 componenti della polizia penitenziaria. Al momento, tuttavia, sono presenti solamente 31.152 dipendenti, con una carenza pari al 14,50%. Queste figure professionali corrispondono all'89,36% del personale presente negli istituti di pena italiani (gli educatori solo il 2,17%) e il rapporto tra detenuti e agenti è di 1,71, vale a dire poco più di un detenuto e mezzo per poliziotto. L'Italia è sotto la media europea con 1,71 detenuti per ogni membro del personale, che prevede un rapporto che oscilla tra un massimo di 4,8 a un minimo di 0,8 nei paesi con almeno un milione di abitanti. Secondo i dati SPACE la media europea è di un agente per 2,6 detenuti. Altri paesi come la Francia e la Germania hanno un rapporto detenuti-agenti nella media europea, mentre la Spagna, la Polonia, la Romania e l'Inghilterra hanno un agente per oltre 3 detenuti. In Italia, inoltre, la percentuale del personale in divisa rispetto al totale dei dipendenti dell'Amministrazione penitenziaria è dell'83,6% a fronte di una media europea più bassa che si attesta al 69,3%».

mea non solo ogni discussione pubblica dell'Amministrazione penitenziaria, ma che travalica la retorica dello scopo rieducativo della pena traducendosi in un forte scetticismo sulla possibilità di portare avanti un discorso educativo nel contesto detentivo.

Come sostiene Torrente [2018, 48] «a fronte della formalità contenuta nei testi legislativi o nei documenti interni, di fatto la polizia penitenziaria ha il compito di gestire quella che è l'esigenza primaria di un carcere, la sicurezza. E in nome della sicurezza tutto può essere vietato, o perlomeno contrastato. [...] A livello organizzativo interno, tale predominanza si giustifica *in primis* nel numero di agenti e ufficiali operativi in istituto a fronte della scarsa presenza di personale non di polizia».

L'esigenza di mantenere l'ordine e la sicurezza viene richiamata costantemente da tutti i soggetti intervistati e ricade anche sulla relazione educativa educatore-detenuto.

La visione qui dentro è sempre «che non succedano cose che ci fanno finire in negativo sui giornali».

Ecco, io se c'è una cosa che mi rifiuto di fare è di ridurmi a gestore per evitare che qualcuno si faccia male. In questo ho visto un disimpegno, da anni. Per me se si fa un discorso educativo serio si ottengono dei risultati a livello formativo, che è quello che mi interessa, quindi è un percorso. Abbiamo un ordinamento penitenziario che è costruito in questo senso però ovviamente nel tempo ha assunto caratteri diversi, ormai è diventato tutto molto gestionale, già dalla Gozzini secondo me, discorsi premiali, discorsi di sconti di pena in cambio di buona condotta – che è tutt'altro che educativo – ed è appunto gestionale perché uno gestisce le situazioni. Non mi illudo, tengo conto degli interessi: in un detenuto raramente o praticamente mai ho visto l'obiettivo di includersi socialmente. Il suo obiettivo è uscire e guadagnare, più che quello di lavorare. Però so anche per esperienza che una persona comincia con un'idea, è convinto di perseguire il suo obiettivo, partecipa al corso perché è convinto di volere i soldi o perché c'è la formatrice che è carina, però poi è uno spunto. L'attività materiale ti fa scoprire delle cose che poi alla fine fanno una sorta di miracolo. Questa cosa io l'ho vista quindi so che succede e so che è la via per ridurre la recidiva, che dovrebbe essere l'obiettivo di tutta questa macchina colossale. Non capisco perché non si debba investire in questo, ma solo in sicurezza. Le ragioni politiche le capisco benissimo, sul piano dei risultati, invece, io non ho assolutamente dubbi che questa sia la strada (Intervista operatore penitenziario – Istituto penitenziario n. 5 Nord Italia).

Si assiste a un clima caratterizzato da un depauperamento della funzione risocializzativa della pena, che viene posta in secondo piano rispetto al paradigma culturale securitario avente finalità di difesa sociali ritenute ben più cogenti. La coesistenza di queste due visioni all'interno dell'organizzazione penitenziaria corrisponde alle idealtipizzazioni di codice paterno e codice materno delineate da Sarzotti [1999] al fine di spiegare come gli imperativi custodiali, da un lato, e quelli trattamentali, dall'altro, orientino le scelte e le pratiche professionali del personale: il codice paterno, maggiormente con-

trasegnato da un certo formalismo normativo e incentrato sul binomio ordine-sicurezza, caratterizza l'operato della polizia penitenziaria, mentre l'area trattamentale farebbe riferimento a quello materno, più orientato alla cura della persona e al suo trattamento in vista del reinserimento nella società.

3. *«Se non conosci il nome vuol dire che è un buon detenuto, vuol dire che non gli hai mai fatto rapporto». Il ruolo di vigilanza nella formazione professionale*

Tra i compiti della polizia penitenziaria vi è ovviamente il presidio della sicurezza all'interno delle mura carcerarie – attraverso le attività che garantiscono l'ordine interno – ma non solo. L'Ordinamento affida infatti all'area di sicurezza anche la partecipazione, nell'ambito di gruppi di lavoro, alle attività di osservazione e trattamento rieducativo dei detenuti e degli internati³.

Le circolari⁴ che hanno introdotto la cosiddetta sorveglianza dinamica hanno modificato la prossimità, il tempo e l'attenzione che l'area di sicurezza investe nelle dinamiche del controllo sociale carcerario «sia nella sua declinazione formale, la sorveglianza, sia in quella informale, le dinamiche relazionali tra detenuti» [Santoro 2018, 73]. La sorveglianza dinamica ha infatti come «finalità il superamento della semplice “sorveglianza-custodia”, per approdare alla “sorveglianza-conoscenza” del detenuto, attraverso la semplificazione, razionalizzazione e qualificazione dei carichi di lavoro» [Maculan 2022, 67], concedendo una prospettiva privilegiata di visione e conoscenza della sezione detentiva e delle dinamiche che in essa occorrono.

Non è raro però che la sorveglianza dinamica venga attuata attraverso la mera applicazione del regime a celle aperte, dispiegandosi nell'apertura delle camere di pernottamento e nella possibilità da parte dei detenuti di muoversi all'interno delle semi-sezioni di appartenenza. Allo stesso modo non è raro che essa venga declinata in una mera supervisione attraverso i mezzi di videosorveglianza:

³ I compiti e le attribuzioni del corpo della polizia penitenziaria sono disciplinati dall'art. 5 della legge 15 dicembre 1990, n. 395, *Ordinamento del Corpo di polizia penitenziaria*.

⁴ Si fa qui riferimento alle circolari del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria del 13 luglio 2013 (GDAP-0251644-2013) e del 23 ottobre 2015 (3663/6113) che introducono la cosiddetta custodia aperta e la sorveglianza dinamica. Come afferma Semeraro [2018, 2], «si tratta, rispettivamente, di un nuovo modello detentivo, il primo, e di vigilanza e custodia, il secondo, sicché anche i destinatari delle due soluzioni escogitate sono diversi. Il “carcere aperto” è rivolto ai detenuti, concernendo le modalità di svolgimento della vita intramuraria, con particolare riferimento a ciò che avviene all'interno delle sezioni di allocazione dei ristretti; la sorveglianza dinamica, invece, costituisce un nuovo modello di gestione della custodia, del controllo dei reclusi e della sicurezza in generale dell'istituto e si rivolge essenzialmente al personale di polizia penitenziaria».

– Agente: Comunque, noi siamo qua a garanzia della sicurezza. Il nostro ruolo è quello, il nostro compito è questo. Ci sono ruoli, compiti e mansioni. La missione nostra è questa. Quindi ad attività, a detenuti che si spostano, corrisponde la vigilanza di una persona, punto.

– Intervistatore: Quindi questo è il vostro modello organizzativo...

– Agente: Sì, sì. Nelle sezioni c'è la vigilanza dinamica, quindi si avvalgono della videosorveglianza e gli agenti rimangono a posto... c'è sempre qualcuno in regia, diciamo, che guarda i filmati (Focus group operatori penitenziari area sicurezza – Istituto penitenziario n. 4 Nord Italia).

Il focus group appena menzionato è rappresentativo del modo di gestire la popolazione detenuta, in una sorveglianza che si palesa in un rapporto quotidiano – all'interno delle sezioni tra sicurezza e detenuti – che «era all'epoca, ed è ancora oggi, per lo più scandito dalle incombenze legate al controllo e alla movimentazione delle persone detenute non certo per interventi specialistici» [Buffa 2022, 4].

Questa visione così custodialistica e di mera vigilanza incide in maniera negativa sulla possibilità per l'area di sicurezza di percepirsi come attori che partecipano attivamente ai compiti legati al trattamento penitenziario. Il comparto di sicurezza rigetta così «qualunque ipotesi che li possa avvicinare a ruoli trattamentali e di stretta relazione con i detenuti, rivendicando al contempo l'essere una forza di polizia a tutto tondo» [*ibidem*, 5]. Quantunque alcuni appartenenti alla polizia penitenziaria abbiano una visione fortemente centrata sul controllo, è pur vero che essa spesso «assolve i propri compiti istituzionali muovendosi, dal punto di vista relazionale con le persone ristrette, lungo un continuum che va dall'asimmetria – dettata dalla formalità del mandato e del ruolo, che rimandano all'autorità, al piano del controllo e dell'ordine e della disciplina, del rispetto/violazione delle regole, cui possono seguire sanzioni e rapporti disciplinari – alla simmetria ammessa dall'informalità che affiora nella continuativa condivisione della vita quotidiana, che offre occasioni di vicinanza, mediazione e risoluzione dei conflitti, momenti di ascolto e dialogo, che aprono a interventi di sostegno, supporto e accompagnamento» [Oggioni 2021, 22]:

Ci sono veramente alcuni ragazzi eccezionali, che hanno delle capacità, sanno fare, imparano presto. Uno dovrebbe avere poi un po' il tempo di conoscerli, anche per dare un rimando, no? (Intervista operatore penitenziario area sicurezza – Istituto penitenziario n. 1 Nord Italia).

Nonostante vi sia una sperequazione numerica tra educatori e polizia penitenziaria non è raro che fra le due aree nascano delle vere e proprie collaborazioni che «estendono le forme di capitale sociale oltre i confini di ciascun gruppo sociale all'interno del carcere, soprattutto quando gli obiettivi da perseguire sono condivisi (in questo caso, il non farsi “manipolare” dai detenuti). La collaborazione fra poliziotti penitenziari ed educatori è an-

che il risultato di un percorso di riconoscimento del nuovo ruolo del personale in divisa e delle loro competenze riguardanti proprio la popolazione ristretta» [Maculan 2022, 140]. Questa collaborazione, in alcuni istituti, è stabile e integrata nei processi di selezione degli utenti dei corsi professionali.

Noi facciamo una commissione composta dal direttore, dagli educatori e dai capireparto; ogni caporeparto che rappresenta un po' il quadro delle sezioni, no? È importante la polizia penitenziaria perché essendo ai piani conoscono meglio le dinamiche interne e tra detenuti. Abbiamo fatto questa commissione analizzando tutte le richieste, mettendo insieme tutte le informazioni: dal fine pena, al comportamento, l'affidabilità, a varie nozioni che i capireparto conoscono perché è inutile prendere un detenuto che ha un fine pena lungo o che non è affidabile e rischia che il corso nemmeno lo finisce (Intervista collettiva operatori penitenziari area sicurezza – Istituto penitenziario n. 8 Centro Italia).

Vi sono invece istituti in cui il reparto di sicurezza non entra nel merito delle selezioni dei destinatari dei corsi e il cui dominio organizzativo si manifesta invece in modalità di interazione caratterizzate da una certa «noncuranza verso le richieste dei detenuti e nella gestione dei rapporti interpersonali. Quando un detenuto esibisce una richiesta (di un bene, un servizio, eccetera) a un agente, questa viene sbrigativamente accantonata attraverso un meccanismo che potremmo definire di “non presa in carico” del problema» [Di Marco e Venturella 2016, 341].

Ti chiedono in continuazione, ti fanno delle domande che tu manco sai cosa rispondergli.

Alcune volte li rimandi agli educatori, altre sai che sono scocciature e lasci perdere (Intervista operatore penitenziario area sicurezza – Istituto penitenziario n. 1 Nord Italia).

La persona reclusa che non disturba, non crea problemi e non fa domande è considerata un buon detenuto, gli altri degli scocciatori secondo il ragionamento per cui «il detenuto può vedersi riconosciuta una condotta regolare solo se dimostra la sua totale sottomissione alle regole della prigione e agli ordini della sorveglianza» [Frediani 2018, 123].

Se non conosci il nome vuol dire che è un buon detenuto, vuol dire che non gli hai mai dovuto fare rapporto (Intervista operatore penitenziario area di sicurezza – Istituto penitenziario n. 5 Centro Italia).

Come affermano Di Marco e Venturella [2016, 341-342] «la dinamica a volte sembra talmente consolidata da far apparire tutta l'interazione come una mera routine meccanica priva di responsabili individuali. Spesso sembra che anche i detenuti non si aspettino una risposta pertinente a seguito di una domanda lecita. La situazione si ripete con la stessa dinamica: alla

domanda del carcerato l'agente replica con una rapida risposta che non può essere di aiuto al richiedente, mirata a minimizzare i carichi di lavoro "relazionale"».

Queste variabili incidono perciò inevitabilmente sulla crescente «polarizzazione delle relazioni tra agenti e detenuti. Tale polarizzazione produce un maggior conflitto di vita quotidiana, che si riverbera nell'aumento della risposta punitiva (con gli isolamenti disciplinari e la riduzione dei privilegi legati alla sorveglianza dinamica) e un'ulteriore verticalizzazione premiale» [Verdolini 2022, 172]. Ciò che emerge è infatti la percezione che il detenuto da inviare al corso rappresenta un mero problema gestionale che si inserisce in una quotidianità già oberata di impegni, così come lo è un detenuto che ozia in sezione, magari creando problemi disciplinari.

– Agente 1: Per quanto mi riguarda, più corsi ci sono e più la gente sul piano è tranquilla perché il detenuto è fuori, anziché stare a combattere con 50 detenuti, combatti con 15 e c'è un'armonia un po' più tranquilla.

– Agente 2: Eh però così tu sposti il problema da te e lo porti a me. Noi dobbiamo vigilare, quando non vigilano in sezione, devi vigilare fuori comunque, perché sono ai corsi. Non sei mai tranquillo! (Focus group operatori penitenziari – Istituto penitenziario n. 4 Nord Italia).

L'organizzazione della vita interna al contesto carcerario deve pertanto essere funzionale ai ritmi di lavoro del personale di polizia penitenziaria [Anastasia e Gonnella 2005].

In questa visione, quest'ultima sembrerebbe infatti non farsi carico di compiti che vengono percepiti come estranei al ruolo proprio dell'ufficio di competenza, integrando quella che Buffa [2013] definisce come trappola della competenza, che permette agli attori penitenziari di liquidare le richieste provenienti dalla popolazione detenuta, ma anche degli altri operatori del trattamento.

– Intervistatore: Come gestite la presenza di questi corsi?

– Agente 1: Comunque, è un qualcosa in più, perché qua già la giornata è programmata normalmente, poi escono sempre degli imprevisti. Questo è un aggravio di lavoro perché oltre a fare quello che fai nel quotidiano, ti devi prendere cura anche di queste attività. Quindi, è sempre qualcosa che si aggiunge.

– Agente 2: Io le posso solo dire una cosa, ho preso giusto ieri visione di una nota arrivata dal Ministero. A noi va benissimo che vengano proposte queste attività perché, comunque, sono dei validi impieghi di tempo. Il problema è che però l'amministrazione si rifiuta di integrare il personale per poter mandare avanti queste attività. Nel senso, sì, questo carcere nasce come realtà trattamentale, ben venga, tutto positivo, però ti dice che è sufficiente il personale che avete, quando non è proprio vero che è così. Perché ci vogliono le persone che si dedicano a queste attività, nel senso che l'agente di sezione deve rimanere in sezione, se però un gruppo di detenuti dalla sezione si deve spostare ci vuole la persona che segua queste attività.

– Operatore trattamentale: Ci vuole un'organizzazione del lavoro, le attività si devono fare in modo fluido, quindi basta che i detenuti rimangano dentro, poi spostandosi non c'è bisogno di un agente che li guardi continuamente.

– Agente 1: Dipende che attività.

– Agente 2: Se li portiamo fuori non li puoi lasciare da soli.

– Operatore trattamentale: Questo dipende perché la sorveglianza dinamica potrebbe essere intesa in un modo in cui non c'è bisogno di supervisione: tu devi garantire l'accompagnamento fuori e il rientro. Quando le persone stanno là, soprattutto se c'è un docente, mi sembra quasi superfluo che ci sia qualcun altro. È chiaro che questo tipo di impostazione deve essere chiara dall'alto. Ci sta già una volante che gira 3-4 volte, basta quella.

– Agente 2: Scusami, vanno fuori, che materiali usano nel giardinaggio? Moto-seghe! Hanno degli oggetti che comunque, il cui uso potrebbe essere comunque...

– Operatore trattamentale: Ma tu devi garantire che le persone non se li portino in cella. Se col decespugliatore cominciano a rovinarsi la faccia a vicenda, l'agente che ci sta, che fa? Si butta in mezzo? Non si butta in mezzo, chiamerà qualcuno.

– Agente 1: Ma è sicuramente un deterrente. La presenza di un agente, sicuramente, è un deterrente per il detenuto (Focus group operatori penitenziari – Istituto penitenziario n. 4 Nord Italia).

Non sempre però l'atteggiamento del comparto sicurezza si estrinseca in dinamiche annoverabili nella cosiddetta cooperazione conflittuale, che descrive l'agire di soggetti all'interno di organizzazioni in cui coesistono conflitti dovuti al perseguimento di una pluralità di obiettivi che vengono perseguiti mantenendo un equilibrio seppur conflittuale [Crozier e Friedberg 1995; Friedberg 1994].

È proprio il referente della polizia penitenziaria che si occupa di seguire il corso di giardinaggio. Nel tempo ha proprio acquisito la funzione di organizzatore, nel senso che non delinea solo il quadro delle persone che sono presenti e assenti durante quella giornata, ma aiuta anche nel coinvolgimento, nella motivazione. E così noi riusciamo a monitorare nel lungo periodo se qualcuno manca a quel corso e perché. Parliamo con lui e, in questo caso, interveniamo noi funzionari pedagogici per capire: «Perché non stai andando?», «No, dottoressa, ho problemi di salute, mi sono fatto male alla gamba e non riesco a scendere» (Focus group operatori penitenziari – Istituto penitenziario n. 4 Nord Italia).

Capita che in alcune occasioni gli agenti incaricati della vigilanza sui corsi di istruzione o formazione professionale si percepiscano come attori del progetto di reinserimento diventando perciò soggetti attivi non solo sul monitoraggio delle azioni educative, ma anche nel ruolo di organizzatori e coordinatori delle stesse.

4. *Sintonie e distonie di relazione, quando il mondo esterno entra in carcere*

Focalizzandoci ora sugli enti formatori che si occupano di formazione e tralasciando, in questa sede, i docenti che si occupano di istruzione professionale, vediamo come essi afferiscano ad agenzie formative convenzionate con le regioni il cui compito è quello di erogare la formazione attraverso la stipulazione di protocolli operativi con gli istituti penitenziari interessati.

Come poc'anzi descritto, gli enti fissano, sulla base dei bandi regionali, alcuni prerequisiti per l'accesso ai corsi. I coordinatori della formazione prendono perciò parte, in seconda istanza, alle selezioni dei partecipanti alla formazione intramuraria, di fatto costituendo un altro filtro selettivo, posteriore (e ulteriore) rispetto a quello agito dai funzionari giuridico-pedagogici.

La prima scrematura la facciamo noi, poi si fa con il coordinatore o con i referenti proprio dei corsi, che si occupano da anni della formazione in questo istituto. In questo caso, loro vanno sul campo a vedere se questa persona effettivamente ha quelle potenzialità per fare quel corso, tipo il corso di muratore, quello di pasticciere, eccetera. Non è detto che uno debba avere delle pregresse esperienze perché c'è gente che si scopre qui. Cioè a volte gli chiedi «ma che sai fare?» e loro ti rispondono «io ho sempre fatto il rapinatore, quello so fare». «Eh certo – gli dico io – non ti sei mai messo a sviluppare quelle che sono le tue potenzialità!». I formatori pertanto li sentono e capiscono chi può entrare e chi no (Intervista operatore area trattamentale – Istituto penitenziario n. I Nord Italia).

Oltre ai requisiti formali legati al possesso della licenza media e a un fine pena che permetta di portare a compimento il corso, vengono adottati dei requisiti informali nella scelta definitiva degli utenti. Avere delle esperienze pregresse relative alle materie insegnate nel corso rientra tra questi:

– F: Ho chiesto se c'era la possibilità di lavorare con la MOF⁵, che io un po' di cose le so fare, però non so per quale motivo, non mi hanno dato spiegazione, non sono stato accettato. Non mi hanno preso. Dopo un paio di giorni, sono venuti questi di questo corso e mi hanno chiamato, mi hanno fatto il colloquio. Poi lunedì mi hanno detto: «Sei stato scelto, ti inseriremo nel corso!». Sono rimasto anche sorpreso, come dire... Io poi ho sempre detto la verità, non mi piace mentire. Quindi glielo ho proprio detto «guardi io ho già esperienza di 25 anni nel campo, ho sempre fatto il muratore nella vita».

– Intervistatore: Ah, ma lei quindi fuori lavorava già nell'edilizia? E perché allora fare il corso di muratura?

– F: Eh va beh, ciò non toglie che c'è sempre da imparare, quindi non mi escludo dal corso, se per loro va bene, se posso farlo, ci sarebbe sempre da imparare: avere un foglio di carta è sempre utile!

– Intervistatore: Ma lei quindi andrebbe a imparare cose che già sa? Non sarebbe meglio un lavoro, magari nella MOF come mi diceva, non so... le chiedo.

⁵ Con il termine MOF s'intendono i servizi di manutenzione ordinaria dei fabbricati dell'istituzione penitenziaria.

– F: Lo so, a me toglietemi il lavoro e mi togliete la vita. Ma che posso fare? Meglio questo che niente. Mi dispiace che ora fuori c'è la questione del bonus 110% e tutti lavorano e io invece sono qui. Glielo dico sinceramente: l'esperienza non è bella qui, per me che in carcere non ci sono mai stato. Poi come le ho detto ho sempre lavorato quindi, per carità, non voglio dar nessun titolo a nessuno, però io non mi ci vedo con i carcerati che sono qua. Loro sono molto abituati, anche nell'inserimento tra di loro sono più abituati, si parlano, si fanno, si raccontano. Io che ho sempre lavorato che gli racconto? Non sono mai stato in una piazza di spaccio, non ho mai fatto una rapina, non ho mai fatto niente. Anche rapportarmi con i loro dialoghi, lo vedo come mi guardano... almeno imparo e se posso aiuto pure i più giovani nelle lezioni (Intervista detenuto – Istituto penitenziario n. 5 Nord Italia).

Formare chi è già formato costituisce un'ulteriore forma di selezione che si focalizza su quei soggetti che non solo hanno delle risorse personali, ma che già risultano in possesso di un'occupazione lavorativa all'esterno e la cui prospettiva di ingresso nella competizione sul lavoro non rappresenta una preoccupazione, soprattutto in quei settori come l'edilizia dove il lavoro non dichiarato integra la forma predominante di lavoro informale. In questa selezione, ancora una volta, vengono lasciati indietro quei soggetti con meno risorse personali, contribuendo così a rinsaldarne la collocazione sociale di subalternità che gli stessi possedevano già prima del loro ingresso in carcere [De Giorgi 2002; Pavarini 2012; Baratta 2019].

Tuttavia l'incontro con soggetti esterni che vengono in contatto con il campo del penitenziario è sempre ben accolto dalla popolazione detenuta. Esso costituisce infatti una parte significativa nel percorso di reinserimento sociale in ragione del fatto che queste figure terze, «foriere di un cambiamento» [Vianello 2019, 67], rappresentano il raccordo con la società libera: la loro estraneità ai contesti detentivi è portatrice di visioni che scalfiscono la cultura della prigione [Acocella e Pastore 2020] e, più in generale, di approcci non già condizionati da precedenti esperienze nella gestione delle istituzioni totali [Torrente 2016b]. Come sostengono ancora Acocella e Pastore [2020, 550] «tali interazioni infatti possono alimentare processi di etero-categorizzazione e auto-categorizzazione che superano la facile riduzione della persona all'etichetta di deviante e al reato che ha commesso, perché proiettate sulle possibilità del futuro più che sulle azioni del passato».

Questo corso a me ha cambiato la vita. Io ero depresso, non mi alzavo dal letto, prendevo sempre medicinali. Ho cominciato così, per uscire dalla sezione, ma poi mi ha preso davvero. Anche perché i professori, le cose che ti dicono, che ti insegnano, sono diverse da quel modo di pensare che c'è qui in carcere, no? Io ero trattato come studente, non come detenuto. Gliene sarò sempre grato (Focus group detenuti – Istituto penitenziario n. 4 Nord Italia).

È possibile affermare che l'interconnessione «tra potere ed educazione in carcere [...] induce a ritenere che [...] l'intensificazione delle attività di

formazione e educazione all'interno delle strutture penitenziarie, nonché di comunicazione tra operatori costituiscono lo strumento fondamentale per contribuire a neutralizzare le nefaste influenze delle dinamiche di potere interne» [Pirè 2014, 103].

I momenti di formazione in cui si instaura la relazione educativa in maniera aperta e distinta dalla realtà penitenziaria sono perciò preziosi nell'ottica di ridare reciprocità alle relazioni, contenendo così i meccanismi assorbenti del contesto carcerario e rappresentando altresì un rimodellamento delle diverse forme di cultura e subcultura carceraria [Clemmer 1940]. L'instaurarsi di una relazione «implica infatti la risignificazione di tale reciprocità in termini di confronto dialogico e costruttivo entro cui sia possibile tornare a distinguere la gratitudine dall'obbedienza, la riconoscenza dal servilismo. Peraltro, i vincoli e i condizionamenti ascritti nella normatività delle regole e delle prescrizioni che scandiscono la quotidianità reclusa non sono di immediata decostruzione e possono riprodursi anche in questi spazi di interazione avulsi dalla pervasività del penitenziario, con il rischio di ridurne la portata trasformativa e rigenerativa» [Acocella e Pastore 2020, 551].

La relazione che si instaura tra detenuto e agenzie della formazione, così come tra queste ultime e gli operatori penitenziari, può essere fortemente condizionata da strategie relazionali reciprocamente utilitaristiche. Come già menzionato, gli enti incaricati della formazione necessitano che un certo numero di detenuti porti a compimento un dato monte ore (cd. valore atteso) al fine di potere avere accesso al finanziamento regionale. Il numero molto alto di promozioni (si rimanda alla fig. 2.3) suggerisce come i formatori si impegnino nel persuadere gli studenti a partecipare al corso e a portare a termine le lezioni.

I detenuti si iscrivono ma non basta iscriversi perché tante volte uno pensa che basta stare lì e prendere la qualifica, e magari non venire alle lezioni. Negli ultimi anni stiamo cercando di insistere sulla partecipazione e sull'interesse al corso, anche per la questione del valore atteso. Loro lo sanno che hanno un vantaggio notevole se vengono, gli cambia la vita, però non basta iscriversi e poi non partecipare, ok? Quindi io a volte fisicamente li vado a prendere in cella, oppure se si comportano in un certo modo (male!) allora li metti fuori, è brutto a dirsi ma lo capiscono solo così. A noi serve che vengano per dare un senso al corso, ma vedi che la partecipazione, l'interesse cresce se li obblighiamo, tra virgolette (Intervista operatore della formazione – Istituto penitenziario n. 1 Nord Italia).

La popolazione reclusa è ben cosciente delle dinamiche utilitaristiche e, in alcuni casi, ne contesta la bontà nella relazione educativa:

– M: Abbiamo assistito a mancanze di rispetto alle professoresse. Ho sentito delle cose squallide, discorsi squallidi. Va bene che magari non conoscevano bene la lingua, ma quello è essere maleducati. Questi a calci in culo li mandavo sopra! «Però voi ipocriti siete!». Gli ho detto proprio così ai professori: «Ipocriti siete!

Non so, prendete soldi su di noi? Prendete qualcosa? Perché non è possibile altrimenti!».

– Intervistatore: Perché loro non mandavano via nessuno?

– M: Mai hanno mandato via nessuno (Focus group detenuti – Istituto penitenziario n. 1 Nord Italia).

Le stesse relazioni si ravvisano tra i formatori e gli operatori penitenziari.

Le agenzie introducono diversi tipi di progettualità, in un quadro articolato, e cercano di sviluppare risorse e modelli che possano arricchire la proposta formativa ai fini di un efficace reinserimento, ma farlo all'interno del contesto detentivo risente di diverse limitazioni. Le «fragilità dell'ambiente, la scarsità delle risorse e il sentimento di precarietà e insicurezza non ricadono solo sulla comunità detenuta, ma su tutti gli attori che vivono il penitenziario, strutturandone forme di adattamento e modelli di risposta comuni» [Vianello 2018b, 74]. Quando le agenzie di formazione riescono a inserirsi in maniera cooperativa, e non competitiva, il loro inserimento nel contesto penitenziario dà perciò luogo a una certa utilità [Buffa 2013], soprattutto se la relazione che si instaura diventa portatrice di sgravi di compiti e di aiuto nella gestione della quotidianità detentiva.

Pur avendo già analizzato nel paragrafo precedente i rapporti tra il comparto di sicurezza e i formatori, che danno vita a reazioni di difesa della cultura ambientale [*ibidem*], occorre qui segnalare come – anche in questo caso – lo sgravio da situazioni magari conflittuali in sezione facilita invece la relazione tra polizia penitenziaria ed enti incaricati della formazione.

L'Amministrazione penitenziaria ha sempre un ruolo nella scelta dei detenuti. Certo, poi diciamo che dipende anche da ispettore a ispettore. Ci sono alcuni che vogliono vedere prima le domandine e magari ti fanno il primo scarto: simpatia, antipatia, o chi ha fatto delle stupidaggini. Ma sono più le volte che cercano di infilarti qualcuno a cui non frega niente del corso, ma magari in sezione rompe un po' e allora ti dicono di inserirlo (Intervista operatore formatore – Istituto penitenziario n. 1 Nord Italia).

Un altro ente che di fatto rappresenta una risorsa nell'aiuto per la selezione d'accesso ai corsi e nel sostegno della popolazione detenuta è rappresentato dagli sportelli per i servizi al lavoro all'interno degli istituti penitenziari. Quest'azione è rappresentata da servizi di accompagnamento e supporto all'inserimento lavorativo. Le attività svolte nell'ambito del progetto di sportello sono costituite da un insieme modulabile di servizi specialistici di politica attiva del lavoro, propedeutici all'inserimento lavorativo e che muovono dall'accoglienza – e dalla presa in carico di soggetti con fine pena di almeno un anno – per tentare di dare un orientamento base e specialistico nella ricerca attiva e di accompagnamento all'occupabilità. Le azioni riguardano l'individuazione e la validazione delle competenze pregresse (*soft and hard skills*), l'attivazione di tirocini all'interno o all'esterno dell'istituto pe-

nitenziario, in accordo con i servizi socio-assistenziali che hanno in carico la persona. Gli sportelli del lavoro tentano infatti una presa in carico del soggetto di tipo completo: dai colloqui per ricostruire le esperienze più significative maturate, ai percorsi per migliorare la capacità di creare legami sociali (e destinati all'inserimento in percorsi socio-lavorativi), alla mediazione culturale e linguistica.

Per poter fare una buona selezione bisogna conoscere le persone da selezionare, quindi serve un numero di persone sufficienti per poter fare questa osservazione. Negli anni abbiamo cercato di sopperire alle carenze di personale dell'Amministrazione penitenziaria, in particolare figure educative, cercando anche sul territorio altre figure che potessero dare una mano. Per esempio da tempo esiste uno Sportello Lavoro che si occupa di fare orientamento al lavoro ma di fatto fa anche una rilevazione di competenze e bisogni. Per noi è una risorsa essenziale (Intervista operatore penitenziario area trattamentale – Istituto penitenziario n. 5 Centro Italia).

Questi strumenti per i servizi al lavoro costituiscono il ponte tra il dentro e il fuori, creando una congiunzione tra i servizi imprenditoriali presenti sul territorio e le progettualità insegnate.

Cercano, altresì, di dare concretezza alla filiera e non relegare la formazione a mera occupazione del tempo o finalizzata ai lavori interni all'istituzione penitenziaria. Rappresentano perciò il punto di incontro tra la domanda e l'offerta in quanto propongono, in alcuni casi, servizi alle imprese come l'accompagnamento per le richieste di incentivi derivanti da vantaggi fiscali⁶ e contributivi a seguito di assunzione di persone in stato di detenzione e il rimborso, per un periodo di tempo determinato, dell'indennità di tirocinio prevista per il nuovo inserimento in azienda.

Il problema degli sportelli è che anch'essi, come la formazione, nella maggior parte dei casi sono subordinati all'accesso ai fondi, europei o regionali:

Lo sportello funziona bene. Abbastanza bene. C'è un progetto adesso che sta andando perché ci sono disponibilità economiche chiaramente. Loro fanno un lavoro importante perché li agganciano, fanno il *curriculum vitae*, li iscrivono all'uf-

⁶ La legge n. 193 del 2000, cosiddetta Legge Smuraglia – e successivi decreti attuativi – ha stabilito che le imprese pubbliche o private e le cooperative sociali che intendono avviare un'attività all'interno di un istituto penitenziario possono farlo attraverso la stipulazione di una convenzione con l'Amministrazione penitenziaria in virtù della quale l'istituto penitenziario consente l'utilizzo in comodato d'uso gratuito degli spazi individuati e delle eventuali attrezzature esistenti, sostiene le spese di natura straordinaria, individua i soggetti da avviare al lavoro interno e favorisce le attività dell'impresa per lo svolgimento del lavoro. L'impresa, dal canto suo, atterra gli spazi concessi con i macchinari per le lavorazioni previste, effettua l'ordinaria manutenzione, copre le spese di energia utilizzata, seleziona i detenuti idonei e li avvia al lavoro con contratti di lavoro subordinato attraverso riduzioni e agevolazioni contributive, fiscali ed economiche.

ficio di collocamento che è una cosa fondamentale. Purtroppo però non è fisso lo sportello, è legato a progettualità che vengono di volta in volta erogate in base ai finanziamenti regionali (Intervista collettiva operatori penitenziari – Istituto penitenziario n. 1 Nord Italia).

Alle stesse dinamiche finanziarie soggiace anche la figura dell'agente di rete che si occupa di fare da raccordo con i servizi del territorio nel momento in cui le persone sono vicine al fine pena o si trovano in una fase in cui possono accedere a delle misure alternative alla detenzione, così come al lavoro all'esterno. L'agente di rete costituisce un prezioso collegamento con tutti i servizi di reinserimento socio-lavorativo presenti nella società libera ed è una figura che – in supporto all'area educativa e sotto la direzione degli istituti penitenziari – assiste nella costruzione di progetti individualizzati di inclusione sociale, favorendo l'attivazione di una specifica rete territoriale (soprattutto per i detenuti stranieri) e istituzionale per il reingresso in società.

Gli agenti di rete sono soggetti alle progettazioni regionali per cui questa è una grossissima difficoltà, nel senso che è un servizio [...] ormai fondamentale, perché c'è molto scambio con l'esterno. Purtroppo c'è sempre un po' di interruzione-singhiozzo legata al fatto che la progettazione è tra l'altro partita come progettazione triennale regionale finanziata dalla regione, nel tempo è passata a essere invece finanziata dai fondi sociali europei – sempre attraverso la regione – ed è diventata poi una progettazione biennale. L'ultima è stata annuale, quindi di un anno. Adesso siamo in una proroga. Però è sempre a scadenza e quindi ci sono stati dei periodi di sospensione. Ci sono stati dei periodi in cui non dico che abbandoni le persone, ma... C'è sempre l'educatore che rappresenta un presidio fondamentale nel carcere, però effettivamente ci sono delle parti che curano più gli agenti di rete, quindi nel momento in cui mancano poi si fermano alcune cose (Intervista agente di rete – Istituto penitenziario n. 3 Nord Italia).

Il fatto che le attività del Terzo settore, genericamente inteso, siano condizionate dal finanziamento pubblico le lega incontrovertibilmente alle scelte politiche e ai tempi organizzativi che ne determinano un inequivocabile livello di «discontinuità e precariato e che hanno diretti riflessi sulla continuità e sulla prospettiva degli interventi stessi» [Buffa 2021, 196].

Non sono invece interrotti tutti quei corsi legati all'istruzione professionale – afferenti ai CPIA – in quanto dipendenti direttamente dal Ministero dell'Istruzione. In ragione di una discrasia applicativa così determinata si sollevano alcune perplessità circa l'esigibilità e la giustiziabilità del diritto individuale di ciascun detenuto al proprio – e personale – percorso rieducativo, che non dovrebbe essere in alcun modo economicamente condizionato. La tutela del diritto alla rieducazione della persona detenuta trova infatti fondamento nella «pari dignità sociale, garantita di più e più intensamente anche nelle formazioni sociali coattive come il carcere, proprio in quanto

la “necessità” di tale formazione non esclude affatto, istituzionalmente, gli spazi di libertà del soggetto, compatibili con lo stato di detenzione» [Flick 2012, 201].

Assumono poi un’imprescindibile rilevanza le fondazioni bancarie che, a vario titolo, finanziano il mondo del Terzo settore e, più in generale, tutti quei progetti formativi – intra ed extra-murari – che vengono implementati grazie a generosi apporti economici.

Perché le fondazioni di solito su questo sono veramente una manna dal cielo in quanto ci aiutano, sbloccano delle situazioni sia sul dentro che sul fuori (Intervista collettiva operatori penitenziari – Istituto penitenziario n. 8 Centro Italia).

Il ruolo delle fondazioni bancarie nella direzione dell’accompagnamento verso l’esterno, o nella direzione dell’ampliamento delle opportunità previste all’interno del carcere, si inserisce in quel fenomeno già ampiamente evidenziato in letteratura [De Leonardis 1998] in base al quale «la crisi del *welfare state* ha favorito sia lo sviluppo dell’area del privato sociale sia l’adozione da parte del settore pubblico di un approccio di stampo privatistico, generando in ultima analisi una commistione fra pubblico e privato nei servizi assistenziali» [Ronco e Torrente 2017, 79].

La funzione delle fondazioni e, più genericamente, delle attività che esse finanziano è, infatti, preziosa per le amministrazioni penitenziarie. È proprio con le linee di intervento dedicate a soggetti svantaggiati – al fine di sostenere economicamente progetti di natura sociale, formativa e lavorativa, ma anche progetti di accompagnamento verso l’esterno – che esse agiscono ampliando l’offerta formativa e il sostegno per il reinserimento, di fatto sgravando le amministrazioni dalle richieste che promanano dai reclusi di poter studiare, formarsi e lavorare.

Un processo rieducativo quello a cui si assiste che poggia pertanto su una fitta rete di relazioni esterne senza le quali la macchina penitenziaria faticerebbe a reggersi in piedi.

Se però vi sono luoghi storicamente caratterizzati dalla presenza di relazioni stabili delle fondazioni bancarie e del Terzo settore con il mondo del carcere (soprattutto negli istituti del Nord Italia, oggetto della ricerca), dall’altro vi sono geografie non altrettanto supportate – come quelle del Sud – «dove il privato sociale non ha conosciuto uno sviluppo importante come avvenuto al Centro-Nord» [Caputo 2020, 257].

Come ben sai, il problema fondamentale è che noi facciamo la formazione, i detenuti sono anche interessati, hanno poi un attestato che possono spendere, ma manca sempre – e questo manca un po’ ovunque – quel rapporto con il Terzo settore, con le cooperative, anche con le fondazioni. Chiaramente altrove è diverso, ma a che serve la spendibilità nel mondo del lavoro, soprattutto qui al Sud, se poi mancano aiuti nel dopo? Il Sud purtroppo è carente da questo punto di vista, è carente,

ma lo sappiamo (Intervista collettiva operatori penitenziari area trattamentale – Istituto penitenziario n. 10 Sud Italia).

Il problema del trovare un'occupazione lavorativa all'esterno è, ovviamente, centrale nella questione del reinserimento e della recidiva [Lorenzon 2020; Ronco e Torrente 2017; Manconi e Torrente 2015; Leonardi 2007]. Si è visto, nel corso di questo lavoro, come molte delle attività formative siano però finalizzate a percorsi lavorativi di tipo «domestico», meramente funzionali alle attività quotidiane e routinarie degli istituti penitenziari. Di più complessa realizzazione appare invece la concretizzazione delle iniziative esterne, soprattutto delle imprese private che decidono di investire in attività produttive all'interno del contesto carcerario, come avviene in alcuni degli istituti del Nord Italia. Sono rari gli istituti dove questo avviene, ma laddove la formazione professionale viene effettuata in raccordo con le attività produttive imprenditoriali, che lavorano all'interno del carcere o nel territorio limitrofo, essa dà infatti luogo a una concretezza occupazionale che non è ravvisabile in nessun altro contesto. La capacità di concretizzare accordi con le imprese private infatti «contribuisce a trasformare un carcere da voce di spesa e oggetto di interventi assistenziali a partner affidabile in attività produttive, culturali e sociali. Questo, a sua volta con un effetto volano, richiama iniziative, richieste di collaborazione e progetti» [Buffa 2011, 61].

I corsi di istruzione e formazione professionale diventano pertanto particolarmente competitivi in ragione del fatto che, se portati a termine proficuamente, la persona detenuta ha l'opportunità di essere assunta dall'impresa che gestisce le attività produttive:

– M: Vi è poi l'occupabilità rispetto alla formazione dell'addestramento macchine. Adesso abbiamo praticamente il 100% di coloro che hanno preso parte al corso, che lo ha superato. Perché poi chi l'ha superato è entrato nell'indotto, dico bene?

– L: Sì, il superamento del corso professionale è legato a un'abilità manuale che non tutti hanno, ma non per questo verranno esclusi. Chi non è entrato nella lavorazione vera e propria, è però entrato nell'indotto delle pulizie dei locali e dell'igienizzazione e nella manutenzione (Focus group operatori penitenziari area trattamentale – Istituto penitenziario n. 2 Nord Italia).

In altri istituti le persone sono state assunte a tempo indeterminato dal gruppo imprenditoriale responsabile delle attività di produzione. Lo stesso ha, altresì, previsto la riassunzione dei soggetti scarcerati all'interno di una delle società satelliti ad esso afferenti, garantendo così un impiego a quei soggetti che aveva formato e assunto durante la carcerazione.

– C: È un'azienda meccanica per la quale abbiamo trasformato la palestra della sezione penale, anni fa, in una vera e propria azienda meccanica. Dietro ci sono 3 colossi del settore, sono tre grossi gruppi industriali tutti quotati in borsa. Il pro-

getto è nato proprio con l'idea di far vivere a una parte di detenuti una vita il più possibile simile a quella di un operaio metalmeccanico all'interno e poi portarlo all'esterno e aiutarlo a inserirsi anche lavorativamente nel settore. Queste erano le parole di chi l'ha inventato, che aveva la passione per il sociale e quindi ha inventato questo progetto insieme a noi. Ecco lì abbiamo la possibilità di seguire quelli che hanno proseguito poi all'esterno perché queste aziende – magari non direttamente perché poi hanno delle competenze forse troppo elevate per chi viene dal carcere – ma hanno un indotto ampio e collocano i detenuti che escono e che hanno fatto questa esperienza nel settore meccanico. Li collocano in queste aziende e quindi molte storie le conosciamo bene, le abbiamo seguite fino in fondo e alcune sono anche notevoli devo dire.

– Intervistatore: Quante persone avete adesso impiegate dentro?

– C: Sono assunti a tempo indeterminato 16 detenuti massimo alla volta. Sono tanti! Se fossero di più sarebbe ancora meglio, ma sono già un numero significativo. E lì abbiamo tassi di recidiva bassissimi, intendo tra quelli che poi hanno fatto tutto un percorso e sono usciti (Intervista operatore penitenziario area trattamento – Istituto penitenziario n. 5 Nord Italia).

La prospettiva di un'assunzione – prima interna e poi esterna – a tempo indeterminato è ovviamente uno stimolo per la popolazione reclusa nella prospettiva – forse così meno spaventosa – del rientro in società.

– S: Il corso dura 6 mesi, dopo 6 mesi vengono fatti gli esami, in base a quell'esame vengono scelte le persone. Ma alcuni vanno assunti come prima esperienza, come tirocinante. Io ho fatto da tirocinante lì giù. Io fuori lavoravo nel settore metalmeccanico ma era un po' diverso, perché era una fonderia, qua mi sono dovuto sforzare per imparare, si fa assemblaggio. Ma studiavamo tutti perché, sai, il pensiero di essere preso...

– T: Io sono stato anche in un altro istituto, che fa lavorare un sacco di persone, però l'idea di assumere e poi trovare altre aziende dove sistemare i detenuti una volta usciti, beh... manco a Bollate è così. Lavori mentre sei lì, sì, ma dopo?

– Intervistatore: Invece qui le prospettive sono anche sul dopo?

– S: Ti prendono per sistemarti. Ti formano, quando tu metti un piede fuori, non è che ti guardi a destra e a sinistra per capire che devi fare... Hai un lavoro! Hai un lavoro, mi capisci? Sai dove sbatter la testa, non lo so, come dire... Perché se io esco da qui senza lavoro, senza soldi, dove vado? (Focus group detenuti – Istituto penitenziario n. 5 Nord Italia).

È indubbio che l'investimento di energie e risorse in questo genere di collaborazioni ha il potere di generare realistiche aspettative in termini di occupabilità, tuttavia – nonostante il legislatore sia intervenuto attraverso la legge Smuraglia per rendere maggiormente appetibile e contributivamente vantaggioso l'investimento privato nel lavoro in carcere – i numeri di quest'ultimo appaiono fallimentari [Caputo 2020]. Se il costo della manodopera è invariato tra popolazione detenuta e società libera, non è possibile negare che la materialità della detenzione, delle pratiche, delle burocratizza-

zioni dei controlli e dei permessi tipici dell'ambiente detentivo costituiscano un limite finendo, ancora una volta, per acuire la separatezza tra carcere e mercato del lavoro libero.

Copyright © 2023 by Società editrice il Mulino

Copyright © 2023 by Società editrice il Mulino

Conclusioni

L'analisi qui sviluppata ha consentito di mettere in luce, pur consapevoli di essere distanti dalla pretesa di esaustività e da possibili forme di generalizzazione, alcuni aspetti profondamente contraddittori e ambivalenti della formazione professionale per adulti nel contesto penitenziario.

Il quadro qui ricostruito è caratterizzato da una forte disomogeneità dell'offerta formativa in cui a istituti che offrono una proposta variegata e continuativa se ne contrappongono altri caratterizzati da esperienze ondivaghe e discontinue. Queste presenze singolate sembrano perciò confliggere con la normativa sancita dall'Ordinamento penitenziario e dal Regolamento esecutivo, la quale statuisce che gli istituti devono garantire e favorire la partecipazione dei detenuti a corsi di formazione professionale, sulla base delle esigenze della popolazione detenuta e delle richieste del mercato del lavoro. Questa disomogeneità pregiudica pertanto la buona riuscita e la continuità dei percorsi formativi, lasciando alle Amministrazioni penitenziarie l'arduo compito di provvedere alla gestione delle attività trattamentali e privando i detenuti del loro diritto rieducativo.

L'istruzione e la formazione professionale costituiscono pertanto un diritto esigibile della popolazione reclusa: l'adesione all'offerta formativa e al trattamento rieducativo non deve però in alcun modo prescindere da una scelta individuale e volontaria, che muova da un miglioramento della percezione della propria persona e dall'instaurarsi di nuove relazioni, diverse da quelle coatte, destrutturanti e di ozio forzato tipiche della cella o della semi-sezione.

I dati emersi suggeriscono però come il più delle volte quest'adesione sia subordinata a una partecipazione che risulta strumentale all'ottenimento di benefici, dalla quale scaturisce una competizione fra reclusi utile non solo per l'accesso al mercato del lavoro interno o alle lezioni di formazione, ma che diventa funzionale al superamento della materialità delle condizioni detentive, in cui partecipare (o meno) a un corso assicura condizioni di vita migliori e maggiori prospettive verso l'esterno.

Quantunque le norme sottolineino l'importanza di garantire l'accesso ai suddetti corsi a una più ampia platea penitenziaria, tutelando anche quelle

categorie considerate maggiormente deboli, le parole della popolazione reclusa descrivono però dinamiche diverse, svelando due scenari differenti: da un lato, quello che presenta una scarsa offerta trattamentale, poco qualificante, fatta per impiegare il tempo fuori dalla cella; dall'altro quello che vede corsi d'eccellenza, destinati però a detenuti particolarmente intraprendenti, dotati di risorse personali e considerati maggiormente affidabili.

La scarsità e la sperequazione delle risorse genera infatti una selezione nell'accesso dei potenziali fruitori ai corsi professionali, favorendo coloro che possiedono capacità pregresse, affidabilità e meritevolezza. Come sostiene Caputo [2020, 157]:

in un contesto di crisi dei programmi standardizzati di welfare e di superamento del modello fordista-keynesiano di integrazione lavorativa, anche il welfare penale ha così iniziato ad allocare le sue risorse secondo i criteri di meritevolezza e sulla base di un'analisi costi/benefici [...]. L'analisi dello status socioeconomico del condannato [...] da strumento di definizione dei bisogni e del programma di reinserimento, è divenuta patente di meritevolezza per l'accesso a una punizione più dolce e per giustificare o meno un investimento di risorse pubbliche. Uno strumento funzionale a selezionare all'interno della classe dei poveri una quota integrabile nel mercato del lavoro e a tenerla separata da quella non integrabile che continua a essere neutralizzata in carcere.

Nella più ampia concezione di reinserimento sociale non è possibile prescindere – per quelle categorie di soggetti caratterizzati da diverse forme di vulnerabilità, disagio e marginalità sociale – da quelle forme di riduzione del danno che il carcere contribuisce a ricreare, diventando luogo di *stoccaggio* delle fragilità.

Se si vuole parlare di inclusione sociale – e non di terminale dell'esclusione – è infatti indispensabile non concorrere a rinsaldare la collocazione sociale di subalternità e di svantaggio di tutta la detenzione sociale, della povertà colpevole, di quella *underclass* esclusa dalla concorrenza sia della formazione che del mercato del lavoro, penitenziario e non.

Accanto alla questione delle risorse e dei meccanismi di premialità, poi, l'inadeguatezza degli spazi, le rigidità architettoniche e la separatezza digitale costituiscono un ulteriore limite agli obiettivi formativi, relegando l'istituzione penitenziaria a mero spazio custodiale e mai a spazio educativo-formativo. Le pratiche detentive, così come la cultura degli operatori, finiscono con lo scontrarsi con l'illusoria valenza salvifica e rieducativa che si vuole dare a un ambiente che di pedagogico ha molto poco.

Con realismo e onestà intellettuale si può perciò affermare che tutto ciò che trascende l'elemento inframurario ha delle potenzialità formative reali; non altrettanto può dirsi del riprodursi dei processi di infantilizzazione che avvengono in carcere, tra l'altro in un bilanciamento costante tra sicurezza e trattamento che finisce per giustificare limitazioni all'erogazione e alla partecipazione ai corsi di formazione.

In una lettura realistica e non normo-diretta di ciò che accade nel terreno delle attività trattamentali, bisogna dare il merito alle attività di istruzione e formazione professionale di sostituire «all'inerzia e all'immobilità una vita attiva che contrasta gli effetti negativi dell'ambiente artificiale che il carcere è e il vivere artificiale che produce» [Margara 2004a, 16]. Le attività formative rappresentano altresì vere e proprie pratiche di resistenza al processo di prigionizzazione, dando l'opportunità alla persona che vi partecipa di ridisegnare e ridefinirsi nella propria identità e nella gestione del tempo, anche nella *least worse policy* [Sallée e Chantraine 2020], vale a dire nella politica del meno peggio che costituisce una possibilità di umanizzare spazi che altrimenti sarebbero lasciati nelle mani degli imperativi custodialistici e non riabilitativi.

Se secondo alcuni autori [Chappell 2004; Duwe e Clark 2014; Nally *et al.* 2014] l'aver preso parte a programmi di formazione in carcere sembra avere un'incidenza sull'aumento dell'occupabilità lavorativa, per altri [Newton *et al.* 2018] tuttavia solleva alcuni interrogativi sulla capacità dell'istruzione e della formazione professionale di tradursi in una riduzione della recidiva e, più genericamente, di costituire l'elemento determinante per l'ottenimento di un'occupazione lavorativa continuativa, in grado di assicurare una certa sussistenza, quantomeno economica, alle persone coinvolte. Gli studi e le meta-analisi raccolte [*ibidem*] non permettono di dare una risposta univoca al riguardo, cionondimeno hanno identificato una serie di elementi e di pratiche che sembrano essere rilevanti e che collimano con gli elementi emersi dalla ricerca qui condotta.

Tra questi vi sono sicuramente quei corsi che offrono incentivi economici per supportare *in primis* i detenuti che vi partecipano, ma anche le imprese o le cooperative in vista di una potenziale assunzione dei soggetti che hanno portato a termine la formazione. Un altro elemento è costituito da quei programmi che utilizzano un approccio olistico, concentrandosi perciò non esclusivamente sull'occupabilità, ma che effettuano una presa in carico della persona complessiva, fornendo anche assistenza per le soluzioni abitative e per le pratiche di segretariato sociale (come le richieste di documenti, i rinnovi dei permessi di soggiorno, i rinnovi delle patenti di guida o la richiesta di sussidi economici e contributi previdenziali). Il reinserimento in società non può in alcun modo esulare dal coinvolgimento attivo di tutti gli attori sociali operanti nell'istituzione penitenziaria, nel privato sociale e nel mondo dell'imprenditoria, partendo, ovviamente, dal proficuo coinvolgimento dei diretti destinatari dei percorsi formativi. Una programmazione integrata per l'inclusione sociale e lavorativa nella comunità libera rappresenta il punto d'avvio imprescindibile da cui muovere per fornire alle persone che hanno scontato la loro pena una seconda opportunità e per garantire, al contempo, la collettività dal rischio di recidive.

Le buone pratiche emerse condividono tutte, infatti, la caratteristica comune di essere azioni concertate, frutto di un accompagnamento personalizzato che incentiva la tessitura di relazioni tra l'istituzione penitenziaria e il mondo esterno (profit o no profit), in linea con una programmazione sociale regionale condivisa e con un piano di sviluppo attento alle esigenze del territorio.

Percorsi formativi differenziati, modulabili e individualizzati sulla base delle pregresse esperienze, specializzazioni e inclinazioni della persona detenuta, insieme alle attività di accompagnamento verso l'esterno (come gli sportelli lavoro per i dimittendi), costituiscono gli elementi cardine del percorso tra dentro e fuori, grazie ai quali è possibile sostenere la persona nel costruire – o ricostruire – una rete sociale e per investire su un *empowerment* di comunità, anziché di carcere [Decembrotto 2020].

Emergono così buone pratiche che approvano progetti formativi da seguire nella società libera, in cui è agevolata l'uscita dello studente al di fuori del carcere e che vedono nell'opzione dello scambio sociale e del rientro graduale nel mondo libero il viatico per ottenere risultati migliori in vista del reinserimento socio-lavorativo. Pratiche, queste ultime, in cui l'opzione educativa e formativa risuona con un'eco meno pietistica dell'opzione ri-educativa.

L'apporto di una ricerca socio-giuridica sul campo è quello di suggerire la promozione di un qualche cambiamento sulla qualità dell'esecuzione della pena e del trattamento penitenziario, sottolineando come sia necessario intervenire sul contenimento della discrezionalità dell'organizzazione penitenziaria, sulla disponibilità delle risorse e sulla tutela dei diritti, a partire dalla dignità umana. Muovendo da pratiche di umanizzazione della detenzione, non necessariamente assoggettate alla produttività, si deve perciò ripensare l'uso del controllo penale nei confronti delle povertà e fragilità socio-relazionali. Il richiamo che va fatto è pertanto a politiche di intervento di tipo sociale e preventivo che possano limitare il ricorso al carcere inteso come strumento di contenimento, controllo e – inevitabilmente – di riproduzione di svantaggio sociale e marginalità. Come afferma Manconi [2007, 10]:

a partire dalla tutela del fondamentale diritto alla salute delle persone detenute, fino all'offerta di istruzione, formazione, orientamento e inserimento lavorativo, l'amministrazione della giustizia non può e non deve pensarsi come autosufficiente. Serve una programmazione di interventi che veda coinvolte tutte le amministrazioni interessate, per uscire dalle occasionalità delle buone prassi (spesso ottime), per approdare a una progettazione di sistema che abbia la dignità della persona detenuta come bussola dell'azione concorrente di una pluralità di enti e istituzioni.

La concretezza formativo-occupazionale deve pertanto astrarsi dal contesto detentivo e aprirsi al territorio, trovando la massima integrazione con le politiche rivolte alla generalità dei cittadini.

Si tratta ovviamente di un percorso non lineare, composto di piccoli passi, lunghe attese e battute di arresto in cui

solo mettendo insieme piccoli tasselli variamente distribuiti sul territorio e nel tempo è possibile che nel giro di alcuni anni il numero dei detenuti lavoratori raggiunga livelli accettabili e, soprattutto, aumenti la percentuale dei detenuti che usciranno dal carcere con una qualificazione professionale o comunque una preparazione tale da facilitare uno sbocco occupazionale sul mercato del lavoro libero [Neppi Modona 2015, 35].

Ciò che pertanto rappresenta una condizione decisiva in termini di reinserimento e occupabilità nel mondo del lavoro è lo spostamento del baricentro della risposta sanzionatoria penale da un contesto carcerario a uno extracarcerario, poiché non è segregando che è possibile pensare a una possibile inclusione.

Copyright © 2023 by Società editrice Il Mulino

Copyright © 2023 by Società editrice il Mulino

Appendice metodologica

Copyright © 2023 by Società editrice il Mulino

Copyright © 2023 by Società editrice il Mulino

Appendice metodologica

1. *Definizione dell'oggetto dell'indagine*

L'attività di ricerca svolta nell'ambito del progetto ideato dal Laboratorio dei Diritti Fondamentali e cofinanziata dalla Fondazione Sanpaolo di Torino ha inteso analizzare le attività di formazione professionale concretamente attivate all'interno degli istituti penitenziari presenti nel panorama italiano. Come analizzato nel corso dei primi due capitoli, le *European Prison Rules*, insieme all'Ordinamento penitenziario e al Regolamento di esecuzione, disciplinano l'offerta trattamentale statuendo che la formazione culturale e professionale delle persone detenute sia curata mediante l'organizzazione di corsi scolastici e di addestramento professionale, evidenziando il principio dell'universalità e dell'individualizzazione del trattamento che deve essere finalizzato al superamento delle criticità del soggetto condannato. L'importanza dell'offerta professionale è stata così cristallizzata, con le ultime modifiche all'Ordinamento penitenziario, allo scopo di includerla tra gli elementi principali del trattamento rieducativo ai sensi degli artt. 15, 19 e 20 dell'Ordinamento penitenziario.

La costruzione di percorsi di crescita culturale e professionale, durante il periodo dell'esecuzione della pena, deve infatti rappresentare un imprescindibile strumento di promozione della personalità del detenuto nell'ottica di un efficace reinserimento sociale. La ricerca ha avuto pertanto l'obiettivo di monitorare il livello di applicazione degli interventi raccomandati dalla normativa nazionale e internazionale e ha altresì voluto studiare le azioni intraprese negli istituti penitenziari italiani per analizzare le buone pratiche emerse. Lo studio ha peraltro inteso offrire un quadro delle criticità e delle resistenze insite nel contesto penitenziario, al fine di fornire degli elementi di riflessione per la costruzione di strategie di intervento per migliorare il campo di accompagnamento delle persone detenute in funzione dello scopo della loro re-inclusione sociale a fine pena.

In ragione della disomogeneità dei dati raccolti, l'approfondimento qualitativo è risultato essere, da una parte, strumentale alla comprensione dei

dati numerici presentati dall'Ufficio statistiche del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria e, dall'altra, prezioso nell'ottica di chiarire un quadro molto spesso analizzato esclusivamente tramite l'analisi normativa e numerica del fenomeno.

2. *Il disegno della ricerca*

La scelta di condurre una ricerca socio-giuridica di tipo qualitativo è stata assunta anche in considerazione dell'esigenza di carattere esplorativo del fenomeno della formazione professionale. Si è deciso così di coinvolgere tutti gli attori sociali che in qualche misura prendono parte ai corsi professionalizzanti coinvolgendo un campione di persone detenute, operatori penitenziari e formatori, in quanto tutte figure interessate, a vario titolo, dalle pratiche di formazione professionale all'interno degli istituti di pena. Si è scelto di utilizzare gli strumenti dell'intervista semi-strutturata (individuale e collettiva) con gli operatori penitenziari e i soggetti formatori e quello del focus group con le persone detenute.

Nel disegno iniziale della ricerca si è deciso di coinvolgere 12 istituti penitenziari, scelti tra Case di reclusione e Case circondariali dei grandi centri metropolitani, rappresentativi dei contesti del Nord, Centro e Sud Italia. Hanno preso parte alla ricerca 11 dei 12 istituti selezionati, nello specifico 10 Case circondariali e 1 Casa di reclusione. Quantunque secondo la normativa penitenziaria le Case di reclusione costituiscano gli istituti adibiti all'espiazione della pena – riservati perciò alle persone che scontano una condanna definitiva e per le quali è possibile intraprendere il percorso trattamentale – e le Case circondariali siano invece destinate ai soggetti non definitivi, occorre qui sottolineare come questa differenza rilevi spesso solo a livello teorico. Da un punto di vista pratico, infatti, le attività trattamentali non sono retaggio esclusivo dei soggetti definitivi e alle stesse possono prendere parte anche i soggetti appellanti, ricorrenti o imputabili. Secondariamente è opportuno rilevare che, in generale nel corso degli anni, il numero di soggetti definitivi è andato aumentando anche all'interno delle Case circondariali: nel 2008 i soggetti definitivi erano il 45,8% del totale, mentre nel 2021 la percentuale si è alzata al 71,6%, di fatto contraendo di molto l'utilizzo della custodia cautelare nel nostro ordinamento¹. Nel caso di specie, la scelta si è diretta sulle Case circondariali anche perché numericamente costituiscono il 73% di tutti gli istituti di pena presenti sul territorio italiano,

¹ Negli anni l'Italia ha assistito a una contrazione degli ingressi in carcere dei soggetti in attesa di primo giudizio; si è passati infatti dai 14.671 soggetti in attesa di primo giudizio (pari al 25,2% del totale delle persone ristrette) del 2008 agli 8.430 (pari al 15% del totale dei reclusi) del 2022.

componendo perciò la categoria maggioritariamente rappresentata. In ultima istanza, va poi qui segnalato che nella quasi totalità degli istituti circondariali visitati è presente una sezione penale, definita «reclusione», dedicata appunto esclusivamente ai soggetti definitivi.

Con riferimento agli operatori penitenziari e ai formatori, le tematiche di indagine hanno voluto indagare la relazione con i detenuti, i criteri di selezione per l'accesso ai corsi formativi, la valutazione degli obiettivi trattamentali ed eventuali criticità emerse, oltre alle relazioni tra enti formatori e l'istituzione penitenziaria.

I focus group e le interviste condotte con la popolazione detenuta hanno invece voluto valutare le aspettative e le motivazioni della scelta di partecipare ai corsi formativi, le relazioni con gli operatori penitenziari e gli operatori della formazione, ma non solo. Si è altresì effettuata una raccolta dei bisogni e delle valutazioni dei corsi frequentati, insieme all'inquadramento dei progetti portati a termine nella più ampia esperienza di vita personale della persona reclusa.

Per quanto riguarda le modalità di selezione delle figure da coinvolgere nella ricerca, in quasi tutti gli istituti si è operato in stretta sinergia con gli operatori penitenziari dell'area giuridico-pedagogica e con quelle figure che più di altre si sono occupate di formazione professionale.

Una criticità emersa ha però riguardato la rappresentatività del campione di persone ristrette. Sebbene, infatti, la richiesta nei confronti delle varie direzioni amministrative – in fase di programmazione delle attività di ricerca – sia stata di coinvolgere un campione di persone detenute il più possibile rappresentativo della popolazione reclusa nel suo complesso, è altresì vero che in alcuni casi è stato difficile coinvolgere i soggetti per motivi lavorativi, colloqui, trasferimenti o casi di positività al Covid.

Occorre qui inoltre ricordare che lo studio socio-giuridico è stato svolto a partire dalla seconda metà dell'anno 2020 ed è proseguito fino alla fine del 2021, ovvero in piena emergenza sanitaria. L'evento pandemico ha ovviamente rappresentato un grosso limite alle attività di ricerca, rendendo difficoltosa l'organizzazione delle interviste e la somministrazione delle stesse. I divieti di incontro, poi, tra regimi custodiali differenti, la scarsa disponibilità di spazi e di risorse umane per accompagnare la ricercatrice negli spostamenti all'interno del carcere e, più in generale, le esigenze di sicurezza non solo interna ma anche sanitaria, sono fattori che hanno inciso sull'accesso al campo e sulla realizzazione degli incontri.

3. *Il campione della ricerca*

Al termine della somministrazione delle interviste – singole o collettive – e della realizzazione dei focus group per questo studio di caso, il quadro completo delle figure coinvolte nella ricerca è risultato essere così composto:

	Operatori penitenziari	Persone detenute	Formatori/ Esperti/Soggetti privilegiati	Totale
Istituto penitenziario n. 1 Nord Italia	7	8	5	20
Istituto penitenziario n. 2 Nord Italia	3	11	1	15
Istituto penitenziario n. 3 Nord Italia	2	4	2	8
Istituto penitenziario n. 4 Nord Italia	5	11	2	18
Istituto penitenziario n. 5 Centro Italia	3	16*	4	23
Istituto penitenziario n. 6 Centro Italia	1	–	–	1
Istituto penitenziario n. 7 Centro Italia	2	1	–	3
Istituto penitenziario n. 8 Centro Italia	3	3	1	7
Istituto penitenziario n. 9 Sud Italia	2	24	4	30
Istituto penitenziario n. 10 Sud Italia	2	6	–	8
Istituto penitenziario n. 11 Sud Italia	2	8	–	10
Totale	32	92	19	143

* Di cui 4 donne.

Per quanto riguarda la popolazione detenuta, nel solo Istituto penitenziario n. 5 si sono potute intervistare delle donne detenute (4) mentre tutte le altre interviste sono state condotte con la popolazione adulta di sesso maschile.

In quasi tutti gli istituti gli incontri con la popolazione reclusa sono stati realizzati senza la presenza nell'aula né degli operatori penitenziari, né degli operatori della formazione: tale condizione è infatti rilevante sia per la buona riuscita di uno strumento di indagine quale il focus group sia per la libertà d'espressione di opinioni dei soggetti detenuti. In alcuni casi, però, vi sono stati operatori che hanno partecipato ai momenti d'incontro. Si riportano le presenze di un comandante (Istituto penitenziario n. 8 Centro Italia), un educatore (Istituto penitenziario n. 2 Nord Italia), un insegnante (Istituto penitenziario n. 9 Sud Italia), un funzionario giuridico-pedagogico (Istituto penitenziario n. 10 Sud Italia). Tali figure possono talvolta aver esercitato un'influenza sui partecipanti ma, al tempo stesso, in alcune occasioni hanno ricoperto un ruolo di apertura all'accesso al campo di studio e alla creazione di un contesto empatico e aperto alla discussione.

Tra gli operatori della formazione sono stati intervistati soggetti diversi: alcuni docenti dei Centri provinciali di istruzione per adulti (CPIA), alcuni operatori afferenti a enti del Terzo settore, vincitori di bandi finanziati con fondi europei che hanno ricompreso al loro interno sia esperti formatori che operatori presso gli sportelli o, infine, mediatori linguistici e culturali.

Per quanto riguarda gli operatori penitenziari figurano invece rappresentanti della direzione, dell'area trattamentale e della polizia penitenziaria, in quasi tutti i casi ascoltati separatamente (tranne che nell'Istituto penitenziario n. 4 Nord Italia).

Copyright © 2023 by Società editrice il Mulino

Copyright © 2023 by Società editrice il Mulino

Riferimenti bibliografici

Copyright © 2023 by Società editrice il Mulino

Copyright © 2023 by Società editrice il Mulino

Riferimenti bibliografici

AA.VV.

2004 *Il carcere e il concetto di educazione permanente*, in «Autonomie locali e servizi sociali. Quadrimestrale di studi e ricerche sul welfare», 3, pp. 415-422.

Abrams, L.S., Hughes, E., Inderbitzin, M. e Meek, R.

2016 *The Voluntary Sector in Prisons: Encouraging Personal and Institutional Change*, London, Palgrave Macmillan.

Acocella, I. e Pastore, G.

2020 *La «cura» delle relazioni in carcere e «nonostante» il carcere: significati e pratiche nel contesto penitenziario toscano*, in «Autonomie locali e servizi sociali. Quadrimestrale di studi e ricerche sul welfare», 3, pp. 539-554.

Allegrì, P.A.

2017 *Volontariato penitenziario. Il ponte precario tra «dentro» e «fuori»*, in A. Scandurra (a cura di), *Torna il carcere. XIII Rapporto di Antigone sulle condizioni di detenzione*, Roma, Antigone, pp. 181-187.

2020 *La formazione professionale all'interno dell'istituzione penitenziaria, uno studio di caso tra luci e ombre*, in «Autonomie locali e servizi sociali. Quadrimestrale di studi e ricerche sul welfare», 3, pp. 615-629.

2022 *Le liste d'attesa per l'accesso in Rems. Modelli di tenuta tra esigenze di cura ed aspirazioni securitarie*, in M. Pelissero, L. Scomparin e G. Torrente (a cura di), *Dieci anni di Rems: un'analisi interdisciplinare*, in *Memorie del Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università di Torino*, Napoli-Torino, Edizioni Scientifiche Italiane-Università degli Studi di Torino, pp. 305-334.

Allegrì, P.A., Ronco, D. e Torrente, G.

2021 *Le agenzie del controllo penale nel post-welfare e il trattamento degli inaffidabili*, in «Studi sulla questione criminale», 16, 1, pp. 7-29.

Anastasia, S.

2012 *Metamorfosi penitenziarie. Carcere, pena e mutamento sociale*, Roma, Ediesse.

2021 *L'anacronismo del carcere di fronte alle tecnologie dell'informazione*, in «Antigone. Semestrale di critica del sistema penale e penitenziario», 2, pp. 48-57.

Anastasia, S., Anselmi, M. e Falcinelli, D.

2020 *Populismo penale. Una prospettiva italiana*, Padova, Cedam.

Anastasia, S. e Gonnella, P.

2005 *Patrie galere: viaggio nell'Italia dietro le sbarre*, Roma, Carocci.

Arcangeli, B., Diana, P., Di Mieri, F. e Suriano, G.

2010 *L'e-learning in carcere: una proposta*, in «Je-LKS – Journal of e-Learning and Knowledge Society», VI, 1, pp. 91-99.

Aubert, V.

1965 *Alcune funzioni sociali della legislazione*, in «Quaderni di sociologia», 3, pp. 313-338.

Baader, M. e Shea, E.

2007 *Le travail pénitentiaire, un outil efficace de lutte contre le récidive?*, in «Champ pénal. Nouvelle revue internationale de criminologie», 4, pp. 1-15.

Baratta, A.

1984 *Integrazione-prevenzione. Una «nuova» fondazione della pena all'interno della teoria sistemica*, in «Dei delitti e delle pene», pp. 5-36.

2019 *Criminologia critica e critica del diritto penale. Introduzione alla sociologia giuridico-penale*, Roma, Meltemi.

Barbagli, M.

1998 *Immigrazione e criminalità in Italia*, Bologna, Il Mulino.

Beccaria, C.

1965 *Dei delitti e delle pene* (1764), nuova edizione a cura di F. Venturi, Torino, Einaudi.

Becker, H.

1963 *Outsiders: Studies in the Sociology of Deviance*, Glencoe, The Free Press; trad. it. *Outsiders. Saggi di sociologia della devianza*, Torino, Edizioni Gruppo Abele, 1987.

1967 *Whose Side Are We On*, in «Social Problems», 14, 3, pp. 239-247.

Bentham, J.

1830 *The Rationale of Punishment*, London, Robert Heward.

Berger, P.L. e Luckmann, T.

1966 *The Social Construction of Reality: A Treatise in the Sociology of Knowledge*, New York, Doubleday, trad. it. *La realtà come costruzione sociale*, a cura di M. Sofri Innocenti e A. Sofri Peretti, Bologna, Il Mulino, 1969.

Berzano, L.

1994 *La pena del non lavoro*, Milano, FrancoAngeli.

Bevilacqua, M., Notaro, L., Profeta, G., Ricci, L. e Savarino, A. (a cura di)

2021 *Malattia psichiatrica e pericolosità sociale: tra sistema penale e servizi sanitari. Atti del Convegno di Pisa, 16-17 ottobre 2020*, Livorno, MediaPrint.

Bezzi, R. e Oggioni, F. (a cura di)

2021 *Educazione in carcere. Sguardi sulla complessità*, Milano, FrancoAngeli.

Bonfiglioli, M.

2009 *La pedagogia dell'esclusione*, in I. Galliani e S. Pietralunga (a cura di), *L'operatore penitenziario. Aspetti deontologici*, Torino, Centro Scientifico Editore, pp. 18-51.

Borghini, A. e Pastore, G. (a cura di)

2020 *Carcere e scienze sociali. Percorsi per una nuova cultura della pena*, Santarcangelo di Romagna, Maggioli.

Bourdieu, P.

1980 *Le sens pratique*, Paris, Minuit.

1992 *Risposte. Per un'antropologia riflessiva*, Torino, Bollati Boringhieri.

Bozick, R., Steele, J., Davis, L. e Turner, S.

2018 *Does Providing Inmates with Education Improve Postrelease Outcomes? A Meta-analysis of Correctional Education Programs in the United States*, in «Journal of Experimental Criminology», 14, 3, pp. 389-428.

Braggins, J.J. e Talbot, J.

2006 *Wings of Learning: The Role of the Prison Officer in Supporting Prisoner Education*, London, Centre for Crime and Justice Studies.

2013 *Time to Learn: Prisoners' Views on Prison Education*, London, Prison Reform Trusts, <https://www.crimeandjustice.org.uk/sites/crimeandjustice.org.uk/files/wings-of-learning.pdf>.

Buffa, P.

2011 *La profezia penitenziaria: se il carcere diventa un laboratorio sociale*, in «Rassegna italiana di criminologia», 5, 3, pp. 49-64.

2013 *Prigioni. Amministrare la sofferenza*, Torino, Edizioni Gruppo Abele.

2015 *Umanizzare il carcere. Diritti, resistenze, contraddizioni ed opportunità di un percorso finalizzato alla restituzione della dignità ai detenuti*, Roma, Laurus.

2021 *Inidoneo! Quando i criteri valutativi e le prassi trattamentali perpetuano l'esclusione*, in R. Bezzi e F. Oggioni (a cura di), *Educazione in carcere. Sguardi sulla complessità*, Milano, FrancoAngeli, pp. 181-205.

2022 *Il Confiteor penitenziario. Le opacità e le sconsiderate scelte che facilitano la violenza in carcere – 3/3*, in «Diritto Penale e Uomo», <https://dirittopenaleuomo.org/wp-content/uploads/2022/04/Bufa-DPU-confiteor-3-.pdf>.

Campesi, G., Re, L. e Sbraccia, A.

2009 *La popolazione minorile detenuta: una fotografia a vent'anni dalla riforma*, in G. Campesi, L. Re e G. Torrente (a cura di), *Dietro le sbarre e oltre. Due ricerche sul carcere in Italia*, Torino, L'Harmattan.

Canepa, M. e Merlo, S.

2004 *Manuale di diritto penitenziario. Le norme, gli organi, le modalità dell'esecuzione delle sanzioni penali*, Milano, Giuffrè.

Caputo, G.

2020 *Carcere senza fabbrica: povertà, lavoro forzato e welfare*, Pisa, Pacini Giuridica.

Caputo-Levine, D.D.

2013 *The Yard Face: The Contributions of Inmate Interpersonal Violence to the Carceral Habitus*, in «Ethnography», XIV, 2, pp. 165-185.

Carmignani, S.

2012 *Carcere e formazione. Analisi critica dei progetti di formazione per detenuti in Italia*, in «EL.LE», 2, pp. 379-401.

Chambliss, W.J. e Mankoff, M.

1976 *Whose Law, What Order. A Conflict Approach to Criminology*, New York, John Wiley & Sons.

Chappell, C.A.

2004 *Post-secondary Correctional Education and Recidivism: A Meta-analysis of Research Conducted 1990-1999*, in «Journal of Correctional Education», 55, 2, pp. 148-169.

Cherchi, C.

2017 *L'Ippocrate incarcerato. Riflessioni su carcere e salute*, in «Studi sulla questione criminale», 3, pp. 79-100.

Ciardello, P. (a cura di)

2004 *Quale pena. Problemi e riflessioni sull'esercizio della punizione legale in Italia (1992-2004)*, Milano, Unicopli.

Clemmer, D.

1940 *The Prison Community*, Boston, The Christopher Publishing House.

- Cohen, J.
1978 *The Incapacitative Effect of Imprisonment: A Critical Review of the Literature*, in A. Blumstein, J. Cohen e D. Nagin (a cura di), *Deterrence and Incapacitation: Estimating the Effects of Criminal Sanctions on Crime Rates*, Washington, D.C., National Academy Press, pp. 187-243.
- Cohen, S. e Taylor, L.
1972 *Psychological Survival: The Experience of Long Term Imprisonment*, Harmondsworth, Penguin.
- Combessie, P.
2018 *Sociologie de la prison*, Paris, La Découverte.
- Cope, N.
2003 *It's No Time or High Time: Young Offenders' Experiences of Time and Drug Use in Prison*, in «The Howard Journal of Criminal Justice», 42, 2, pp. 158-175.
- Corleone, F. (a cura di)
2018 *La rivoluzione gentile. La fine degli OPG e il cambiamento radicale*, in *Manicomi criminali. La rivoluzione aspetta la riforma*, numero monografico della rivista «Quaderni del Circolo Rosselli», 1, pp. 130-152.
- Costelloe, A. e Warner, K.
2008 *Beyond Offending Behaviour: The Wider Perspectives of Adult Education and the European Prison Rules*, in R. Wright (a cura di), *In the Borderlands: Learning to Teach in Prisons and Alternative Settings*, III ed., San Bernardino, California State University, pp. 136-146.
- CPT
2020 *Report to the Italian Government on the Visit to Italy Carried out by the European Committee for the Prevention of Torture and Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (Cpt) from 12 to 22 March 2019*, Council of Europe, <https://rm.coe.int/16809986b4>.
- Crétenot, M. (a cura di)
2013 *Dalle prassi nazionali alle linee guida europee: iniziative interessanti nella gestione penitenziaria. European Prison Observatory. Detention Conditions in the European Union*, Roma, Antigone.
- Crewe, B.
2011 *Depth, Weight, Tightness: Revisiting the Pains of Imprisonment*, in «Punishment & Society», 13, 5, pp. 509-529.
- Crozier, M. e Friedberg, E.
1995 *Attore sociale e sistema. Sociologia dell'azione organizzata*, Milano, Etas.
- Dal Lago, A.
1999 *Non-persone. L'esclusione dei migranti da una società globale*, Milano, Feltrinelli.
- Davis, L., Bozick, R., Steele, J., Saunders, J. e Miles, J.
2013 *Evaluating the Effectiveness of Correctional Education: A Meta-Analysis of Programs that Provide Education to Incarcerated Adults*, RAND Corporation, <https://www.jstor.org/stable/10.7249/j.ctt4cgdz5>.
- Decembrotto, L. (a cura di)
2020 *Adulthood fragili, fine pena e percorsi inclusivi. Teorie e pratiche di reinserimento sociale*, Milano, FrancoAngeli.
- De Giorgi, A.
2002 *Il governo dell'eccedenza. Post-fordismo e controllo della moltitudine*, Verona, Ombre Corte.

- 2014 *Reentry to Nothing #1 – Get a Job, Any Job*, in «Social Justice. A Journal of Crime, Conflict and World Order», May, 28, <http://www.socialjusticejournal.org/reentry-to-nothing-1-get-a-job-any-job/>.
- De Leonardis, O.
1998 *In un diverso welfare. Sogni e incubi*, Milano, Feltrinelli.
- Della Bella, A.
2007 *Three strikes and you're out: la guerra al recidivo in California e i suoi echi in Italia*, in «Rivista Italiana di Diritto e Procedura Penale», 50, 2-3, pp. 832-864.
- De Vito, C.
2009 *Camosci e girachiavi. Storia del carcere in Italia*, Roma-Bari, Laterza.
- De Vito, R.
2017 *L'orologio della società e la clessidra del carcere. Riflessioni sul tempo della pena*, in «Questione Giustizia», 1, pp. 39-47.
- Diana, P.
2013 *Le-learning in carcere. Esperienze, riflessioni e proposte*, in «Cambio», III, 6, pp. 261-271.
- Di Marco, A. e Venturella, M.
2016 *Il carcere oltre il carcere*, in «Studi sulla questione criminale», 2, pp. 339-349.
- Dixon, A. e Casey, L.
2013 *Vocational Training and Employability Skills in Prisons and Young Offenders Institutions*, Leicester, National Institute of Adult Continuing Education.
- Duwe, G. e Clark, V.
2014 *The Effects of Prison-based Educational Programming on Recidivism and Employment*, in «The Prison Journal», 94, 4, pp. 454-478.
- Eusebi, L.
1994 *Può nascere dalla crisi della pena una politica criminale? Appunti contro il neoconservatorismo penale*, in «Dei delitti e delle pene», 3, pp. 83-99.
- Faccio, E. e Costa, N.
2013 *The Presentation of Self in Everyday Prison Life*, in «Global Crime», 14, 4, pp. 386-403.
- Fassone, E.
1980 *La pena detentiva in Italia dall'800 alla riforma penitenziaria*, Bologna, Il Mulino.
- Feeley, M. e Simon, J.
1992 «The New Penology»: *Notes on the Emerging Strategy of Corrections and Implications*, in «Criminology», 20, pp. 440-474.
- 1994 *Actuarial Justice: The Emerging New Criminal Law*, in D.F. Nelken (a cura di), *The Futures of Criminology*, London, Sage, pp. 173-201.
- Ferrajoli, L.
2009 *Giurisdizione e consenso*, in «Questione Giustizia», 4, pp. 9-22.
- Ferreccio, V. e Vianello, F.
2015 *La ricerca in carcere in Argentina e in Italia. Strategie del penitenziario e pratiche di resistenza*, in «Etnografia e ricerca qualitativa», 2, pp. 321-342.
- Ferri, E.
1900 *Sociologia Criminale*, IV ed., Torino, Bocca.
- Flick, G.M.
2012 *I diritti dei detenuti nella giurisprudenza costituzionale*, in «Diritto e Società», 1, pp. 187-201.

- Foucault, M.
1975 *Surveiller et punir. Naissance de la prison*, Paris, Gallimard; trad. it. *Sorvegliare e punire. Nascita della prigione*, Torino, Einaudi, 1993.
- Frediani, W.
2018 *Un universo di acciaio e cemento. Vita quotidiana nell'istituzione totale carceraria*, Roma, Sensibili alle foglie.
- Friedberg, E.
1994 *Il potere e la regola. Dinamiche dell'azione organizzata*, Milano, Etas.
- Gaeta, R.
2006 *I Centri provinciali di istruzione degli adulti: percorsi di istruzione negli istituti di prevenzione e pena*, in F. Tarlone (a cura di), *Il diritto al risarcimento educativo dei detenuti*, Firenze, Firenze University Press, pp. 141-149.
- Gallo, E. e Ruggiero, V.
1989 *Il carcere immateriale. La detenzione come fabbrica di handicap*, Milano, Edizioni Sonda.
- Garland, D.
1999 *Pena e società moderna. Uno studio di teoria sociale*, Milano, Il Saggiatore.
- Goffman, E.
1961 *Asylums: Essays on the Social Situation of Mental Patients and Other Inmates*, New York, Random House; trad. it. *Asylums. Le istituzioni totali: i meccanismi dell'esclusione e della violenza*, Torino, Edizioni di Comunità, 2001.
- Gonin, D.
1994 *Il corpo incarcerato*, Torino, Edizioni Gruppo Abele.
- Gonnella, P.
2014a *Carceri. I confini della dignità*, Milano, Jaca Book.
2014b *Detenuti stranieri in Italia. Norme, numeri e diritti*, Napoli, Editoriale Scientifica.
2015 *Antigone. Dignità. Rieducazione*, in «Questione Giustizia», 2, pp. 85-89.
- Grande, E., Mattei, C. e Sofri, A.
2007 *Il terzo strike. La prigione in America*, Palermo, Sellerio.
- Hassan, N. e Rosly, M.A.A.
2021 *Vocational Education and Training for Young Offenders in Juvenile Approved Schools*, in «International Journal of Academic Research in Progressive Education and Development», 10, 1, pp. 642-650.
- Hawley, J., Murphy, I. e Souto-Otero, M.
2013 *Prison Education and Training in Europe. Current State-of-Play and Challenges*, A Summary Report Authored for the European Commission by GHK Consulting.
- Jones, T. e Newburn, T.
2006 *Three Strikes and You're Out. Exploring Symbol and Substance in American and British Crime Control Politics*, in «British Journal of Criminology», 46, pp. 781-802.
- Kalica, E. e Santorso, S. (a cura di)
2018 *Farsi la galera. Spazi e culture del penitenziario*, Verona, Ombre Corte.
- Kant, I.
1797 *Die Metaphysik der Sitten*, Berlin, Verlag von L. Heimann; trad. it. *La metafisica dei costumi*, Roma-Bari, Laterza, 1983.

- Lacey, N.
2019 *Populism and the Rule of Law*, in «Annual Review of Law and Social Science», 15, pp. 79-96.
- Lamonaca, V.
2015 *Dal lavoro penitenziario al contratto di risocializzazione e lavoro: un'ipotesi de jure condendo*, in «Rassegna penale e penitenziaria», 2, pp. 5-52.
- Leonardi, F.
2007 *Le misure alternative alla detenzione tra reinserimento sociale ed abbattimento della recidiva*, in «Rassegna penitenziaria e criminologia», 2, pp. 7-26.
- Liebling, A.
2001 *Whose Side Are We On? Theory, Practice and Allegiances in Prison Research*, in «British Journal of Criminology», 41, pp. 472-484.
- Lombroso, C.
2013 *L'uomo delinquente* (1897), V ed., Milano, Bompiani.
- Lorenzon, J.
2020 *Dalla matematica della recidiva alla complessità del fine pena*, in «Autonomie locali e servizi sociali. Quadrimestrale di studi e ricerche sul welfare», 3, pp. 631-644.
- Maculan, A.
2018 *I contatti con il mondo esterno*, in E. Kalica e S. Santorso (a cura di), *Farsi la galera. Spazi e culture del penitenziario*, Verona, Ombre Corte, pp. 169-186.
2022 *La galera incorporata. Etnografie della polizia penitenziaria*, Santarcangelo di Romagna, Maggioli.
- Mancaniello, M.R.
2020 *Istruzione e formazione nelle realtà penitenziarie italiane al tempo del coronavirus: una riflessione sulla didattica a distanza. Tra limiti e opportunità*, in «Studi sulla Formazione», 23, 2, pp. 223-234.
- Manconi, L.
2007 *Introduzione*, in S. Migliori (a cura di), *Carcere, esclusione sociale, diritto alla formazione*, Roma, Carocci.
- Manconi, L. e Calderone, V.
2011 *Quando hanno aperto la cella. Storie di corpi offesi. Da Pinelli a Uva, da Aldrovandi al processo per Stefano Cucchi*, Milano, Il Saggiatore.
- Manconi, L. e Torrente, G.
2015 *La pena e i diritti. Il carcere nella crisi italiana*, Roma, Carocci.
- Marcetti, C.
2011 *L'architettura penitenziaria dopo la riforma*, in S. Anastasia, F. Corleone e L. Zevi (a cura di), *Il corpo e lo spazio della pena*, Roma, Ediesse, pp. 69-94.
- Margara, A.
2004a *Il carcere della legge e il carcere che c'è: tendenze, possibili derive, senso delle attività trattamentali*, in S. Migliori (a cura di), *Lo studio e la pena. L'Università di Firenze nel carcere di Prato: rapporto triennale 2000-2003*, Firenze, Firenze University Press, pp. 5-24.
2004b *Tre domande ad Alessandro Margara*, in P. Ciardiello (a cura di), *Quale pena. Problemi e riflessioni sull'esercizio della punizione legale in Italia (1992-2004)*, Milano, Unicopli, pp. 279-288.
- Margara, S.
2000 *Il «carcere utile»: il senso di un impegno*, in «Questione Giustizia», 3, pp. 403-410.

- 2015 *Quale giustizia? Repetita non iuvant: ancora sulla pena e sul carcere*, in «Questione Giustizia», 2, pp. 107-137.
- Marotta, G.
- 2004 *Teorie criminologiche. Da Beccaria al postmoderno*, Milano, Led Edizioni Universitarie.
- Martinson, R.
- 1974 *What Works? Questions and Answers about Prison Reform*, in «Public Interest», 35, pp. 22-54.
- Materia, S.
- 2014 *Welfare penitenziario e percorsi di vita dei migranti*, in «Studi sulla questione criminale», 1-2, pp. 65-80.
- Mathiesen, T.
- 1996 *Perché il carcere?*, Torino, Edizioni Gruppo Abele.
- Matthews, R.
- 2009 *Doing Time. An Introduction to the Sociology of Imprisonment*, London, Palgrave.
- Melossi, D. e Pavarini, M.
- 1977 *Carcere e fabbrica. Alle origini del sistema penitenziario*, Bologna, Il Mulino.
- Migliori, S.
- 2004 *Lo studio e la pena. L'Università di Firenze nel carcere di Prato: rapporto triennale 2000-2003*, Firenze, Firenze University Press.
- 2007 (a cura di), *Carcere, esclusione sociale, diritto alla formazione*, Roma, Carocci.
- Milani, L.
- 2019 *L'inserimento dei giovani adulti nell'area penale minorile. Riflessioni a partire da una ricerca sul campo*, in «Formazione, Lavoro, Persona», VI, 17, pp. 94-104.
- Miravalle, M.
- 2018 *Quale genere di detenzione? Le donne in carcere in Italia e in Europa*, in G. Mantovani (a cura di), *Donne ristrette*, Milano, Ledizioni, pp. 29-58.
- 2021 *Genesi, evoluzione e crisi della funzione rieducativa della pena*, in R. Bezzi e F. Oggionni (a cura di), *Educazione in carcere. Sguardi sulla complessità*, Milano, FrancoAngeli, pp. 81-96.
- Mongillo, V.
- 2009 *La finalità rieducativa della pena nel tempo presente e nelle prospettive future*, in «Critica del Diritto. Rassegna di dottrina, giurisprudenza, legislazione e vita giudiziaria», 1-4, pp. 173-228.
- Mosconi, G.
- 1994 *La pena oggi: il mito e la crisi*, in «Dei delitti e delle pene», 3, pp. 59-81.
- 1996 *Tempo sociale e tempo del carcere*, in «Sociologia del Diritto», 2, pp. 89-105.
- 1998 *Dentro il carcere, oltre la pena*, Padova, Cedam.
- 2004 *Tre domande a Giuseppe Mosconi*, in P. Giardiello (a cura di), *Quale pena. Problemi e riflessioni sull'esercizio della punizione legale in Italia (1992-2004)*, Milano, Unicopli, pp. 289-328.
- 2006 *Carcere e controllo sociale. Alla ricerca di un modello interpretativo*, in «Antigone. Quadrimestrale di critica del sistema penale e penitenziario», I, 1, pp. 97-112.
- Muhlhausen, D.B. e Hurwitz, H.J.
- 2019 *First Step Act: Best Practices for Academic and Vocational Education for Offenders*, Office of Justice Programs – National Institute of Justice – U.S. Department of Justice, pp. 1-13.

Muraca, G.

2009 *L'accesso ai diritti sociali dei soggetti detenuti*, in «L'Altro Diritto», www.altrodiritto.unifi.it.

Nally, J.M., Lockwood, S., Ho, T. e Knutson, K.

2014 *Indiana Industry Sectors that Hire Ex-offenders: Implications to Correctional Education Programs*, in «Journal of Correctional Education», 65, 3, pp. 43-65.

Neppi Modona, G.

2014 *Carcere e società civile, una prospettiva storica*, Testo della lezione tenuta nella seduta inaugurale del Master, Roma Tre, 24 gennaio 2014, pp. 1-17, https://www.dirittopenitenziarioecostituzione.it/images/pdf/saggi/Neppi_modona_carcere_societ%C3%A0_civile.pdf.

2015 *La storia infinita del non lavoro carcerario*, in «Antigone. Semestrale di critica al sistema penale e penitenziario», 1, pp. 21-36.

Newton, D., Day, A., Giles, M., Wodak, J., Graffam, J. e Baldry, E.

2018 *The Impact of Vocational Education and Training Programs on Recidivism: A Systematic Review of Current Experimental Evidence*, in «International Journal of Offender Therapy and Comparative Criminology», 62, 1, pp. 187-207.

Oggoni, F.

2019 *L'educazione in carcere tra principi costituzionali, intenzionalità e dimensioni informali*, in «Pedagogia oggi», 2, pp. 384-397.

2021 *Osservare la complessità del carcere per illuminare le zone d'ombra*, in R. Bezzi e F. Oggoni (a cura di), *Educazione in carcere. Sguardi sulla complessità*, Milano, FrancoAngeli, pp. 15-30.

Onida, V.

2020 *Le misure di sicurezza detentive: un tema trascurato*, in F. De Vanna (a cura di), *Misure di sicurezza e vulnerabilità: la «detenzione» in casa lavoro*, Modena, Mucchi, pp. 33-57.

Orlando, V.

2004 *Realtà giovanile e provocazioni educative*, in M.L. De Natale (a cura di), *Pedagogisti per la giustizia*, Milano, Vita e Pensiero, pp. 877-896.

Padovani, T.

1981 *L'utopia punitiva. Il problema delle alternative alla detenzione nella sua dimensione storica*, Milano, Giuffrè.

2014 *La pena carceraria*, Pisa, Pisa University Press.

Palidda, S.

1994 *Devianza e criminalità tra gli immigrati*, Milano, Fondazione Cariplo-ISMU.

Palma, M.

2011 *Due modelli a confronto: il carcere responsabilizzante e il carcere paternalista*, in S. Anastasia, F. Corleone e L. Zevi (a cura di), *Il corpo e lo spazio della pena. Architettura, urbanistica e politiche penitenziarie*, Roma, Ediesse, pp. 27-53.

Paone, S.

2011 *Dal carcere in città alla città carcere*, in S. Anastasia, F. Corleone e L. Zevi (a cura di), *Il corpo e lo spazio della pena. Architettura, urbanistica e politiche penitenziarie*, Roma, Ediesse, pp. 119-131.

Pascali, V., Sarti, T. e Sterchele, L.

2020 *Carcere, rivolta, violenze: note sul caso di Modena*, in «Antigone. Semestrale di critica del sistema penale e penitenziario», 2, pp. 110-125.

- Pascali, V. e Sbraccia, A.
2023 *La fabbrica in carcere e il lavoro all'esterno. Uno studio di caso su Fare Impresa in Dozza*, Bologna, Bologna University Press.
- Pastore, G. e Viedma Rojas, A.
2020 *Quotidianità reclusa: lo studio come pratica di resistenza in un'istituzione totale*, in A. Borghini e G. Pastore (a cura di), *Carcere e scienze sociali. Percorsi per una nuova cultura della pena*, Santarcangelo di Romagna, Maggioli, pp. 151-167.
- Pašukanis, B.E.
1975 *La teoria generale del reato e il marxismo*, Bari, De Donato.
- Pavarini, M.
1996 *Pena*, in *Enciclopedia delle scienze sociali*, Roma, Istituto della Enciclopedia Italiana.
2005 *L'irrisolta ambiguità del punire*, in «Dignitas. Percorsi di carcere e di giustizia», VIII, 11, novembre, pp. 6-15.
2012 *Perché punire?*, in «Antigone. Quadrimestrale di critica del sistema penale e penitenziario», 2, pp. 13-34.
2014 *Governare la penalità. Struttura sociale, processi decisionali e discorsi pubblici sulla pena*, Bologna, Bononia University Press.
- Pelissero, M.
2008 *Pericolosità sociale e doppio binario. Vecchi e nuovi modelli di incapacitazione*, Torino, Giappichelli.
Pelissero, M., Scomparin, L. e Torrente, G. (a cura di)
2022 *Dieci anni di REMS: un'analisi interdisciplinare*, Napoli-Torino, Edizioni Scientifiche Italiane-Università degli Studi di Torino.
- Pillera, G.C.
2021 *Le TIC in carcere durante la pandemia da Covid-19: uno studio di caso*, in «Form@re. Open Journal per la formazione in rete», 21, 3, pp. 88-104.
- Pirè, V.
2014 *Carcere e potere. Interrogativi pedagogici*, Roma, Aracne.
2021 *Il carcere e le distorsioni del potere*, in R. Bezzi e F. Oggioni (a cura di), *Educazione in carcere. Sguardi sulla complessità*, Milano, FrancoAngeli, pp. 44-55.
- Poneti, K.
2021 *Le REMS in prospettiva costituzionale: sul diritto alla salute contro il potere di rinchiudere*, in «L'Altro Diritto», 5, pp. 6-50.
- Pratt, J.
2007 *Penal Populism*, London-New York, Routledge.
- Prina, F.
2019 *Devianza e criminalità. Concetti, metodi di ricerca, cause, politiche*, Roma, Carocci.
- Prina, F. e Vianello, F.
2020 *Carcere e dintorni: il contributo della ricerca su condizioni detentive, diritti e spazi di innovazione*, in «Autonomie locali e servizi sociali. Quadrimestrale di studi e ricerche sul welfare», 3, pp. 463-480.
- Quadrelli, E.
2007 *Evasioni e rivolte: migranti, Cpt, resistenze*, Milano, Agenzia X.
- Quassoli, F.
1999 *Immigrazione uguale criminalità: rappresentazioni di senso comune e pratiche degli operatori di diritto*, in «Rassegna italiana di sociologia», 1, pp. 43-76.

- Rahola, F.
2003 *Zone definitivamente temporanee. I luoghi dell'umanità in eccesso*, Verona, Ombre Corte.
- Re, L.
2008 *La detenzione degli stranieri nelle carceri europee*, in «Jura Gentium», <https://www.juragentium.org/topics/migrant/it/ferrara.htm>.
- Re, L. e Ciuffoletti, S.
2020 *La pena rimossa. Detenzione e diniego della sessualità nelle carceri italiane*, in C. Botrugno e G. Caputo (a cura di), *Vulnerabilità, carcere e nuove tecnologie. Prospettive di ricerca sul diritto alla salute*, Firenze, Phasar Edizioni, pp. 47-125.
- Resta, E.
1992 *La certezza e la speranza. Saggio su diritto e violenza*, Roma-Bari, Laterza.
- Rodotà, S.
2014 *Il mondo nella rete. Quali i diritti, quali i vincoli*, Roma-Bari, Laterza.
2021 *Tecnologie e diritti*, Bologna, Il Mulino.
- Romano, L.
2021 *La settimana santa. Potere e violenza nelle carceri italiane*, Napoli, Cavalcavia Monitor.
- Ronco, D.
2016 *La competizione tra i reclusi. L'impatto della scarsità di risorse e della logica del beneficio sulla comunità carceraria*, in «Etnografia e ricerca qualitativa», 2, pp. 211-226.
2018 *Cura sotto controllo. Il diritto alla salute in carcere*, Roma, Carocci.
- Ronco, D. e Torrente, G.
2017 *Pena e ritorno. Una ricerca su interventi di sostegno e recidiva*, Milano, Ledizioni.
- Ronconi, S. e Zuffa, G.
2020 *La prigioniera delle donne. Idee e pratiche per i diritti*, Roma-Firenze, Ediesse-La Società della Ragione.
- Ronconi, S., Zuffa, G., Corleone, F. e Anastasia, S.
2014 *Recluse. Lo sguardo della differenza femminile sul carcere*, Roma, Ediesse.
- Ruotolo, M.
2002 *Diritti dei detenuti e Costituzione*, Torino, Giappichelli.
2016 *Tra integrazione e maieutica: Corte costituzionale e diritti dei detenuti*, in «Rivista AIC-Associazione Italiana dei Costituzionalisti», 3, pp. 1-38.
2018 *Il reinserimento dei detenuti: le coordinate costituzionali (notazioni introduttive)*, <https://www.la legislazione penale.eu/wp-content/uploads/2018/11/Ruotolo-Relazione-detenuti.pdf>.
2021 *La libertà della persona in stato di detenzione*, in «Osservatorio AIC-Associazione Italiana dei Costituzionalisti», 6, pp. 253-265.
- Rusche, G. e Kirchheimer, O.
1939 *Punishment and Social Structure*, New York, Columbia University Press; trad. it. *Pena e struttura sociale*, Bologna, Il Mulino, 1978.
- Sallée, N. e Chantraine, G.
2020 *Imprisoned Rehabilitation: Educators, Guards and Jurisdictional Conflicts in a French Youth Prison*, in «Justice Power, Resistance. The Journal of the European Group for the Study on Deviance and Social Control», 4, 1, pp. 4-19.
- Santoro, E.
2004 *L'esecuzione penale nei confronti dei migranti irregolari e il loro destino a fine pena*, in «Diritto, Immigrazione e Cittadinanza», 4, pp. 23-51.

- 2018 *Disciplina e sorveglianza: controllo sociale carcerario*, in E. Kalica e S. Santorso (a cura di), *Farsi la galera. Spazi e culture del penitenziario*, Verona, Ombre Corte, pp. 68-88.
- Sarzotti, C.
- 1999 *Codice paterno e codice materno nella cultura giuridica degli operatori penitenziari*, in A.R. Favretto e C. Sarzotti (a cura di), *Le carceri dell'Aids. Indagine su tre realtà italiane*, Torino, L'Harmattan Italia, pp. 9-84.
- 2007 *Processi di selezione del crimine. Procure della Repubblica e organizzazione giudiziaria*, Milano, Giuffrè.
- 2010 *Il campo giuridico del penitenziario: appunti per una ricostruzione*, in E. Santoro (a cura di), *Diritto come questione sociale*, Torino, Giappichelli, pp. 181-238.
- 2015 *La riforma dell'ordinamento penitenziario come narrazione giuridica del carcere negli anni della «scoperta» della Costituzione*, in «*Questione Giustizia*», 2, pp. 23-33.
- Sbraccia, A.
- 2007 *Migranti tra mobilità sociale e carcere. Storie di vita e processi di criminalizzazione*, Milano, FrancoAngeli.
- 2009 *Prognosi, trattamento e culture istituzionali*, in G. Campesi, L. Re e G. Torrente (a cura di), *Dietro le sbarre e oltre. Due ricerche sul carcere in Italia*, Torino, L'Harmattan, pp. 140-183.
- Sbraccia, A. e Vianello, F.
- 2016 *Introduzione. Carcere, ricerca sociologica, etnografia*, in «*Studi sulla questione criminale*», 2, pp. 183-210.
- Schweizer, H.
- 2010 *La Espera*, Madrid, Sequitur.
- Scott, D.
- 2007 *Creating Ghosts in the Penal Machine: Prison Officer Occupational Morality and the Techniques of Denial*, in J. Bennett, C. Crewe e A. Wahidin (a cura di), *Understanding Prison Staff*, London, Willan, pp. 168-186.
- Scraton, P.
- 2009 *The Violence of Incarceration*, London, Routledge.
- Semeraro, V.
- 2018 *Sorveglianza dinamica e trattamento rieducativo: ambiti di tutela giurisdizionale per il detenuto*, in «*Giurisprudenza Penale Web*», 10, https://www.giurisprudenzapenale.com/wp-content/uploads/2018/09/Semeraro_gp_2018_10.pdf.
- Simon, J.
- 2009 *Governing through Crime: How the War on Crime Transformed American Democracy and Created a Culture of Fear*, Oxford, Oxford University Press.
- Spector, M. e Kitsuse, J.
- 2001 *Constructing Social Problems*, New Brunswick-London, Transaction Publishers.
- Sykes, G.
- 1958 *The Society of Captives: A Study of a Maximum-Security Prison*, Princeton, Princeton University Press.
- Torlone, F. (a cura di)
- 2016 *Il diritto al risarcimento educativo dei detenuti*, Firenze, Firenze University Press.
- Torrente, G.
- 2004 *C'era una volta il trattamento*, in G. Mosconi e C. Sarzotti (a cura di), *Antigone in carcere. Terzo rapporto sulle condizioni di detenzione*, Roma, Carocci, pp. 99-130.

- 2016a *Saper farsi la galera. Pratiche di resistenza (e di sopravvivenza) degli immigrati detenuti*, in «Sociologia del Diritto», 1, pp. 109-133.
- 2016b *Mi raccomando non fategli del male. La violenza del carcere nelle pratiche decisionali degli operatori*, in «Etnografia e ricerca qualitativa», 2, pp. 267-283.
- 2018 *Le regole della galera. Pratiche penitenziarie, educatori e processi di criminalizzazione*, Torino, L'Harmattan Italia.
- 2019 *Il sistema dell'esecuzione delle pene e il nuovo protagonismo del carcere*, in «Diritto penale e uomo», 1, pp. 1-13.
- Tournier, P.
1988 *Réflexion méthodologique sur l'évaluation de la récidive. Recension des enquêtes de récidive menées depuis 1980 dans les Etats membres du Conseil de l'Europe*, Paris, CESDIP, Etudes et Données pénales, n. 56.
- Tramma, S.
2021 *Ruolo dell'educazione degli adulti e della pedagogia dell'emancipazione nei luoghi di reclusione*, in R. Bezzi e F. Oggionni (a cura di), *Educazione in carcere. Sguardi sulla complessità*, Milano, FrancoAngeli, pp. 68-78.
- Verdolini, V.
2022 *L'istituzione reietta. Spazi e dinamiche del carcere in Italia*, Roma, Carocci.
- Vianello, F.
2018a *L'istruzione in carcere, tra diritto e privilegio*, in E. Kalica e S. Santorso (a cura di), *Farsi la galera. Spazi e culture del penitenziario*, Verona, Ombre Corte, pp. 89-110.
- 2018b *Norme, codici e condotte: la cultura del penitenziario. Gli attori sociali di fronte alla criticità dell'ambiente carcerario*, in «Sociologia del Diritto», 3, pp. 67-86.
- 2019 *Sociologia del carcere. Un'introduzione*, Roma, Carocci.
- 2020 *Per una sociologia del carcere: approcci teorici e ricerca empirica*, in A. Borghini e G. Pastore (a cura di), *Carcere e scienze sociali. Percorsi per una nuova cultura della pena*, Santarcangelo di Romagna, Maggioli, pp. 13-35.
- 2021 *Sociologia e critica della pena detentiva*, in «Meridiana», 101, pp. 127-144.
- Vianello, F. e Grezzani, L.
2021 *La «revisione critica delle condotte anti-giuridiche»: prima riflessione sugli aspetti pragmatici e simbolici di un artefatto normativo*, in «Studi sulla questione criminale», 3, pp. 7-34.
- Vidoni Guidoni, O.
2004 *Riparare il danno o punire? Le ambivalenze della giustizia riparativa in ambito penitenziario*, in A. Balloni, G. Mosconi e F. Prina (a cura di), *Cultura giuridica e attori della giustizia penale*, Milano, FrancoAngeli, pp. 209-227.
- Von Hirsch, A.
1976 *Doing Justice. The Choice of Punishments*, New York, Hill and Wang.
- Wacquant, L.
2000 *Parola d'ordine: tolleranza zero. La trasformazione dello stato penale nella società neoliberale*, Milano, Feltrinelli.
- 2004 *Punir les pauvres. Le nouveau gouvernement de l'insécurité sociale*, Marseille, Agone.
- Wilson, D.B., Gallagher, C.A., Coggeshall, M.B. e MacKenzie, D.L.
1999 *A Quantitative Review and Description of Corrections-Based Education, Vocation, and Work Programs*, in «Corrections Management Quarterly», 3, 4, pp. 8-18.

Wilson, D.B., Gallagher, C.A. e MacKenzie, D.L.

2000 *A Meta-analysis of Corrections Based Education, Vocation, and Work Programs for Adult Offenders*, in «Journal of Research in Crime and Delinquency», 37, 4, pp. 347-368.

Wilson, J.Q.

1975 *Thinking about Crime*, New York, Basic Books.

Woolner, P., Hall, E., Higgins, S., McCaughey, C. e Wall, K.

2007 *A Sound Foundation: What do We Know about the Impact of Environments on Learning and the Implications for Building Schools for the Future*, in «Oxford Review of Education», 33, 1, pp. 47-70.

Zagrebel'sky, V.

2022 *Biodiritto e detenzione. Orientamenti della Corte europea dei diritti umani sui diritti dei detenuti*, in «Bio Law Journal – Rivista di Bio Diritto», 4, pp. 23-29.

Zagrebel'sky, V., Chenal, R. e Tomasi, L.

2022 *Manuale dei diritti fondamentali in Europa*, Bologna, Il Mulino.

Copyright © 2023 by Società editrice Il Mulino

Copyright © 2023 by Società editrice il Mulino

Copyright © 2023 by Società editrice il Mulino

Finito di stampare nel mese di agosto 2023
presso LegoDigit s.r.l. - Lavis (TN)

Copyright © 2023 by Società editrice il Mulino

Copyright © 2023 by Società editrice il Mulino